



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZA

La collaborazione di giustizia nei processi di mafia:
profili teorici e aspetti applicativi

Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Prestipino
Correlatore: Chir.ma Prof.ssa Laura Cesaris

Tesi di laurea di
Chiara Lio
Matr. 479893

Anno accademico 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO I - GENESI E SVILUPPO NORMATIVO DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA

1. Inquadramento storico del fenomeno della collaborazione di giustizia	6
2. Importanza della prova dichiarativa e significato della collaborazione	13
3. Sviluppi normativi della disciplina sui collaboratori di giustizia.....	20
4. Confronto tra figure: il testimone di giustizia.....	31
4.1 Segue: l'informatore di polizia.....	35

CAPITOLO II - STRUTTURA DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2001, N. 45

1. Le novità introdotte dalla legge n. 45 del 2001 e le condotte collaborative	38
2. La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione	45
3. Il Servizio centrale di protezione e i N.O.P.....	47
4. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.....	50
5. Le speciali misure di protezione	61
6. La cessazione delle speciali misure di protezione	73
7. La premialità nella legge n. 45 del 2001	77

CAPITOLO III - L'ATTENDIBILITÀ DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

1. La chiamata in correità. Valutazione della credibilità del dichiarante.....	84
2. Valutazione dell'attendibilità intrinseca del narrato	89
3. La verifica dell'attendibilità estrinseca e l'art. 192.3 c.p.p.....	92
4. La convergenza del molteplice e la chiamata <i>de relato</i>	103
5. L'ambito applicativo dell'art. 192.3 c.p.p. da un punto di vista soggettivo.....	110
6. La revisione <i>in peius</i> del processo.....	114
7. La chiamata di correo nella giurisprudenza di merito: il caso Giuffrè.....	118

7.1	Segue: la giurisprudenza di merito nel caso Iuculano	123
-----	--	-----

CAPITOLO IV - LA COLLABORAZIONE AL FEMMINILE

1.	Donne e mafia. Ruoli tradizionali e non penalmente rilevanti.....	130
2.	Ruoli penalmente rilevanti e configurabilità del reato di cui all'art. 416 <i>bis</i>	135
3.	Donne di mafia contro la collaborazione	146
4.	La collaborazione delle donne di mafia.....	151

CONCLUSIONI	161
--------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	168
---------------------------	-----

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA	174
---	-----

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno della collaborazione con la giustizia, la cui importanza, da un punto di vista investigativo, risiede nel fatto che consente di acquisire la prova dichiarativa sulla quale i processi di mafia si fondano in massima parte.

Le dichiarazioni provenienti da ex intranei al sodalizio mafioso, infatti, permettono di assumere una prospettiva di lettura interna all'associazione mafiosa stessa e, contestualmente, di comprendere adeguatamente le altre fonti di prova.

Nel corso dell'elaborato, che si compone di quattro capitoli, il tema verrà trattato principalmente da un punto di vista normativo e giurisprudenziale, evidenziando altresì il significato che la scelta di collaborare riveste anche al di fuori dell'ambito processuale.

In particolare, nel primo capitolo, intitolato "Genesi e sviluppo normativo della collaborazione con la giustizia", verrà anzitutto delineato il contesto storico nel quale si è sviluppato il fenomeno, che ha vissuto la sua massima espansione soprattutto nel corso degli ultimi decenni.

Nella stessa sede verrà ripercorso il susseguirsi delle normative in materia, introdotte dal legislatore secondo una strategia analoga a quella adottata per contrastare il terrorismo politico-eversivo, e fortemente basata sulla previsione di meccanismi incentivanti la dissociazione dalla realtà criminale di appartenenza.

Attraverso l'esame dei precedenti normativi verranno messe in risalto le criticità emerse nella prassi applicativa e, conseguentemente, le ragioni della revisione normativa poi confluita nella attuale legge 13 febbraio 2001, n. 45, alla cui analisi è dedicato il secondo capitolo.

Tale approdo normativo testimonia il tentativo del legislatore di razionalizzare il sistema, frutto di una maturata consapevolezza in ordine alla peculiare posizione in cui si vengono a trovare coloro che, avendo vissuto "nel crimine e del crimine"¹, decidono di collaborare.

¹ Audizione dei giudici istruttori del pool antimafia da parte della Commissione Antimafia, 3 novembre 1988, Palermo, Giovanni Falcone.

Rispetto a costoro, che per effetto della scelta di collaborare risultano esposti ad una serie di possibili ritorsioni, si pone anzitutto un'esigenza di protezione alla quale la normativa vigente ha cercato di fare fronte mediante la previsione di un c.d. momento "tutorio".

Al riguardo, verranno approfonditi ruoli e competenze degli organi deputati ad intervenire nel corso dell'*iter* previsto per l'ammissione ad una forma di protezione, oltre che le misure tutorie concretamente applicabili al collaboratore di giustizia ed alla sua famiglia. Particolare attenzione sarà poi dedicata al peculiare rapporto che si viene ad instaurare tra collaboratore di giustizia e Stato all'atto dell'ingresso nel sistema di protezione, accessibile all'ex affiliato solo una volta che abbia sottoscritto una serie di impegni.

La trattazione proseguirà con l'esame del c.d. momento "premiale" della disciplina, che rappresenta lo strumento attraverso il quale il legislatore, mostrandosi disponibile a prevedere un arretramento nella risposta punitiva di alcuni reati, cerca di incentivare la collaborazione.²

Nel corso del terzo capitolo, si prenderanno in considerazione le implicazioni conseguenti all'adozione di una simile logica, che rende necessario procedere ad un vaglio particolarmente rigoroso dell'attendibilità del collaboratore.

Come si avrà modo di approfondire, la diffidenza verso il dichiarante si avverte, in particolare, nell'ipotesi in cui lo stesso assuma le vesti del c.d. chiamante in correità, dal momento che la previsione di un vantaggio premiale potrebbe indurlo a rendere dichiarazioni non veritiere.

Al contempo, le provalazioni del collaboratore rappresentano proprio ciò che il legislatore ha inteso sollecitare una volta compreso che per l'accertamento di reati particolarmente gravi, quali sono quelli associativi, le stesse costituiscono un irrinunciabile strumento investigativo.

L'indiscussa valenza processuale della collaborazione di giustizia si accompagna ad un significato più ampio, che viene simbolicamente veicolato dalla scelta di collaborare sia nel contesto mafioso di riferimento che dinanzi a tutta la comunità.

Il quarto capitolo, dedicato alla "Collaborazione al femminile" si soffermerà anche sulla particolare rilevanza che tale decisione riveste quando a collaborare sia una donna.

² cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 16 ss.

In sede introduttiva, risulta invece opportuno evidenziare il fatto che l'attuale normativa in materia di collaborazione di giustizia, di cui alla legge n. 45 del 2001, rubricata *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*, rappresenta l'esito di un percorso normativo che ha preso avvio a partire dagli anni '90.

L'elaborazione di una compiuta disciplina sui collaboratori di giustizia e, ancora prima, la stessa decisione di avvalersi di questo tipo di contributo, appaiono essere scelte fisiologiche determinate da particolari situazioni politico-giudiziarie vissute dal nostro Paese nel corso degli ultimi decenni.³

In questa prospettiva, risulta evidente che “sotto molteplici aspetti, in materia di collaboratori di giustizia esiste un rapporto particolarmente intenso tra norme e realtà”⁴, come si desume considerando che una simile normativa è nata in risposta al dilagare di forme di criminalità foriere di un grandissimo allarme sociale.

Allo stesso modo, la prima elaborazione di una disciplina organica in materia di protezione dei collaboratori di giustizia è contestuale all'inizio dell'impegno ministeriale di Giovanni Falcone nell'elaborazione della nuova c.d. strategia antimafia.⁵

Al contempo, si può sostenere che l'esperienza italiana nella lotta alla criminalità organizzata abbia condotto il legislatore ad approntare una normativa che, superando il clima emergenziale nel quale si erano calati i primi interventi legislativi, trattasse la tematica della collaborazione con la giustizia in modo più meditato.

L'attuale disciplina in materia, che verrà esposta nel corso dell'elaborato, è ormai funzionante da diversi decenni, e rappresenta, sotto questo punto di vista, la più consolidata tra quelle europee.

Al riguardo, si consideri che sono perlopiù storiche le ragioni per le quali la maggior parte dei Paesi europei ha avuto meno dimestichezza dell'Italia con le strategie di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.⁶

³ cfr. C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, 2002, p. 17.

⁴ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 3.

⁵ cfr. L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p. 4.

⁶ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, p. 17: “L'evoluzione storica del fenomeno risente delle vicende storiche che hanno portato alla nascita dello Stato italiano, che rappresenta il frutto di un'aggregazione di contesti istituzionali e culturali molto diversi tra loro. Il nuovo governo del Regno d'Italia, nato formalmente nel 1865, dovette subito fronteggiare i problemi di un Paese arretrato,

Per tali motivi, alcuni di questi ordinamenti hanno avvertito solo di recente l'esigenza di disciplinare compiutamente il fenomeno.

Sul punto, si rilevi che attualmente in Francia è in corso un'iniziativa legislativa tesa ad elaborare una disciplina in materia di collaborazione di giustizia dichiaratamente mutuata dal modello italiano.⁷

Parimenti si sottolinea il fatto che, a sua volta, anche l'ordinamento italiano si è ispirato ad esperienze straniere nel disciplinare taluni aspetti della normativa sui collaboratori di giustizia.

Il riferimento principale è all'ordinamento statunitense, dal quale il legislatore italiano ha mutuato la distinzione, inerente la gestione ed il trattamento del collaboratore di giustizia, tra il momento processuale ed il momento tutorio, che ha rispettivamente affidato all'Autorità Giudiziaria e ad un organo amministrativo.

Per effetto di questa separazione, la questione della protezione non viene più ad essere discussa, come inizialmente avveniva, tra pubblico ministero e collaboratore, posto che lo "spazio contrattuale"⁸ che caratterizzava tale rapporto è stato sostituito da una procedura amministrativa che culmina con la pronuncia di una decisione collegiale.

Tale configurazione ricorda molto da vicino la struttura venutasi a delineare nell'ambito dell'ordinamento federale statunitense tra il 1970 ed il 1984, quando si è inteso separare, a livello istituzionale, la responsabilità sulla sicurezza dei "testimoni" da quella riguardante il loro concreto utilizzo investigativo-processuale.⁹

Al contempo, dal confronto tra ordinamento italiano e ordinamento statunitense emergono delle differenze che ancora oggi impediscono di tracciare "significativi

economicamente e socialmente [...]. All'epoca erano già presenti nel territorio sistemi di potere alternativi al potere politico talmente radicati che le nuove forze istituzionali non erano in grado di debellare. In particolare, si trattava di federazioni di famiglie organizzate su base territoriale, specialmente nel Sud Italia, lasciate in eredità dal precedente sistema societario feudale: organizzazioni sviluppatesi con diverso nome e localizzazione che hanno continuato ad alimentarsi formando uno strato economico illegale, parallelo e in concorrenza al nascente Stato italiano."

⁷A. KAZAKEVICH, *La Francia introdurrà lo status di collaboratore di giustizia seguendo il modello italiano*, Euronews, 2026.

⁸A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., p. 200.

⁹A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., pp. 141-142; cfr. p. 150: "Viene in seguito creata una struttura centrale, esclusivamente addetta al vaglio delle richieste di protezione [...] con lo scopo di addivenire ad una uniformità delle decisioni sull'ammissione al programma e di garantire un coordinamento operativo con gli apparati concretamente deputati a garantire la sicurezza del teste (*Marshals Service* per i soggetti liberi, *Federal Bureau of Prisons* per i detenuti)."

parallelismi”¹⁰ tra le due realtà processuali, e che ineriscono le modalità di esercizio dell’azione penale.

Infatti, negli Stati Uniti, dove il sistema è pervaso da una logica negoziale, la questione dei collaboratori di giustizia viene a delinarsi nei termini di una “faccenda privata” dell’ufficio della pubblica accusa.¹¹

Nel contesto italiano, invece, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 della Costituzione, comporta che il collaboratore di giustizia debba necessariamente passare attraverso il vaglio giudiziale in cui vengono accertati, in contraddittorio tra le parti, le sue responsabilità ed i presupposti per la concessione di un premio.

In questa prospettiva, risulta evidente il fatto che la tendenza, manifestata in passato da molti collaboratori di giustizia, a sottrarsi al confronto con le persone da loro accusate, abbia imposto un generale ripensamento della normativa in materia, poi effettuato alla luce dei principi del giusto processo, introdotti nel 1999.

In questo senso, la legge 13 febbraio 2001, n. 45, di modifica della precedente disciplina in materia di collaborazione di giustizia, “deve considerarsi anzitutto un momento attuativo dei principi costituzionali sul giusto processo e, in questo contesto, deve essere letta e interpretata”.¹²

¹⁰ A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., p. VI.

¹¹ cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, pp. 16, 130 e ss.

¹² L. D’AMBROSIO, *Testimoni E Collaboratori Di Giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 3.

CAPITOLO I

1. Inquadramento storico del fenomeno della collaborazione di giustizia

Ad oggi, i numerosi casi di collaborazione con la giustizia testimoniano quanto fosse fallace la convinzione dell'impossibilità dei fenomeni di defezione all'interno delle organizzazioni mafiose, a lungo prevalsa per via delle connotazioni che hanno sempre contraddistinto le mafie.¹³

In particolare, è stata la tradizionale impenetrabilità dell'organizzazione mafiosa, assicurata dalla sua struttura chiusa, ad impedire che soggetti diversi dagli intranei stessi potessero venire a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, rendendo particolarmente difficili le indagini degli inquirenti.

Proprio dai magistrati che si occupavano di processi di mafia proveniva la sollecitazione ad introdurre una normativa che, attraverso la previsione di un sistema di benefici, incentivasse l'appartenente all'associazione mafiosa a collaborare con la giustizia.

Prima ancora che per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, la medesima logica era stata adottata per promuovere la dissociazione dalle organizzazioni dedite al crimine terroristico-eversivo, foriero di un grande allarme sociale dagli anni '70.¹⁴

Tuttavia, mentre le dissociazioni dei criminali politici erano perlopiù conseguite a profonde crisi ideologiche che avevano compromesso principi e valori determinanti per la spinta a delinquere, nel contesto mafioso l'impulso alla collaborazione è nato "precipualemente dalle conseguenze della conflittualità interna alle organizzazioni criminose, che [...] spinge ad assicurarsi altrimenti le auspiccate condizioni di sicurezza".¹⁵ Si segnala altresì che la collaborazione dei mafiosi, rispetto a quella dei terroristi in genere, maggiormente compresa perché collegata al rifiuto ideologico di un progetto politico eversivo, ha suscitato risposte molteplici e complesse: di scetticismo alternato a

¹³ cfr. *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, XVIII Legislatura, Doc. XXIII, n. 37, p. 659.

¹⁴ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, pp. 7 ss.

¹⁵ P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattito: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 1993, cit., p. 76.

fiducia nell'opinione pubblica¹⁶, di ferma condanna negli affiliati¹⁷, di sostegno, sia pure con riserve, in seno alle istituzioni.

Sotto quest'ultimo profilo, risulta particolarmente significativo l'intervento di Giovanni Falcone nel convegno su *La legislazione premiale* tenutosi a Courmayeur nell'aprile del 1986.

In quell'occasione, aveva anzitutto sottolineato il fatto che il fenomeno della collaborazione di giustizia fosse stato spesso vissuto in maniera "troppo emozionale e concitata", e dunque con un approccio che aveva ostacolato un dibattito approfondito e sereno.

Aveva altresì precisato che l'ex affiliato, una volta divenuto collaboratore, difficilmente sarebbe potuto "rientrare, per intuitive ragioni, nel circuito della criminalità, e cioè nello stesso ambiente di cui fanno parte i soggetti di cui ha denunciato, in modo eclatante, i misfatti" e che pertanto avrebbe dovuto essere esclusa "l'esistenza di un concreto pericolo che la legislazione premiale costituisca incentivazione della pericolosità sociale dei soggetti che hanno collaborato con la giustizia".

Ritenendo che la collaborazione con la giustizia rappresentasse, dal punto di vista operativo, uno strumento necessario per penetrare l'organizzazione mafiosa dall'interno, Falcone si era fatto promotore di una normativa volta a disciplinare compiutamente la materia.¹⁸

La sua visione lungimirante circa l'importanza dell'istituto ha trovato, nel corso del tempo, un sempre maggiore consolidamento normativo.

Ad oggi, la figura del collaboratore di giustizia presenta connotazioni proprie, andando ad identificare il soggetto che cessa di far parte del sodalizio mafioso di riferimento e riversa il proprio patrimonio di conoscenze criminali sull'Autorità Giudiziaria instaurando, attraverso essa, un rapporto con lo Stato che può definirsi sinallagmatico, in quanto basato su un vincolo di reciprocità.

¹⁶ Sotto il primo profilo, F. AMENDOLARA, *Il falso pentitismo (che paga)*, Panorama, 2021 e A. CASTIGLIONE, *Il fenomeno del pentitismo tra morale e opportunismo*, AM Duemila, 2024; sotto il secondo, E. CANOPOLI, *Il coraggio di opporsi. Tutela e protezione nei confronti di chi denuncia la criminalità organizzata*, Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo, 2021.

¹⁷ R. CASCIO, *Le vendette trasversali dei boss pentiti*, Il Manifesto, 15 settembre 1999.

¹⁸ Sostenne fortemente, in qualità di Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia, la prima normativa "organica" sui collaboratori di giustizia, il dl. n.8 del 15 gennaio 1991 convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82.

Sebbene il fenomeno della collaborazione di giustizia abbia raggiunto la sua massima espansione a partire dalla seconda metà degli anni '90, quando aveva già trovato una prima regolamentazione, risulta possibile menzionare alcuni casi di collaboratori *ante litteram*.

In particolare, da un punto di vista storico, il primo collaboratore di giustizia proveniente dalle fila della mafia siciliana fu Salvatore D'Amico, un affiliato della setta degli "Stuppagghieri", forma primitiva di associazionismo mafioso costituita nel 1872 con base operativa a Monreale.

Le sue rivelazioni -unitamente alle ricostruzioni del delegato di pubblica sicurezza, il torinese Emilio Bernabò- si rivelarono cruciali per l'istruzione del processo celebratosi a Palermo nel 1878, dal momento che offrirono una delle prime descrizioni del rituale di affiliazione, della struttura interna del gruppo e delle sue finalità.¹⁹

Malgrado il fatto che il suo assassinio, avvenuto poco prima dell'inizio del dibattimento, precluse la possibilità di sottoporre le sue dichiarazioni a verifica processuale diretta, il contributo di D'Amico si rivelò determinante non solo ai fini del procedimento specifico²⁰, ma anche rispetto alla maturazione di una prima consapevolezza circa il fenomeno associativo mafioso.

È altresì doveroso rilevare che l'apporto di d'Amico si colloca in un contesto post-unitario, frangente storico in cui lo Stato italiano non aveva ancora elaborato una risposta istituzionalmente strutturata al fenomeno dell'associazionismo criminale.²¹

Immediatamente successivo alla repressione fascista del Prefetto Mori, insediatosi a Palermo nel 1925 su nomina di Mussolini, è invece il caso di Melchiorre Allegra, nato a Gibellina nel 1881 e deceduto a Castelvetrano nel 1951.

¹⁹ A. CRISANTINO, *Dalla segreta e operosa associazione. Una setta all'origine della mafia*, Sellerio Editore, 2000, sulla ricostruzione delle vicende che hanno portato la mafia a configurarsi come un'associazione segreta, tra le quali quelle inerenti gli *Stuppagghieri*, e sull'analisi dei loro interessi economici, fra cui il controllo delle risorse idriche.

²⁰ Conclusosi con la condanna di 29 dei 31 imputati.

²¹ Prima del codice Zanardelli del 1890 che all'art. 248 puniva *coloro che fanno parte di un'associazione diretta a commettere delitti*, il codice napoleonico del 1810 aveva introdotto l'associazione di malfattori, poi recepita dal codice sardo del 1859. L'associazione per delinquere verrà introdotta in epoca fascista con l'art 416 del codice Rocco, mentre per il reato di associazione di tipo mafioso "bisognerà attendere l'articolo 416 bis della legge antimafia del 13 settembre 1892, approvata dieci giorni dopo il delitto Dalla Chiesa, con più di un secolo di ritardo sulla realtà", cfr. U. SANTINO, *Le associazioni e i primi pentiti nella guerra ai clan dell'800*, La Repubblica, 2015.

La sua figura fu resa di pubblica notorietà dal giornalista Mauro De Mauro, che nel gennaio del 1962 pubblicò le pagine del verbale di interrogatorio cui lo stesso Allegra fu sottoposto dopo il suo arresto per adesione alla mafia.²²

Nel 1937, quest'ultimo descrisse -per la prima volta in maniera completa e dal suo interno- la struttura della mafia siciliana, di fatto anticipando in modo embrionale il modello collaborativo che sarebbe stato compiutamente disciplinato solo a distanza di anni.

Tuttavia, le sue dichiarazioni non ebbero l'impatto rivoluzionario che connotò, decenni dopo, la narrativa di Vitale, generalmente riconosciuto come il primo collaboratore di giustizia della storia mafiosa.

Per queste ragioni, Allegra fu definito da alcuni studiosi come "proto-pentito".²³

Per ciò che concerne la collaborazione di Leonardo Vitale, si rilevi che questa costituì l'epilogo di un travagliato percorso interiore che lo condusse a presentarsi presso la questura di Palermo in data 29 marzo 1973 e a violare il codice d'onore confessando la propria affiliazione a Cosa Nostra, auto accusandosi di gravi fatti delittuosi e fornendo elementi a carico di sodali e di politici collusi.²⁴

Egli fu dichiarato seminfermo di mente e internato nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina; rientrato a Palermo, muore il 7 dicembre 1984, in seguito alle ferite riportate nell'agguato tesogli pochi giorni prima per lo sgarro commesso.

L'importanza delle sue dichiarazioni verrà certificata solo con la sentenza della Corte d'Assise di Palermo che ha definito il primo maxiprocesso.²⁵

Data per acquisita la rilevanza del contributo di Vitale da un punto di vista istituzionale e cronologico, si può ora considerare come i risultati raggiunti grazie a collaborazioni successive, in termini di incidenza sulle indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, siano stati anche maggiori.

A questo riguardo, è opportuno soffermarsi in primo luogo sul caso di Tommaso Buscetta, anche detto il *Boss dei due mondi* e *Don Masino*.

²² Nonostante la pubblicazione, la Commissione Antimafia venne a conoscenza della sua storia solo nel 1963, quando a portare il verbale fu il deputato Girolamo Li Causi, segretario regionale del Pci.

²³ Fra i quali, ma non solo, Seindal.

²⁴ cfr. L. TESCAROLI, *Pentiti. Storia, importanza ed insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Rubattino Editore, 2023, pp. 13 ss.

²⁵ Del 16 dicembre 1987, emessa dalla Corte d'Assise di Palermo presieduta da Alfonso Giordano.

Con le sue dichiarazioni, raccolte a partire dal 1984 da Giovanni Falcone, offrì un contributo senza precedenti alla comprensione di Cosa Nostra: “Prima di lui, non avevo- non avevamo- che un’idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno”.²⁶

Furono in particolare le sue rivelazioni sulla *Cupola* o *Commissione*, vertice decisionale della mafia siciliana²⁷, a consegnare una nuova chiave di lettura sul fenomeno, stante il fatto che consentirono di superare la visione disarticolata e parziale dello stesso, sino ad allora ridotto ad una sommatoria di episodi criminali isolati, e di considerarlo come un'organizzazione avente una struttura unitaria e piramidale.

La sua collaborazione ha segnato l’inizio di una stagione giudiziaria che sarebbe stata caratterizzata dal fenomeno della collaborazione di giustizia, destinato a compromettere la coesione interna delle organizzazioni mafiose, fondate sul vincolo di segretezza e sull’obbedienza incondizionata.²⁸

Tra coloro che, dopo di lui, hanno fornito contributi significativi in qualità di collaboratori di giustizia, si può menzionare Antonino Giuffrè, fedelissimo di Bernardo Provenzano e capo del mandamento di Caccamo.

La cifra del suo contributo emerge chiaramente dal fatto che egli descrisse modalità stabili di interlocuzione e contatto con il mondo non mafioso, restituendo l'immagine di un'organizzazione criminale profondamente integrata nel tessuto sociale, economico e politico.

In particolare, è per effetto dell’inabissamento conseguito all’attuazione della *Strategia della sommersione* pianificata dal boss Bernardo Provenzano- la quale ha rappresentato un mutamento paradigmatico nel *modus operandi* di Cosa Nostra- che la mafia siciliana è andata assumendo queste forme.

²⁶ G. FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, Fabbri Editori-Corriere della Sera, 1995, cit., p. 41.

²⁷ La struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra è stata accertata giudizialmente con il Maxiprocesso, cfr. *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*, Relazione conclusiva, XVI Legislatura, doc. XIII n.16, p. 325. Sul confronto tra la *Cupola* di Cosa Nostra e il *Crimine* di San Luca, cfr. *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, Relazione conclusiva, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38, p. 50.

²⁸ M.L. MANISCALCO, *Mafia e segreto. Meccanismi sociali della segretezza e criminalità organizzata*, Quaderni di Sociologia, 1993, n. 5.

Peraltro, si deve osservare come la capacità di intrattenere relazioni con la società civile ed istituzionale sia caratteristica di ogni mafia, e non solo di Cosa Nostra: l'organizzazione 'ndranghetista conferma "di essere addentrata in modo capillare e pervasivo nei gangli vitali dell'economia e della politica, locali e nazionali, e nella stessa società civile, nelle sue più varie declinazioni".²⁹

A proposito della 'Ndrangheta, organizzazione criminale di matrice mafiosa originaria della Calabria, è opportuno sottolineare che essa è stata oggetto di un'esplicita menzione normativa soltanto a partire dal marzo del 2010, con l'inserimento del relativo riferimento all'interno dell'art. 416 *bis* del codice penale.

Riconosciuta come organizzazione criminale unitaria e con un vertice collegiale -detto il *Crimine* o la *Provincia*- nel processo *Crimine* dalla Corte di Cassazione il 17 giugno 2016, è l'unica mafia ad essere presente in tutti e cinque i continenti e al contempo si contraddistingue per essere quella con il più basso numero di collaboratori di giustizia. Le ragioni sottostanti tale situazione sono da rinvenirsi anzitutto nella circostanza per cui è la famiglia a costituire la cellula alla base dell'organizzazione 'ndranghetista, la c.d. 'ndrina.

Come sostenuto dallo storico Enzo Ciconte, "I vincoli familiari sono stati la più potente forma di protezione delle cosche calabresi: difficilmente sei disponibile a parlare contro un fratello o un genitore".³⁰

Tuttavia, l'esiguità del numero dei collaboratori di giustizia nel contesto della mafia calabrese non si spiega solo considerando la minore propensione degli 'ndranghetisti a dissociarsi dal sodalizio criminale composto dai loro stessi familiari, dovendosi anche interpretare alla luce della pratica della compartimentazione selettiva delle informazioni. L'adozione di questa tecnica implica che, per tutelare la segretezza del patrimonio conoscitivo di cui il sodalizio è portatore, anche al suo interno, il livello di conoscenza debba corrispondere alla dote detenuta e al ruolo rivestito.³¹

Così, decine di migliaia di affiliati rimangono all'oscuro dell'esistenza della *Provincia* stessa, della quale non hanno notizie, se non vaghe o *de relato*.

²⁹ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del regime penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, cit., p. 20.

³⁰ D. CHIRICO, *Storia dell'antindrangheta*, Rubbettino Editore, 2021, cit., p. 54.

³¹ A.N. PEZZUTO, *Processo Crimine: evoluzione storica della 'ndrangheta*, AMDuemila, 2016.

I vertici rimangono invisibili anche agli affiliati di medio livello, e la circostanza che non sia percepita l'unitarietà dell'associazione, oltre a rafforzare il rapporto tra singolo intraneo e proprio referente, scongiura il rischio che, in caso di arresti o dissociazioni, ci possano essere collaborazioni effettivamente utili.

Emblematico in questo senso è l'omicidio di Carmelo Novella, capo di una locale di 'Ndrangheta in Lombardia, assassinato a San Vittorio Olona in data 14 luglio 2008 per avere coltivato ambizioni secessioniste, di distacco dal *Crimine*: sebbene si sia trattato di un omicidio deciso ai vertici, il suo esecutore materiale, Antonino Belnome -poi divenuto collaboratore di giustizia- ha dichiarato di avere ritenuto che l'ordine impartitogli fosse in realtà volto a risolvere un dissidio insorto tra cosche 'ndranghetiste.

Si consideri che il tentativo della mafia calabrese di occultare le proprie caratteristiche è culminato in una sua sistematica sottovalutazione³² che, combinata con l'elevato grado di impermeabilità garantito dalla cultura dell'appartenenza mafiosa, le ha permesso, nel corso degli anni, di coltivare le proprie vocazioni affaristico-imprenditoriali e di affermarsi come protagonista nell'ambito del narcotraffico internazionale.

Peraltro, nel definirla come "proteiforme" per la sua versatilità tattica, "che le consente di adattarsi ai molteplici contesti in cui opera", una recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia³³ attesta il fatto che negli ultimi anni si sia registrato un numero crescente di 'ndranghetisti che hanno scelto di collaborare con la giustizia.

L'incremento osservato, raggiunto anche grazie all'intenso e costante impegno profuso dalle istituzioni operanti sul territorio, rappresenta una chiara testimonianza del fatto che la conclusione per cui il rapporto collaborativo viene inteso come fonte di informazioni imprescindibili per fronteggiare efficacemente la criminalità organizzata di stampo mafioso, assume un valore ancora più pregnante se riferita al contesto 'ndranghetista.

Si può parimenti osservare come alla nozione di criminalità organizzata di stampo mafioso non debbano ricondursi solo i sodalizi criminali di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta, bensì anche quelli facenti capo alla Sacra Corona Unita, alla Camorra, nonché alle ulteriori forme associative di tipo mafioso, incluse quelle di matrice straniera

³² cfr. Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A.*, I semestre 2023.

³³ cfr. Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A.*, I semestre 2024.

e nuove³⁴, tra loro geneticamente diverse ma tutte accomunate da una “duttività evolutiva, concomitante con le trasformazioni socioeconomiche, politiche e culturali”.³⁵

In genere, infatti, le mafie non esitano a penetrare all’interno dei pubblici poteri, che per effetto della loro pervasività risultano sviati al perseguimento degli interessi criminali.³⁶

In questo senso, le rivelazioni dei collaboratori di giustizia appaiono utili non solo per conoscere il fenomeno mafioso in sé, ma anche per cogliere la portata dei rapporti che i sodalizi criminali intrattengono con la società civile, il mondo del lavoro e le istituzioni.

2. Importanza della prova dichiarativa e significato della collaborazione

Fino all’avvento dei primi collaboratori di giustizia, la conoscenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso risultava limitata e approssimativa, con inevitabili ripercussioni negative sull’azione investigativa e repressiva.

In termini più precisi, una compiuta comprensione delle associazioni mafiose, “governate dalla ferrea legge dell’omertà, fondate su rigide strutture gerarchiche [...], per loro natura impermeabili alle indagini istruttorie”³⁷, sarebbe stata inaccessibile senza la chiave di lettura offerta da coloro che ne avevano fatto parte.

Le indubbe potenzialità connaturate a questo mezzo di prova hanno fatto sì che molto spesso l’esperienza dei processi di criminalità organizzata fosse contrassegnata dall’intervento dei collaboratori di giustizia, con conseguente acquisizione di un patrimonio conoscitivo che avrebbe potuto essere speso anche in contesti diversi.

Sul punto, si consideri che il tema della valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di collaborazione di giustizia interseca quello inerente l’interpretazione della norma di cui all’art 416 *bis* c.p., intitolato *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, che trova applicazione nel suo ambito elettivo, i processi di mafia.

Da un’attenta analisi della norma, emerge come il disvalore che il delitto è destinato ad esprimere non risiede tanto nelle finalità avute di mira dagli associati, quanto invece

³⁴ Cass., Sez. II, 16 marzo 2020, n. 10255.

³⁵ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, cit., p.19.

³⁶ A differenza delle organizzazioni terroristiche, che rispetto allo Stato assumono un atteggiamento “politico-nemicale”, cfr. R. BARTOLI- M. PELISSERO- S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021, pp. 792-793.

³⁷ G. FALCONE- G. TURONE, *Le tecniche di indagine*, Democrazia e diritto, 1983.

nell'impiego del metodo mafioso, che connota negativamente una condotta che di per sé potrebbe presentarsi come lecita, ed anzi attinente attività economiche costituzionalmente rilevanti.³⁸

Ne consegue che l'art 416 *bis*, nella sua formulazione, risponde allo sforzo del legislatore di abbracciare il nuovo volto imprenditoriale della mafia, i cui obiettivi di arricchimento possono anche prescindere dalla consumazione di condotte penalmente perseguibili.

Parimenti si segnala il fatto che sulla questione interpretativa inerente l'avvalersi *della forza di intimidazione*³⁹, sembra avere riscosso maggiori consensi l'orientamento per cui il metodo mafioso non presuppone necessariamente l'uso attuale della forza o della minaccia, potendo risultare sufficiente anche solo la spendita del nome -del sodalizio mafioso di riferimento- se evocativa di una forza criminale già da tempo consolidata.⁴⁰

Laddove vi si aderisse, si dovrebbe concludere che l'accertamento penale dovrebbe passare esclusivamente attraverso la conoscenza della struttura e del funzionamento dell'organizzazione.

Tuttavia, se "l'organizzazione è strutturata in modo da evitare che soggetti diversi dagli affiliati possano avere notizia dei suoi meccanismi di funzionamento, è evidente che lo strumento privilegiato per entrare nelle maglie di questi micro- mondi criminali è il racconto di chi ne abbia fatto parte".⁴¹

Grazie alle rivelazioni degli ex appartenenti al sodalizio mafioso, l'identificazione degli associati e dei loro ruoli, come pure dei soggetti contigui e dei loro apporti, risulta agevolata in misura rilevante, e non di rado in modo determinante ed insostituibile.⁴²

Inoltre, come è stato osservato, è significativo il fatto che nel procedimento probatorio relativo ai reati associativi, frequentemente accade che l'ipotesi ricostruttiva del reato si fondi su dati provenienti dall'interno dell'organizzazione.⁴³

³⁸ G. DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso (416 bis) e problema probatorio*, in Foro it., 1984.

³⁹ Provvedimento del 28 aprile 2015 del Primo Presidente della Corte di Cassazione con il quale ha deciso di non avallare la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite riguardo alla questione della configurabilità del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. in ordine alle cd. locali di ndrangheta distaccate dalla casa madre.

⁴⁰ G. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in Dig. pen., I, 1987.

⁴¹ R. A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 40.

⁴² cfr. Trib. Palermo, 16 novembre 2006, *Spera*.

⁴³ A. NAPPI, *Il problema della prova nei reati associativi*, in AA.VV., *I reati associativi*, Giuffrè, 1998.

Tale circostanza, in particolare, si verifica in ragione del fatto che si ritiene imprescindibile l'assunzione di un punto di vista endogeno per una corretta decodificazione del contesto criminale in cui opera l'associazione mafiosa.

L'adozione di una simile prospettiva risulta necessaria, posto che secondo i principi fissati dalla Cassazione, "In tema di valutazione della prova, il giudice deve anzitutto interpretare i fatti, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì adeguate alla realtà storica le quali [...] per questo, non possono prescindere dal tenere conto di speciali condizionamenti psicologici e formativi di chi attua condotte criminose".⁴⁴

Per un compiuto accertamento degli scenari probatori relativi al delitto di cui all'art 416 *bis*, già Paolo Borsellino aveva sostenuto l'importanza della ricostruzione, resa possibile soprattutto dalle dichiarazioni dei collaboratori, delle complesse realtà criminali in cui si inseriscono le condotte associative oggetto dei singoli processi.⁴⁵

Soffermandosi sulla disciplina di cui all'art. 238 c.p.p., egli aveva altresì sostenuto che se da una parte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono un'imprescindibile fonte di prova dei "contesti"⁴⁶, dall'altra la formulazione della norma ne avrebbe precluso un'utilizzazione processuale iterativa.

Si consideri che tale disposizione normativa, intitolata *Verbali di prove di altri procedimenti*, nel corso del tempo ha subito importanti rivolgimenti.

Inizialmente, "l'opzione fondamentale a favore del metodo orale nella formazione delle prove"⁴⁷ aveva condotto il legislatore dell'88 a riconoscere uno spazio piuttosto ridotto alla circolazione degli elementi probatori formati *ab externo*.

La controriforma del 1992 era invece andata favorendo l'impiego di dati scritti e preformati, ma la norma veniva nuovamente modificata in seguito alla L. del 1 marzo 2001 n. 63, di attuazione dei canoni del giusto processo.

⁴⁴ Cass., n. 8045 del 1992, *Pirisi*.

⁴⁵ cfr. P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia* in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993, p. 86.

⁴⁶ P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia* in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993, p. 86: "cioè dei temi generali di prova nei quali poi si iscrivono quelli più strettamente attinenti al tema del singolo processo".

⁴⁷ H. BELLUTA- A. SPINELLI, *La formazione della prova nei processi per criminalità organizzata di stampo mafioso*, in E. MEZZETTI-L. LUPARIA DONATI, *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, cit., p. 501.

Come noto, in un sistema basato sui principi dell'oralità e dell'immediatezza, quale quello attuale, la disciplina dell'acquisizione processuale della prova documentale costituisce un aspetto particolarmente sensibile.⁴⁸

Per evitare che tali capisaldi venissero compromessi, l'attuale codice di rito le ha riconosciuto soltanto una "funzione surrogatoria".⁴⁹

Per questo motivo, ad oggi l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti rimane subordinata al rispetto della garanzia del contraddittorio, sebbene si tratti di una regola derogabile con il consenso delle parti, come previsto nella versione originaria della norma.⁵⁰

Tale eccezione rende nuovamente attuale il commento di Paolo Borsellino, che sul punto sosteneva: "L'attuale disciplina prevista dall'art. 238 C.P.P. per un verso vieta l'acquisizione al dibattimento delle dichiarazioni rese dai c.d. pentiti ai Giudici Istruttori [...] dall'altro subordina al consenso della difesa, attribuendo in sostanza agli imputati un insindacabile potere negativo di interdizione, l'acquisizione dei verbali di prova di altro procedimento penale. Da tale disciplina normativa consegue che le dichiarazioni rese dai c.d. pentiti in ordine ai termini generali di prova [...] nel corso del dibattimento, esauriscono la loro valenza probatoria all'interno del singolo processo, non essendo possibile capitalizzare il materiale probatorio raccolto in precedenza e riversarne il risultato in altri e diversi dibattimenti aventi ad oggetto i medesimi temi generali di prova propedeutici e preliminari alla prova sui fatti specifici".⁵¹

⁴⁸ cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, p. 327.

⁴⁹ A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., p. 327.

⁵⁰ Art 238 c.p.p.: "1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. 3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo."

⁵¹ P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia* in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993, cit., p. 86.

Tra le criticità connesse alla partecipazione processuale dei collaboratori di giustizia, si segnala anche quella legata alla possibilità che gli stessi subiscano intimidazioni da parte delle associazioni criminali di provenienza, motivo del richiamo all'art 190 *bis* c.p.p.

Anch'essa parte di quel reticolo di previsioni derogatorie rispetto alle ordinarie regole processuali, quest'ultima disposizione veniva introdotta nel 1992 per soddisfare le "esigenze di tutela delle persone da esaminare"⁵² oltre che per garantire la genuinità del loro contributo probatorio.⁵³

Per effetto di questa previsione, la necessità di procedere all'esame dei soggetti ivi indicati viene esclusa a condizione che tale mancanza di oralità risulti compensata dalla richiesta di un preliminare episodio di confronto tra accusatori e accusati.

In altre parole, si dispone che l'esame sia ammesso "solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni", al contempo facendo salva l'eventualità che il giudice o taluna delle parti ritengano necessario procedervi sulla base di specifiche esigenze.

Dalle predette previsioni codicistiche, traspare l'intento del legislatore di ricercare un difficile punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare all'imputato il diritto di contestare efficacemente le accuse mosse nei suoi confronti e la necessità di prevenire il rischio di usura e di intimidazione dei dichiaranti nei processi per fatti legati alla criminalità organizzata.⁵⁴

Infatti, i collaboratori di giustizia, per loro natura soggetti intranei rispetto al sodalizio criminale, rappresentano fonti probatorie altamente sensibili la cui esposizione a gravi pericoli impone un'attenta considerazione delle condizioni in cui vengono raccolte le loro dichiarazioni.

Data questa premessa, si comprende come simili disposizioni siano state concepite proprio per evitare che ritrattino, omettano o modifichino le loro dichiarazioni sotto minaccia o intimidazione, così compromettendo l'efficacia dell'azione penale.

⁵² M. BARGIS- G. CONSO- V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, X edizione, Cedam, cit., p. 271.

⁵³ A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, p. 337: "Sulla duplice presunzione che nei processi di criminalità organizzata gli imputati tentano generalmente sia di intimidire i testimoni, sia di eliminare i collaboratori di giustizia, e che questi ultimi si trovano sottoposti a numerosi quanto inutili (poiché volti ad accertare circostanze già note) esami dibattimentali, il legislatore del 1992 ha introdotto una norma emblematica della concezione oggi dominante a proposito delle finalità del processo".

⁵⁴ Cass., Sez. I, 27 luglio 2001, n. 29826.

Le esigenze di sicurezza menzionate devono costituire un parametro imprescindibile nella definizione delle misure di protezione e assistenza: “I cittadini devono avere la consapevole certezza che lo Stato si farà carico di garantire la loro sicurezza personale anche dopo che essi avranno esaurito il loro ruolo processuale”.⁵⁵

Sotto altro profilo, si può osservare come la decisione di collaborare con la giustizia, prima ancora che nel contesto processuale, assuma una valenza significativa su un piano socio culturale.

Si considerino anzitutto gli effetti che sortisce sulla comunità di riferimento e sulla società civile nel suo insieme: se da una parte la scelta di rinnegare il sodalizio mafioso di appartenenza offre la prova tangibile del fatto che è possibile distaccarsene, dall'altra esprime una discontinuità rispetto all'atteggiamento omertoso che sostiene l'organizzazione mafiosa e grazie al quale la stessa prospera.⁵⁶

La decisione dell'affiliato di rompere i legami con il proprio passato risulta al contempo estremamente dannosa per le stesse associazioni criminali: “I mafiosi temono soprattutto, correttamente dal loro punto di vista, il fatto in sé e non le conseguenze del fatto: temono la scelta della collaborazione, non soltanto il contenuto della collaborazione”.⁵⁷

Si teme, in particolare, la forza imitativa di una scelta di rottura pubblica -come tale riconoscibile da intranei e non- compiuta da chi, revocando il consenso prestato, “mette in discussione la credibilità esterna, il prestigio di cui la stessa organizzazione gode nel contesto territoriale dove esercita il suo potere criminale”.⁵⁸

Se sul fronte esterno la collaborazione mette in crisi l'esibizione del potere mafioso, su quello interno arreca un danno altrettanto grave per il sodalizio, che subisce la defezione del collaboratore e perde la possibilità di vedere affiliati i suoi figli.

Infatti, l'impatto della collaborazione è ancora maggiore rispetto alle nuove generazioni. Peraltro, come le potenziali nuove leve non provengono solo dalle famiglie mafiose, allo stesso modo i possibili fiancheggiatori non emergono unicamente dalla marginalità

⁵⁵ P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia* in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993, cit., pag. 87.

⁵⁶ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione conclusiva XVII Legislatura*, doc. XXIII n.38.

⁵⁷ G. PIGNATONE- M. PRESTIPINO, *Il Contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, a cura di G. SAVATTERI, Laterza, 2012, cit., p. 145.

⁵⁸ G. PIGNATONE- M. PRESTIPINO, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Laterza, 2019, cit., p. 52.

sociale, contraddistinta da forme più o meno esplicite di normalizzazione del crimine: attratti da promesse di arricchimento illecito, affiorano anche da ambienti insospettabili. In questo senso, l'esempio del collaboratore assume anche una valenza pedagogica, ed è utile, in prospettiva, a combattere anche la "borghesia mafiosa"⁵⁹, ovvero quella rete di soggetti, appartenenti al ceto medio-alto, che instaurano rapporti di connivenza e complicità con le organizzazioni mafiose, così contribuendo al consolidamento del loro potere.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, risulta agevole comprendere le ragioni per cui la collaborazione con la giustizia, vittoria sostanziale e simbolica dello Stato, si sia progressivamente affermata quale strumento irrinunciabile nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Tuttavia, non può ignorarsi il fatto che il modello collaborativo, nonostante l'apporto significativo che è in grado di assicurare all'accertamento giudiziario e la valenza educativa che gli è associata, si presti ad essere oggetto di critiche.

I profili problematici si manifestano in modo evidente soprattutto nell'ipotesi, peraltro statisticamente frequente, in cui la figura del collaboratore di giustizia coincide con quella del chiamante in correità.

La diffidenza che l'ordinamento giuridico manifesta in simili eventualità trova fondamento nella previsione di un corrispettivo riconosciuto al collaboratore, il quale, proprio in virtù di tale logica premiale, risulta potenzialmente animato da un interesse ulteriore rispetto alla mera esigenza di contribuire all'accertamento della verità.

Infatti, la prospettiva del conseguimento di un beneficio potrebbe indurlo, quantomeno in astratto, a rendere dichiarazioni parziali o non corrispondenti al vero.

Di qui, l'avvertita esigenza, da parte del legislatore prima e della giurisprudenza poi, di procedere ad un vaglio particolarmente accurato dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, che continuano ad essere ritenute veicolo di un sapere al quale non è possibile rinunciare per l'accertamento di reati particolarmente gravi quali quelli associativi.

⁵⁹ G.C. CASELLI, *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Melampo, 2009, cit., p. 50.

3. Sviluppi normativi della disciplina sui collaboratori di giustizia

Il percorso normativo che ha condotto all'emanazione, il 13 febbraio del 2001, della legge n. 45, di *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*, prende avvio a partire dagli anni '90, quando gli interventi legislativi volti ad incentivare la collaborazione processuale, inizialmente concepiti per contrastare il terrorismo di matrice politica, furono impiegati anche in chiave di contrasto alle organizzazioni mafiose.

In particolare, la prima applicazione dei principi del pentimento operoso a fatti di criminalità organizzata è rinvenibile nella legge 14 ottobre 1974 n. 497.⁶⁰

La suddetta legge, recante *Nuove norme contro la criminalità*, modificò l'art. 630 c.p., relativo al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una delle fattispecie delittuose in cui si esprimeva maggiormente la forza criminale delle organizzazioni terroristiche o eversive.

Vi inserì la previsione, per l'agente o il concorrente che si fosse adoperato in modo da consentire alla vittima di riacquistare la libertà senza il pagamento del riscatto, dell'applicazione delle pene previste per il delitto di sequestro di persona, disciplinato dall'art. 605 c.p., nell'ottica di premiare la condotta successiva atta ad incidere sull'offesa già concretizzatasi, impedendone il protrarsi.⁶¹

Seguì l'introduzione, in piena emergenza terroristica, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della pubblica sicurezza*, convertito con modifiche nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Tale disciplina normativa aveva previsto un trattamento sanzionatorio differenziato in tema di delitti di matrice terroristiche eversiva, che nello specifico era rappresentato da una normativa premiale per i collaboratori di giustizia, contrapposta ad una disciplina di rigore per i cd. "irriducibili", ossia coloro che si rifiutavano di collaborare.⁶²

⁶⁰ Sebbene il codice penale del 1930 già contemplasse forme di riconoscimento di condotte di ravvedimento attraverso la previsione di circostanze attenuanti legate a comportamenti di recesso attivo.

⁶¹ D. PARRINI, *L'evoluzione normativa premiale: decretazione d'urgenza antiterroristica e antimafia*, ADIR-L'altro diritto, 2007.

⁶² cfr. L. TESCAROLI, *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia*, Rubbettino editore, 2023, p. 7.

In questo modo, erano stati introdotti significativi sconti di pena e la non punibilità del colpevole come riconoscimento dell'utilità della collaborazione.

Sotto il primo profilo, si può considerare quanto previsto dal relativo art. 4, che prevedeva una riduzione di pena per i concorrenti in un delitto commesso per finalità di terrorismo o eversione che si fossero adoperati, dissociandosi dagli altri, per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero che avessero concretamente aiutato l'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Sotto il secondo, la disposizione di cui all'art. 5, che contemplava una specifica causa di non punibilità per colui il quale, al di fuori dei casi di cui all'art. 56 ultimo comma c.p., avesse volontariamente impedito l'evento e fornito elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione di eventuali concorrenti.

Lungo la stessa linea di intervento, il legislatore introdusse altre disposizioni incentivanti la collaborazione, prevedendo anzitutto, con la legge 30 dicembre 1980, n. 894, un'attenuante ad effetto speciale all'art. 630 c.p. riconducibile alle due ipotesi paradigmatiche anzidette, consistenti nell' "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori" oppure nel "collaborare sul piano processuale".⁶³

Dunque, con legge 29 maggio 1982, n. 304, stabiliva che sarebbero stati ancora più favorevoli gli effetti della collaborazione nei reati commessi con finalità di terrorismo o eversione.

Parallelamente si acquisivano le informazioni fondamentali per l'istruzione del c.d. maxiprocesso celebratosi a Palermo tra il 10 febbraio 1986 e il 30 gennaio 1992.

In questo contesto, una volta riconosciuta l'indubbia utilità processuale dei collaboratori di giustizia, emerse la necessità non solo di preservare il sistema da possibili strumentalizzazioni che avrebbero potuto delegittimare gli stessi collaboratori agli occhi dell'opinione pubblica⁶⁴, accrescendo la sfiducia nelle istituzioni, ma anche e soprattutto di garantire una tutela adeguata per i dichiaranti.

⁶³ R. BARTOLI- M. PELISSERO- S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli Editore, 2021, cit., p. 365.

⁶⁴ Come avvenne nel caso di Baldassarre di Maggio, che guidò gli inquirenti all'arresto di Totò Riina poi tornando, pur essendo sottoposto al programma di protezione, a riprendere la sua attività criminale.

Costoro, infatti, se da una parte non avrebbero più goduto della protezione che l'associazione mafiosa gli assicurava, dall'altra risultavano esposti, per effetto della collaborazione stessa, a possibili vendette da parte dei loro complici originari.

In questo senso, si può osservare come la previsione di misure volte a garantirne l'incolumità costituisse di per sé una forma di incentivo alla collaborazione: “[...] la sola previsione di benefici processuali non avrebbe sortito alcun effetto su chi conosceva i concreti rischi cui sarebbe andato incontro collaborando con la giustizia”.⁶⁵

Tuttavia, il profilo tutorio della disciplina fu oggetto di un intervento normativo organico solo dopo anni, a riprova di un iniziale sottovalutazione da parte del legislatore, verosimilmente riconducibile alla circostanza che le prime fattispecie di premialità processuale erano state concepite con finalità di contrasto al terrorismo, allora percepito come un fenomeno temporalmente circoscritto.

Si può infatti osservare come inizialmente, ad occuparsi della protezione dei collaboratori di giustizia, fossero gli stessi uffici dei pubblici ministeri che ne acquisivano le dichiarazioni.

L'immediatezza di questo contatto aveva condotto all'instaurazione di un rapporto tra inquirente e fonte- da alcuni definito “intimistico”⁶⁶- la cui prosecuzione risultava rispondente all'interesse di entrambi, posto che gli uni perseguivano finalità investigative, e gli altri ambivano a quelle garanzie di sicurezza che costituivano il loro massimo interesse.

Le implicazioni derivanti da tale prossimità, alimentata da aspettative reciproche, furono molteplici: ai rischi di disparità di trattamento tra soggetti che avessero compiuto la medesima scelta per la differente sensibilità del magistrato di volta in volta competente a decidere sull'istanza, si affiancavano i casi in cui la persona dell'inquirente, ritenuta adatta allo scopo per il suo prestigio, “non fosse presente o facilmente avvicinabile e movimentabile”⁶⁷ e di conseguenza la stessa intenzione di collaborare restasse inespressa.

⁶⁵ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, cit., p. 207.

⁶⁶ P. L. VIGNA, *La gestione giudiziaria del pentito: problemi deontologici, tecnici e psicologici*, in AA VV, *Chiamata in correità e psicologia del “pentitismo” nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992, p. 135.

⁶⁷ P. BORSELLINO, *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia*, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993, cit., p. 77.

Se si considerano altresì le criticità connesse alla permanenza nel circuito carcerario dei collaboratori, ambiente nel quale la loro incolumità personale avrebbe potuto essere seriamente compromessa e che per altro verso, si prestava a favorire una eventuale concertazione della versione dei fatti da offrire agli inquirenti, si può constatare come da più parti si auspicasse un intervento legislativo in materia.

La prima iniziativa legislativa intesa a disciplinare misure di protezione per i collaboranti per fatti riconducibili alla criminalità mafiosa fu rappresentata dal terzo comma dell'art. 1 *ter* - introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486- del d.l. 6 settembre 1982 n.629, convertito in legge 12. ottobre 1982 n.726, istitutiva dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa.

La disposizione in esame stabiliva che l'Alto Commissario avrebbe potuto adottare, o fare adottare agli uffici competenti, "tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso".⁶⁸

Sebbene in astratto fosse condivisibile la scelta del legislatore di attribuire ad un soggetto terzo la competenza in ordine all'adozione delle misure di protezione dei collaboratori, la disciplina, in sede applicativa, è risultata carente, non essendo stati regolamentati molti di quegli aspetti rivelatisi nella prassi assai incerti.⁶⁹

In particolare, dei profili di criticità si erano manifestati in relazione al carattere -non predeterminato- dei presupposti e del contenuto delle misure di protezione, che di conseguenza risultavano rimessi alle scelte discrezionali operate dall'Alto Commissario stesso.

L'avvertita esigenza di tipizzare le circostanze che avrebbero potuto legittimare l'adozione dei mezzi di tutela, unitamente alla necessità di elaborare una compiuta disciplina degli istituti di carattere premiale per i collaboratori in ambito mafioso,

⁶⁸ art. 1 *ter*, comma 3, Decreto-Legge *Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la criminalità mafiosa*, convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726.

⁶⁹ cfr. G. C. CASELLI - A. INGROIA, *Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d'emergenza*, a cura di V. GREVI, *Processo penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993, p. 219.

condusse poi alla introduzione di un nuovo quadro normativo in tema di protezioni e premialità.

Lo stesso si andò delineando grazie all'emanazione, nello stesso anno, del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991 n. 82, e del d.l. 13 maggio 1991, n.152, successivamente convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

Per quanto concerne il primo dei decreti-legge citati, recante *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*, si può rilevare come questo intervento normativo si sia contraddistinto soprattutto per avere tentato di superare le carenze procedurali emerse sul piano della tutela dei collaboratori di giustizia nel contesto della criminalità organizzata di stampo mafioso, avendo per la prima volta introdotto una disciplina organica in materia.

Già nella versione antecedente la riforma attuata con la legge n. 45 del 2001, il d.l. n. 8 del 1991 presentava il merito di avere puntualizzato, all'articolo 9, le condizioni per la sottoposizione a protezione: laddove la collaborazione prestata o le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio avessero esposto taluno⁷⁰ a grave ed attuale pericolo, sarebbe stato possibile adottare misure tutorie idonee ad assicurarne l'incolumità e, se necessario, l'assistenza.

Uno dei tratti distintivi della normativa era rappresentato dalla previsione di uno speciale programma di protezione, accessibile laddove l'applicazione delle misure ordinarie fosse risultata inidonea a garantire una tutela efficace del collaboratore, e purché i collaboratori avessero fornito o fossero disponibili a fornire "elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio".⁷¹

Tale previsione normativa condizionava l'accesso allo speciale programma di protezione alla capacità del soggetto di apportare un contributo informativo decisivo per lo sviluppo del procedimento penale, riflettendo la logica per la quale il grado di pericolo per

⁷⁰ Nella versione originaria de d.l. n. 8 del 1991, destinatari delle misure di protezione avrebbero potuto essere solo persone sottoposte ad indagini ed imputati. Con la legge di conversione n. 82 del 1991 la tutela fu estesa anche ai prossimi congiunti e ai conviventi e successivamente, con la legge n. 356 del 1992, anche ai condannati.

⁷¹ art 10 d.l. n. 8 del 1991.

l'incolumità del collaboratore risulta essere strettamente correlato alla portata del patrimonio conoscitivo messo a disposizione degli inquirenti.⁷²

La competenza a disporre l'attivazione dello speciale programma di protezione veniva centralizzata in capo ad una Commissione istituita *ad hoc*, incaricata di deliberare sulle istanze di ammissione presentate al di fuori dei casi di particolare urgenza, nei quali sarebbe stato competente il Capo della polizia, previa informativa al Ministro.

Se nella sua formulazione originaria, l'art 11 attribuiva la facoltà di presentare domanda alla Commissione all'Alto Commissario e al Prefetto, in seguito, con l'intervento normativo introdotto dall'art. 2, comma 2-quater, del d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, che ha sancito la soppressione della figura dell'Alto Commissario, la legittimazione è stata estesa anche al Procuratore della Repubblica, oltre che agli organi e agli uffici delegati dal Ministero dell'interno, restando invariata la competenza delle prefetture.

Va parimenti sottolineato che la disciplina in esame, in particolare all'art. 14, operava una chiara distinzione tra l'organo che avrebbe deciso sull'istanza di ammissione allo speciale programma di protezione, ossia la suddetta Commissione, e l'organo esecutivo deputato all'esecuzione concreta del medesimo, rappresentato dal Servizio centrale di protezione, con il quale il collaboratore sarebbe entrato in contatto diretto.

Inoltre, per scongiurare il rischio di un ricorso inflazionato allo speciale programma di protezione, la normativa ne aveva subordinato l'adozione ad una valutazione da svolgersi sulla base delle informazioni fornite nella proposta e relative alla gravità e all'attualità del pericolo, alle misure eventualmente già in atto e alle ragioni della loro inidoneità.

Al contempo, alla Commissione veniva imposto di tenere conto del parere formulato dal Procuratore della Repubblica in ordine al contributo che il collaboratore aveva offerto o avrebbe potuto offrire allo sviluppo delle indagini o al giudizio.⁷³

Infatti, come si evince dalla lettera dell'art 10 del d.l. n. 8 del 1991, possibili destinatari dello speciale programma di protezione avrebbero potuto essere non solo coloro che "abbiano fornito" ma anche quelli che "possano fornire" elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o del giudizio.

⁷² cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 95 ss.

⁷³ cfr A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, pp. 187 ss.

Risulta evidente che sebbene l'art. 9 avesse previsto che le misure di protezione, in generale, avrebbero potuto essere adottate previo accertamento di un pericolo non solo grave ed attuale, ma al quale l'interessato risultasse esposto per effetto della collaborazione, la disposizione successiva sembrava riguardare anche chi non avesse ancora reso dichiarazioni decisive.

A questo riguardo, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto accordare significato alla situazione in cui il potenziale collaboratore, pur non avendo ancora fornito dettagli determinanti ai fini delle indagini o del giudizio, avesse già iniziato a riferire agli inquirenti fatti di sua conoscenza, rendendo dichiarazioni tali da consentire "un giudizio prognostico positivo sulla importanza della collaborazione a venire".⁷⁴

Muovendo dal presupposto per cui il collaboratore di giustizia può essere tanto un soggetto in stato di libertà, quanto un soggetto *in vinculis*, appaiono degne di menzione anche le disposizioni del d.l. 8 del 1991 relative alla tutela dei collaboratori ristretti negli istituti penitenziari.

Tra queste, l'art. 13 aveva stabilito che laddove il collaboratore fosse stato sottoposto a fermo o arresto -ovvero ad una misura cautelare- e fossero ravvisabili gravi e urgenti motivi di sicurezza, avrebbe potuto essere custodito in luoghi diversi dal circuito carcerario per il tempo strettamente necessario alla definizione del programma di protezione.

Inspiegabilmente, la norma non prendeva in considerazione i detenuti che già stessero scontando la pena detentiva e coloro i quali fossero stati sottoposti ad una misura di sicurezza, nei casi in cui avessero deciso di collaborare, così determinando una lacuna normativa poi colmata dal legislatore del 1992 mediante l'introduzione dell'art. 13 *bis* nel d.l. n. 8 del 1991.⁷⁵

Elemento comune alle due disposizioni era rappresentato dalla circostanza che l'allontanamento dal circuito carcerario avrebbe potuto essere disposto solo se la Commissione fosse già stata investita della richiesta di adozione dello speciale programma di protezione.

In questa prospettiva, si può osservare come l'art 13 *ter*, introdotto anch'esso dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nel disciplinare l'applicazione dei benefici penitenziari per i

⁷⁴ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 103.

⁷⁵ Con art. 13 del d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge 7 agosto del 1992, n. 356.

collaboratori, da una parte presupponeva che all'organo amministrativo fosse già stata formulata la suddetta istanza, e dall'altra che avesse già deciso positivamente in merito alla stessa.

Infatti, stabiliva che le misure premiali sarebbero state accessibili solo alle persone "ammesse allo speciale programma di protezione".

In tal modo, nel tentativo di incentivare la collaborazione, l'autorità giudiziaria finiva per eccedere nella concessione dei benefici premiali, con il risultato di snaturare la funzione propria dello speciale programma e contribuire all'implosione del sistema di protezione stesso, fenomeno che costituì una delle principali ragioni dell'insuccesso di questa normativa, poi oggetto di riforma nel 2001.

In ordine al secondo dei decreti-legge sopra citati, il n. 152 del 1991, recante *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*, si evidenzia il fatto che abbia rappresentato lo strumento normativo tramite il quale sono state introdotte, per la prima volta, disposizioni di carattere premiale per i collaboratori di giustizia in relazione a delitti di mafia.

Il parallelismo tra criminalità mafiosa e criminalità terroristica -risultante dai relativi lavori preparatori⁷⁶- rappresenta ciò che ha orientato il legislatore verso una risposta normativa speculare, fondata sull'esigenza, comune ad entrambi i fenomeni, di promuovere forme di collaborazione interna, ritenute imprescindibili per l'efficacia dell'azione investigativa e processuale.

Così l'art. 8 del d.l. 152 del 1991 prevedeva una diminuzione di pena per l'imputato per associazione di tipo mafioso⁷⁷ che, dissociandosi dagli altri, si fosse adoperato per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori "anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

⁷⁶ D. PARRINI, *L'evoluzione normativa premiale: decretazione d'urgenza antiterroristica e antimafia*, ADIR-L'altro diritto, 2007.

⁷⁷ O per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste nell'art 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso.

Si noti che la principale differenza di tale disposizione rispetto al modello preesistente, rappresentato dall'art. 4 del d.l. n. 625 del 1979 sopra citato, risiede nella previsione di una sola forma tipica di condotta- consistente nell'impedimento di conseguenze ulteriori- rispetto alla quale la collaborazione processuale rileva come modalità eventuale di realizzazione.

Infatti, da una parte il legislatore ha voluto specificare che la condotta volta ad interrompere l'*iter* criminoso può anche estrinsecarsi nel concreto contributo alle attività di indagine e alla cattura dei complici⁷⁸, e dall'altra ha previsto come imprescindibile il requisito della dissociazione dal sodalizio criminale di riferimento ai fini dell'applicazione dello sconto di pena.

Sotto quest'ultimo profilo, non sembra che sorgano problemi rispetto all'ipotesi in cui all'imputato venga contestato l'art 416 *bis* o diverso delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, posto che in entrambi i casi si presuppone che il soggetto sia stato parte dell'organizzazione criminale, e che quindi l'atto di dissociazione debba consistere nel recesso dal vincolo associativo, che costituisce un *quid pluris* rispetto alla semplice collaborazione.⁷⁹

Più critico appare invece il caso in cui in cui la *deminutio* debba applicarsi ai delitti commessi “al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose”, dove la condotta di dissociazione appare sovrapponibile a quella collaborativa.

Anche in questo caso, tuttavia, sembra che la differenza rispetto alla mera collaborazione risieda “nella rottura del *pactum sceleris*”⁸⁰, risultando evidente che in questa ipotesi, come nelle precedenti, la diminuzione di pena possa essere applicata solo laddove l'attività delittuosa non sia completamente esaurita.

Peraltro, atteso che il sistema di incentivazione premiale della collaborazione di giustizia non si esaurisce nella previsione di fattispecie contenenti sconti di pena da applicare al momento dell'irrogazione della sanzione, operando, con un notevole significato strategico, anche nella fase esecutiva della pena, si possono considerare gli articoli 4 *bis*

⁷⁸ cfr. S. LUPO, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, 1996, p. 67

⁷⁹ cfr. G. C. CASELLI- A. INGROIA, *Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d'emergenza*, a cura di V. GREVI, *Processo Penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993, p. 213.

⁸⁰ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, cit., p. 209.

e 58 *ter* della legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dall'art. 1 del d.l. 152 del 1991.

Mediante la previsione delle suddette disposizioni, il legislatore da una parte ha inasprito il regime detentivo riservato ai detenuti per delitti di particolare allarme sociale, e dall'altra ha introdotto delle deroghe in favore dei medesimi soggetti per il caso in cui si determinino nel senso di collaborare con l'autorità giudiziaria.

In merito all'art 4 *bis*, si può osservare come la disposizione rappresenti il simbolo di un vero e proprio “doppio binario tra condannati per reati comuni e condannati per reati appartenenti alla criminalità organizzata ed eversiva”⁸¹ che trova fondamento nella presunzione di pericolosità del detenuto, a sua volta correlata alla natura del reato commesso.

Nella sua attuale versione, la norma contempla diversi gruppi di delitti interessati da preclusioni all'accesso dei benefici penitenziari formulate secondo una prognosi di pericolosità “decescente”⁸² del relativo autore, e il cui superamento è legato all'assolvimento di diversi oneri dimostrativi.

Tra questi, il maggiormente discusso è quello previsto nella prima fascia di delitti contemplati, inclusiva di quelli più gravi, che prevede che le misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concesse ai detenuti ed internati per tali delitti solo nei casi in cui “collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58 *ter* della presente legge”.

Si tratta di una previsione che è stata oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale nel 2019⁸³ quando la Consulta, adita per la mancata concessione, nel caso di specie, del beneficio di cui all'art. 30 ord. penit., pur giudicando non irragionevole la presunzione in sé, ritenuta fondata sulla plausibile correlazione tra mancata collaborazione e persistenza dei legami con l'organizzazione criminale, ha tuttavia rimosso il carattere assoluto della stessa, ammettendo che potesse essere vinta da una prova contraria.

⁸¹ G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, Zanichelli, VIII edizione, cit., p. 795.

⁸² F. SIRACUSANO, *Il doppio binario penitenziario*, in E. MEZZETTI- L. LUPARIA DONATI, *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, cit., p. 1057.

⁸³ Corte Cost., sentenza n. 253 del 2019.

In particolare, laddove si scelga di non collaborare, la concessione dei permessi premio risulta possibile allorché siano acquisiti elementi tali da fare escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Secondo quanto previsto dalla lettera del comma 1 *bis* del medesimo articolo nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2022, diverso regime probatorio vigeva invece per i detenuti per i quali la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 *ter* risultasse essere oggettivamente impossibile, inesigibile o irrilevante, posto che per questi casi la norma richiedeva la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto criminale.

Pertanto, il condannato per reati ostativi che fosse rimasto "silente suo malgrado"⁸⁴ avrebbe dovuto sottostare a regole dimostrative meno rigorose.

Si segnala che tale differenziazione non è stata ritenuta irragionevole dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 20 del 2022 ha ritenuto che il carattere volontario della scelta di non collaborare valesse a configurare un oggettivo sintomo di allarme, tale da imporre maggiore severità in sede di verifica.

Ad oggi, i requisiti che l'art 58 *ter* ord. penit. delinea rispetto alla collaborazione piena-ovvero quella che, intervenuta anche dopo la condanna, abbia sortito effetti sotto il profilo della prevenzione dei reati e dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità- risultano pure degradabili⁸⁵, ancorché sul punto sia intervenuta la riforma operata con d.l. 162/2022⁸⁶, che si caratterizza per l'aver introdotto delle condizioni piuttosto stringenti a questo riguardo, che "rendono la introdotta relatività della presunzione di pericolosità soltanto apparente".⁸⁷

Il progressivo susseguirsi degli interventi normativi testimonia l'importanza che il legislatore ha attribuito non solo all'esigenza di approntare un sistema di protezione efficace per i collaboratori di giustizia, ma anche al ruolo strategico degli istituti premiali, diretti ad incentivare la collaborazione dei soggetti organici ad un sodalizio criminale, siano essi in stato di libertà o di detenzione.

⁸⁴ La Corte costituzionale ancora su permessi premio e mancata collaborazione con la giustizia: non è irragionevole, anche dopo la sentenza 253/2019, il diverso regime probatorio previsto per chi è silente "per scelta" e chi "suo malgrado", Sistema Penale, 2022.

⁸⁵ cfr. F. SIRACUSANO, *Il doppio binario penitenziario* in E. MEZZETTI- L. LUPARIA DONATI, *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, p. 1062.

⁸⁶ convertito con modifiche dalla legge 199 del 2022.

⁸⁷ S. PETTINACCI- R. DI NICOLA, *Art. 4 bis o.p. Una reformatio in peius? Cronache di una norma annunciata*, Diritto di Difesa, 2023.

Attualmente, la disciplina vigente in materia è rappresentata dalla legge 13 febbraio 2001 che, frutto di un *iter* parlamentare lungo e complesso, si pone in un rapporto di continuità rispetto al passato, in quanto modificativa ed integrativa della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Si noti come la stessa, recante *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*, abbia avuto il merito di codificare per la prima volta la figura del testimone di giustizia, il cui trattamento sino ad allora era nella prassi indistintamente equiparato a quello del collaboratore.⁸⁸

4. Confronto tra figure: il testimone di giustizia.

Sebbene la legge n. 45 del 2001 costituisca il quadro normativo di riferimento tanto per i collaboratori di giustizia quanto per i testimoni, risulta opportuno sottolineare che si tratta di due figure profondamente distinte l'una dall'altra, nonché il fatto che solo con l'innesto degli articoli 16 *bis* e 16 *ter* nella testo della legge n. 82 del 1991 sia stato attribuito autonomo rilievo giuridico al testimone di giustizia.

Quest'ultimo si identifica in un soggetto del tutto estraneo ad ambienti malavitosi che, per senso civico o sensibilità istituzionale, informa gli inquirenti di fatti costituenti reato assumendosi il rischio di esporre sé stesso e i propri familiari a possibili ritorsioni da parte di gruppi criminali.⁸⁹

Viceversa, il collaboratore di giustizia si caratterizza per essere parte organica di un sodalizio criminale dal quale decide di dissociarsi rendendo dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria inerenti la struttura dell'organizzazione criminale e le attività illecite perpetrate dai suoi affiliati.

Ne consegue che la figura del testimone di giustizia, rispetto a quella del collaboratore, si connota per il fatto che egli non riveste la qualifica di *intraneo* alla consorteria criminale.⁹⁰

⁸⁸ Camera dei deputati, Documentazione per l'esame di Progetti di legge, *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia* A.C. 3500, Scheda di lettura n. 484, XII Legislatura.

⁸⁹ *Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, Ministero dell'Interno, secondo semestre 2015 e primo semestre 2016.

⁹⁰ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 197 ss.

L'estraneità dei testimoni di giustizia rispetto ai circuiti criminali è stata altresì rimarcata dal legislatore del 2001, che all'art. 12 ha previsto l'inserimento, all'interno del d.l. n.8 del 1991, della disposizione⁹¹ che li definisce come coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato- c.d. testimone-vittima- ovvero di persona informata sui fatti o di testimone- c.d. testimone-terzo- "purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa".

La norma menzionata ha dunque indicato i requisiti necessari per il conseguimento di tale *status*, che si sommano a quello -fondamentale per l'applicazione delle misure di tutela- rappresentato dalla sussistenza, per il dichiarante, di una grave, attuale e concreta situazione di pericolo.

Con riferimento al contenuto e alla qualità delle informazioni fornite, la medesima norma, al secondo comma, dispone che le dichiarazioni rese dal testimone possano riferirsi a qualsiasi tipologia di reato e parimenti prevede che assumano rilievo tutte le volte in cui siano attendibili, "pur non essendo anche di notevole importanza".⁹²

Si evidenzia inoltre che ai fini del riconoscimento della qualifica di testimone, sono stati introdotti parametri più stringenti dalla legge 11 gennaio 2018, n.6, *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia* che, intervenuta al fine di superare le criticità evidenziate dalla prassi applicativa di disposizioni originariamente concepite per i soli collaboratori di giustizia, ha abrogato gli articoli 16 *bis* e 16 *ter* del d.l. n.8 del 1991.

In questa prospettiva, come si può evincere dalla formulazione dell'art. 2 della suddetta legge, il legislatore del 2018 ha voluto chiarire che non deve sussistere alcuna contiguità con contesti criminali ri-definendo il testimone come colui il quale non abbia riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede, non abbia rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col contesto criminale su cui rende dichiarazioni e non sia o non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione delle stesse.

Il requisito dell'assenza delle misure di prevenzione viene così riproposto al fine di scongiurare il rischio che siano le stesse associazioni mafiose a trarre vantaggio, per il

⁹¹ art 16 *bis* del d.l. 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n.82.

⁹² L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 117.

tramite di soggetti interessati da un giudizio di pericolosità sociale, dalle misure di carattere economico previste per la testimonianza.⁹³

Merita altresì particolare attenzione la specificazione per cui la qualità di testimone di giustizia non è esclusa da comportamenti del soggetto derivanti dall'assoggettamento verso i singoli ovvero verso le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, oltre a quella per cui nemmeno potrebbe esserlo in forza di meri rapporti di parentela, affinità o coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi.⁹⁴

Per quanto concerne la protezione dei testimoni di giustizia, la novella del 2018 prevede che si articoli in misure di tutela, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo, rispettivamente disciplinate dagli articoli 5, 6 e 7.

A questo riguardo, si può rilevare che se la legge n. 82 del 1991, nel concepire il sistema di protezione basandosi sul c.d. principio della mimetizzazione anagrafica, abbia considerato come ordinari sia il cambio di identità che l'attuazione delle misure di protezione in località protetta, con l'intervento del 2018 si sia invece privilegiato il mantenimento del testimone nella località di origine.

Tale cambio di prospettiva risulta evidente dall'incipit del secondo comma dell'art. 4 della stessa legge, che stabilisce: “Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte”.

Si segnala che modifica si inserisce in un'ottica di maggiore personalizzazione e proporzionalità delle misure di protezione per i testimoni, ponendosi in netta discontinuità rispetto all'anelasticità del sistema previgente, che aveva dato origine a evidenti situazioni paradossali, prima tra tutte quella per cui l'allontanamento dal luogo di origine veniva disposto anche laddove il contributo del testimone fosse apparso qualitativamente inidoneo a giustificare l'attuazione.

Pertanto, veniva considerato indifferibile un ripensamento della disciplina “*a fortiori* nei confronti dei testimoni di giustizia ai quali, estranei da un rapporto sinallagmatico, nessun adempimento e nessun sacrificio può essere imposto”.⁹⁵

⁹³ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 125 ss.

⁹⁴ art. 2, comma 1, l. c, legge 11 gennaio 2018, n.6.

⁹⁵ *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, XIII Legislatura, Doc XIII, n. 4.

La legge del 2018 parimenti dispone che le speciali misure di protezione possano essere applicate, se ritenute necessarie e salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti ad un grave, attuale e concreto pericolo in ragione del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia, denominati dalla medesima norma come “altri protetti”.⁹⁶

Si tratta di una previsione resasi necessaria per il fatto che la prassi ha dimostrato che spesso chi si determina nel senso di denunciare fatti delittuosi, per esserne stato testimone oculare o vittima, coinvolge con la propria scelta anche familiari e conviventi.

In generale, i testimoni di giustizia sono soggetti dall'identità sociale più varia: imprenditori oppressi dal racket, vittime di usura, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i contatti con l'organizzazione criminale.

Tra costoro, si può menzionare Piero Ivano Nava, il quale, all'epoca direttore commerciale, in data 21 settembre 1990, assistette casualmente all'omicidio del giudice Rosario Livatino, perpetrato ad Agrigento da esponenti del sodalizio mafioso noto come *Stidda*.

La sua denuncia tempestiva, che consentì l'identificazione dei responsabili dell'agguato, poi condannati, rese necessaria la sua sottoposizione a misure di protezione in un contesto giuridico ancora privo di una normativa organica in materia, che fu introdotta soltanto con il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con la legge 15 marzo 1991, n. 82.

La sua scelta costituisce un esempio di legalità senza precedenti -che gli è valsa il riconoscimento pubblico e istituzionale di “pioniere”⁹⁷ dei testimoni di giustizia- proprio perché compiuta per puro senso del dovere.

A questo riguardo, si consideri che i testimoni che hanno avvertito disinteressatamente il dovere morale di offrire il loro contributo all'accertamento di gravi fatti delittuosi appresi per caso, dall'emanazione del d.l. n. 8 del 1991 ad oggi, non sono stati molti.

Più spesso, il testimone di giustizia è un soggetto *borderline*, che instaura con l'associazione mafiosa un rapporto che potrebbe apparire ambiguo: lui stesso, per condizionamento ambientale, potrebbe rivolgersi al referente mafioso per richiedere il permesso per avviare un'attività commerciale, impegnandosi al pagamento del pizzo.

⁹⁶ Art. 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n.16.

⁹⁷ *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, Per la memoria di Rosario Livatino pubblicazione di atti e documenti, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 21, cit., p. 12.

Ovvero, indipendentemente dalla sua origine, potrebbe volere intrattenere rapporti con il sodalizio perché ritiene di potere trarne una serie di vantaggi in termini di protezione o, ad esempio, di aggiudicazione di lavori in danno di altre imprese.

In entrambi i casi, il protrarsi nel tempo dell'interazione con gli affiliati gli consentirà di venire a conoscenza, per poi riferirne, della struttura dell'associazione mafiosa, così dando luogo al paradosso per cui tanto più consistente sarà la contiguità con gli ambienti criminali, tanto più alta sarà la possibilità di divenire testimone di giustizia.⁹⁸

4.1 Segue: l'informatore di polizia

Si differenzia dalla figura del collaboratore di giustizia anche quella dell'informatore di polizia, disciplinata dall'articolo 203 c.p.p. e rispetto alla quale nella prassi giornalistica e giudiziaria è invalsa l'espressione di *confidente*.⁹⁹

La norma in parola tutela la riservatezza dell'identità degli informatori e del contenuto delle informazioni dagli stessi rese riconoscendo ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -ai quali vengono accomunati gli appartenenti ai servizi di sicurezza- la prerogativa di non rivelare i nomi dei propri informatori confidenziali.

Esclude qualsiasi possibilità per il giudice di obbligare i medesimi soggetti a fornire le relative indicazioni e contestualmente stabilisce che se i medesimi “non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate”.¹⁰⁰

La disposizione in esame riflette una *ratio* composita, che si sviluppa su tre piani distinti ma complementari, ed inerenti: la tutela della riservatezza e dell'incolumità personale delle fonti confidenziali, la salvaguardia del rapporto fiduciario tra soggetti ivi indicati e

⁹⁸ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C.SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 197 ss.

⁹⁹ Cass., 7 novembre 2007, n. 46023: “Gli informatori della polizia giudiziaria, da individuarsi nei *confidenti* [...]”

¹⁰⁰ cfr. Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*: “Il materiale probatorio proveniente dai confidenti di polizia, infatti, in quanto di norma assunto nel segmento dell'attività investigativa più lontano e refrattario al controllo giurisdizionale, è oggettivamente pericoloso e inaffidabile, tanto più quando venga acquisito in forma mediata; da qui l'obbligatorietà della diretta escussione del confidente, se ne vengano indicate le generalità”.

rispettivi informatori¹⁰¹ e, più in generale, dell'efficacia dell'azione investigativa, e infine la garanzia del principio del contraddittorio, garantito dall'art. 111 della Costituzione.

Deve parimenti rilevarsi che la disposizione normativa, non definendo in maniera puntuale la figura del c.d. confidente di polizia, ha determinato una lacuna cui ha inteso sopperire la giurisprudenza.

In particolare, la Cassazione lo ha qualificato come colui che – di regola dietro compensi in denaro o in vista di altri vantaggi – fornisce occasionalmente, ma con sistematicità, notizie riservate alle Forze dell'ordine.¹⁰²

Con successiva pronuncia, la Suprema Corte ha affinato la propria ricostruzione, precisando che in ordine alla configurabilità della veste soggettiva di informatore - confidente, si pongono come imprescindibili due requisiti.

Il primo “è costituito dal carattere di segretezza, derivante dall'intento del dichiarante di rimanere nell'anonimato per ragioni di opportunità e di sicurezza personale”.¹⁰³

Il secondo, dal rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il confidente e le forze di polizia, cioè fra chi fornisce e chi riceve una determinata notizia: “Il confidente si identifica con chi ha un rapporto tendenzialmente stabile con la polizia giudiziaria, sinallagmatico, nel senso che, a fronte di informazioni ricevute, l'inquirente è in qualche modo tenuto al segreto sulla rivelazione della identità del delatore”.¹⁰⁴

Per meglio inquadrare la figura, si può altresì considerare il fatto che i Giudici di legittimità abbiano chiarito che la tutela di cui all'art. 203 c.p.p. può essere accordata all'informatore di polizia solo quando le dichiarazioni dallo stesso rese concernano la condotta penalmente rilevante di soggetti terzi, e sempreché oggetto della *notitia criminis* non sia proprio la rivelazione stessa, posto che se così non fosse si legittimerebbe il confidente a commettere il reato di calunnia.¹⁰⁵

In questa prospettiva, si può identificare l'informatore di polizia in colui che, mosso da interessi economici o altri vantaggi, fornisce informazioni utili alle Forze dell'Ordine, delle quali verosimilmente è a conoscenza per via della sua vicinanza al medesimo ambiente in cui è maturato il reato, a condizione che la propria identità rimanga anonima.

¹⁰¹ cfr. H. BELLUTA- M. GIALUZ- L. LUPÀRIA, *Codice sistematico di procedura penale*, VII edizione, Giappichelli, 2024, pp. 203-204.

¹⁰² Cass., 7 novembre 2007, n. 46023.

¹⁰³ Cass., Sez. VI, Sentenza n. 31739, 23 maggio 2003.

¹⁰⁴ Cass., Sez. VI, Sentenza n. 42566, 13 giugno 2017.

¹⁰⁵ Cass., Sez. VI, Sentenza n. 39232, 7 ottobre del 2004.

Si deve pertanto escludere che la posizione dello stesso possa essere assimilata a quella del collaboratore di giustizia: per quanto una collaborazione rimasta circoscritta all'ambito dell'attività di polizia sia auspicabilmente proficua, rimane una confidenza destinata a rimanere segreta per legge.¹⁰⁶

In questo senso, si era anche espresso Giovanni Falcone durante il Convegno tenutosi a Courmayeur nell'aprile del 1986, nel corso del quale, soffermandosi sulla profonda differenza tra il collaboratore e il confidente, aveva definito l'anonimo delatore come colui il quale “rimane nell'ombra continuando ad operare nell'ambiente della malavita, da cui attinge le notizie che poi fornisce – spesso in modo incompleto ed interessato – alla polizia” proprio per rimarcare il fatto che questo soggetto, e differenza del collaboratore di giustizia, risulta essere ancora prossimo ad ambienti criminali.

Il passaggio da confidente a collaboratore implica quindi tanto che la collaborazione avvenga in sede processuale, dovendosi tradurre in dichiarazioni utilizzabili a fini probatori, quanto l'inserimento del dichiarante in un sistema di protezione ed incentivi che valga a sancirne la definitiva estraneità dal contesto malavitoso.

¹⁰⁶ Cass., Sez I, Sentenza n. 45593 del 29 dicembre 2010.

CAPITOLO II

1. Le novità introdotte dalla legge n. 45 del 2001 e le condotte collaborative

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, avente ad oggetto la disciplina concernente la protezione e il trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia, ha introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa anteriormente in vigore, rappresentata dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, configurandosi come l'attuale riferimento normativo in materia.

Gli interventi effettuati dalla novella sul testo del d.l. n. 8 del 1991, tuttavia, non hanno snaturato l'impianto originario del sistema normativo sino ad allora elaborato, che è rimasto sostanzialmente invariato nei suoi elementi portanti.

Infatti, sul presupposto per cui solo una normativa che concede benefici e che al contempo protegge e sostiene, anche economicamente, il dichiarante, rende effettivamente percorribile il percorso collaborativo, il modello normativo continua ad essere fondato sui due pilastri -distinti ma complementari¹⁰⁷- della premialità e della protezione.

Piuttosto, le modifiche ed integrazioni sono state concepite per superare gli aspetti critici riscontrati nella concreta attuazione della disciplina originaria.

Tra le principali distorsioni applicative emerse nell'esperienza operativa, si evidenzia quella manifestatasi nell'abuso dell'adozione delle misure di protezione disposte d'urgenza dal Capo della polizia.

Sul punto, si consideri che nelle intenzioni del legislatore queste avrebbero dovuto rappresentare un possibile antecedente rispetto alla proposta avanzata alla Commissione, da impiegare ogni qualvolta i tempi della procedura ordinaria fossero risultati incompatibili con la necessità di garantire tutela immediata.

Ciononostante, non solo in alcuni casi se ne fece ricorso senza che poi seguisse un'istanza formulata all'organo decisionale, ma anche quando questa veniva effettuata, spesso la preventiva adozione delle misure di protezione precludeva la possibilità di adottarne di

¹⁰⁷ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C.SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 1 ss.

diverse, con la conseguenza che il ruolo della Commissione veniva ridotto “ad una postuma ratifica di scelte compiute da altri”.¹⁰⁸

Si può altresì rilevare come i motivi di insuccesso della precedente normativa fossero in massima parte ascrivibili al fallimento della soluzione della sussidiarietà dello speciale programma di protezione.

Invero, sebbene lo stesso sia stato concepito come uno strumento di tutela di carattere eccezionale, in concreto si è rivelato soggetto ad un utilizzo improprio e diffuso, come si può evincere dal dato per cui, nel dicembre del 1996, gli individui così protetti erano più di settemila.¹⁰⁹

Tale circostanza si spiega considerando l’esponentiale aumento delle scelte di collaborazione, verosimilmente dovuto all’interdipendenza tra l’ammissione allo speciale programma e i benefici penitenziari, istituita dalla norma di cui all’art. 13 *ter* del predetto decreto legge, la quale, avendo prospettato la possibilità di lasciare il carcere, aveva reso più appetibile la scelta dissociativa.

La suddetta correlazione comportava plurime implicazioni, posto che anzitutto accadeva che gli organi proponenti, per evitare che gli interessati si dissuadessero dal cooperare, si trovassero a dover sovrastimare il grado di pericolo cui risultavano esposti al fine di garantirne l’ammissione allo speciale programma di protezione e, conseguentemente, l’accesso alle misure alternative alla detenzione.

Parimenti si profilava il rischio che l’ammissione allo speciale programma diventasse l’*escamotage* per evitare la pena carceraria¹¹⁰ e che, tramite questa via, autori di gravi delitti rimanessero in libertà.

Al contempo, la prospettiva di fruire di norme premiali e tutorie estremamente favorevoli aveva reso concreta la possibilità che taluni soggetti rendessero dichiarazioni non veritiere pur di diventare collaboratori.

In effetti alcuni, per non essere esclusi dai benefici, “non hanno esitato a tentare di concertarle con altri o a determinare una sospetta *progressione accusatoria*”¹¹¹ mediante

¹⁰⁸ R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 126.

¹⁰⁹ Ministero dell’Interno, *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione*, II semestre 1996.

¹¹⁰ C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, 2002, cit., p. 341.

¹¹¹ L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 61.

le cosiddette dichiarazioni a rate, ovvero frammentarie o dilazionate nel tempo, rendendo così imprescindibile un'attenta verifica processuale della loro attendibilità.

Dunque, si imponeva come necessaria una riforma dell'intero quadro normativo, che era apparso problematico sotto diversi punti di vista.

In primo luogo, il funzionamento del sistema secondo ritmi sovradimensionati aveva reso evidente il fatto che lo speciale programma di protezione avrebbe dovuto essere applicato solo nella misura in cui le esigenze di tutela del collaboratore non avrebbero potuto essere soddisfatte diversamente.

Pertanto, veniva introdotto dalla novella un meccanismo di gradualità delle misure di protezione¹¹² che, articolato in diversi livelli di tutela, si presentava come maggiormente adatto a controllare le molteplici intensità di rischio.

Tra le misure di protezione ordinarie e lo speciale programma di protezione, già disciplinati nella versione originaria del d.l. n. 8 del 1991, sono state inserite le speciali misure di protezione.

Queste ultime, che sono applicabili laddove risulti l'inadeguatezza delle prime, si caratterizzano per essere suscettibili di attuazione congiunta allo speciale programma di protezione nei casi in cui "non risultino adeguate alla gravità ed attualità del pericolo".¹¹³

Sul versante dell'ammissione ai benefici penitenziari, nel tentativo di ricercare un punto di equilibrio tra esigenze di prevenzione generale e di disciplina premiale¹¹⁴, si dispone che la concessione della liberazione condizionale e della detenzione domiciliare, possa essere accordata ai collaboratori purché sia stata espiata almeno una soglia minima di pena.

Tra le novità più salienti apportate dal legislatore del 2001, si segnala altresì la fissazione di criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni, attuata tramite la previsione del termine di centottanta giorni, decorrenti dalla manifestazione dell'intento collaborativo, entro i quali l'interessato deve rendere all'Autorità Giudiziaria tutte le informazioni in suo possesso.

¹¹² Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione sull'attività svolta, XVIII Legislatura, Doc. XXIII n. 37.

¹¹³ cfr. art. 9, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come sostituito a seguito dell'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

¹¹⁴ cfr. A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, pp. 215 ss.

Si tratta di una disposizione, di cui all'art. 16 *quater* dell'attuale d.l. 15 gennaio 1991, che al terzo comma prevede che le dichiarazioni così rese debbano essere documentate in un c.d. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Quest'ultimo è stato concepito, una volta ravvisata l'opportunità di procedere ad una cristallizzazione dei contenuti della collaborazione, quale primo strumento atto a garantire la genuinità delle dichiarazioni rese dall'interessato, o quantomeno la non contaminazione delle stesse, posto che in più occasioni si è avuto motivo di dubitare della loro spontaneità. In questa stessa prospettiva si collocano le norme che dispongono l'isolamento del collaboratore sino a quando questo non abbia riferito, entro sei mesi, tutte le informazioni in suo possesso, nonché "la revoca delle misure tutorie e assistenziali accordate al collaboratore *indegno* e la revisione dei processi nei quali siano state concesse riduzioni di pena conseguenti ad una falsa, incompleta o reticente collaborazione".¹¹⁵

Si consideri il fatto che l'irrigidimento della disciplina¹¹⁶ si sia tradotto in una serie di disposizioni dal carattere disincentivante che ha inciso negativamente sul grado di appetibilità della normativa in parola, di fatto arginando la crescita del numero dei collaboratori.

Sempre in un'ottica restrittiva, la riforma *de qua* ha stabilito che le fattispecie di reato in ordine alle quali è sollecitata la collaborazione sono, oltre a quelle dirette all'eversione dell'ordine democratico, quelle di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., segnando così una discontinuità rispetto all'originaria normativa.

Questa, infatti, al medesimo art. 9 prevedeva che la condotta collaborativa avrebbe dovuto svilupparsi nei procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 380 c.p.p., ossia quelli eterogenei tra loro e non sempre riconducibili alla categoria dei delitti di criminalità organizzata¹¹⁷- per i quali è previsto come obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'intento del legislatore del 2001 di razionalizzare il sistema previgente, maturato sulla base dell'esperienza del decennio di applicazione della precedente disciplina, si è poi estrinsecato nella scelta di disancorare il momento premiale da quello tutorio.

¹¹⁵ M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, cit., p. 7.

¹¹⁶ Quale risultante anche dalla previsione che preclude che la revoca della custodia cautelare o la sua sostituzione con altra misura meno afflittiva siano disposte per il solo fatto dell'intervenuta collaborazione, cfr. art. 16-*octies* attuale d.l. n. 8 del 1991, *Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione*.

¹¹⁷ cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, p. 195.

L'elisione di questo nesso, che inopportuno aveva caratterizzato la prima versione della normativa, è avvenuta per effetto dell'abrogazione dell'art. 13 *ter* e dell'introduzione dell'art. 16 *nonies*, dedicato ai benefici penitenziari.

La norma, che non prevede più che tra i presupposti per accedervi debba esservi la titolarità di un programma di protezione, subordina la concessione degli stessi alla proposta o al parere che i Procuratori generali presso le Corti d'appello interessati, o il Procuratore nazionale antimafia, avanzano alla magistratura di sorveglianza.

Quest'ultima, che a tal fine deve vagliare il ravvedimento dell'interessato, l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'importanza della collaborazione, risulta investita di un potere valutativo connotato da ampi margini di discrezionalità.¹¹⁸

Invece, per quanto concerne la funzione degli organi giudiziari inquirenti, si segnala che in tema di attivazione dei meccanismi di protezione, a questi spettano compiti sia propositivi che consultivi.¹¹⁹

In via principale, l'iniziativa per l'adozione delle speciali misure è conferita all'organo giudiziario requirente, ovvero al P.M. titolare dell'indagine, il cui ruolo rimane centrale nell'ambito dell'attuale impianto normativo, sebbene risulti ridimensionato per effetto della riforma del 2001, che valorizza quello del Procuratore generale e del Procuratore nazionale antimafia.¹²⁰

In particolare, il Procuratore della Repubblica, che si configura quale primo destinatario delle delazioni dell'interessato, una volta ricevuta la manifestazione di volontà di collaborare con la giustizia, "dovrà attivarsi per rendere concreta l'offerta dello Stato [...] in un rapporto con il dichiarante che lo vede impegnato in una costante attività intellettuale di ricostruzione del narrato".¹²¹

Egli sarà anzitutto tenuto a sciogliere la riserva sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'accesso alle misure tutorie e premiali, dovendo cioè accertare, prima di procedere con la proposta di ammissione alle misure di protezione da inoltrare alla

¹¹⁸ A. CICALA, *Lo speciale regime dell'accesso ai benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011.

¹¹⁹ *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, Relazione sull'attività svolta, XVIII Legislatura, Doc. XXIII n. 37.

¹²⁰ cfr. art. 11 dell'attuale d.l. n. 8 del 1991.

¹²¹ M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, cit., p. 4.

Commissione centrale, che le dichiarazioni rese dall'aspirante collaboratore rivestano i caratteri normativamente previsti.

A questo riguardo, rileva la disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 8 del 1991 come modificato dalla legge n. 45 del 2001, rubricato *Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione*.

La norma anzitutto stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate alle persone che versano in una situazione "grave e attuale di pericolo"¹²² per effetto di condotte di collaborazione tenute in relazione ad uno dei delitti sopra indicati.

In secondo luogo, dispone che le dichiarazioni rese dall'interessato debbano presentare le caratteristiche di cui al relativo comma terzo, e che le speciali misure di protezione siano accessibili a condizione che risultino inadeguate le ordinarie misure di tutela.¹²³

Per quanto riguarda l'individuazione delle situazioni di pericolo, il comma sesto prevede si debba tenere conto, oltre che della qualità e rilevanza delle dichiarazioni riferite, "anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi".¹²⁴

Risulta evidente il fatto che, a tal fine, non può prescindersi da un approfondito livello di conoscenza della storia del dichiarante e dell'organizzazione criminale di appartenenza, senza il quale la narrazione non potrebbe essere correttamente decodificata dal suo necessario interprete.

Con riferimento alle caratteristiche delle condotte collaborative, il comma terzo dispone che ad assumere rilievo siano le dichiarazioni rese in sede di collaborazione che presentino una intrinseca attendibilità nonché i caratteri della novità¹²⁵ o della completezza o che per altri elementi risultino particolarmente importanti a fini investigativi o processuali.

¹²² cfr. art. 9, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come sostituito a seguito dell'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

¹²³ Adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, ovvero dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria laddove trattasi di detenuti o internati.

¹²⁴ cfr. art. 9, comma 6, attuale d.l. n. 8 del 1991.

¹²⁵ A. SPATARO, *Per i collaboratori di giustizia legge scoraggia-collaborazioni*, in *Diritto e Giustizia* n. 9, 2001, sul punto sottolinea l'ambiguità del requisito della novità, il quale potrebbe finire per sminuire le collaborazioni successive- spesso molto utili nelle indagini relative ai reati associativi- e sembrerebbe essere inconciliabile con il principio giurisprudenziale della c.d. "convergenza del molteplice".

Introducendo questa previsione, il legislatore ha chiaramente inteso circoscrivere l'adozione delle misure di protezione ai soli soggetti che siano in grado di apportare elementi significativi per la disarticolazione delle organizzazioni criminali.

Proprio perché la collaborazione rilevante è solo quella che riguarda ipotesi di reato molto gravi e, in via generale, di tipo associativo¹²⁶, ad oggi la possibilità di accedere alle misure di protezione è meno ampia rispetto al passato.

Al contempo, il requisito della *notevole importanza* delle dichiarazioni rese può essere apprezzato tanto con riferimento ad indagini già avviate o a giudizi già in corso, quanto in funzione della loro potenziale utilità rispetto alle attività di investigazione sulle strutture, le condotte, le finalità e i collegamenti delle organizzazioni criminali.¹²⁷

In questo modo, si attribuisce una rilevanza anche alla collaborazione che non risulti essere collegata al procedimento penale: “L’innovazione è significativa perché agevola la prevenzione e la investigazione anziché attribuire alla collaborazione solo un ruolo di ‘sostegno’ probatorio su singoli fatti processuali e alla polizia giudiziaria solo conseguenti compiti di ‘verifica’ delle dichiarazioni”.¹²⁸

In ogni caso, dalla formulazione della disposizione emerge chiaramente come le semplici condotte di dissociazione, se non accompagnate alle menzionate caratteristiche, non possono dare luogo ad alcun tipo di misura di protezione speciale.

La norma prevede altresì, al quinto comma, che tali misure protettive possano essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con i soggetti sopra indicati ovvero che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo in ragione delle relazioni intrattenute con le medesime persone.¹²⁹

Superata positivamente la fase dedicata agli accertamenti sulle caratteristiche della collaborazione, l'autorità competente avanza la proposta di ammissione alle speciali

¹²⁶ cfr. art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p.

¹²⁷ Art. 9, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45: “Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicco-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni”.

¹²⁸ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 113.

¹²⁹ Al contempo chiarendo che, laddove difetti una stabile coabitazione, il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio di per sé non è in grado di determinare l'applicazione delle misure.

misure di protezione alla Commissione centrale, la quale, sulla scorta di quanto rappresentato nella stessa, decide in ordine ai provvedimenti da adottare.

2. La Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione

Per quanto concerne l'individuazione degli organi legittimati a decidere sulle proposte di protezione pervenute, si rilevi che, in linea rispetto a quanto previsto dal d.l. n. 8 del 1991 nella sua versione originaria, le misure di protezione ordinarie rimangono di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza se si tratta di collaboratori in stato di libertà mentre, laddove trattasi di detenuti, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, afferente al Ministero della Giustizia.

La c.d. *Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*, di cui all'art. 10 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato a seguito degli interventi del 2001 e del 2018, è invece competente ad adottare tanto le speciali misure di protezione, quanto lo speciale programma.

Sotto questo punto di vista, può considerarsi che dal 1991 il legislatore, perseguendo il fine di assicurare omogeneità di criteri e uniformità di trattamento in ordine all'ammissione e alla definizione dei contenuti dei programmi di protezione, affida ad un organo collegiale centralizzato il processo decisionale in materia.¹³⁰

Tale organo amministrativo, costituito con un decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro della Giustizia, a seguito della novella del 2001 vede confermata la sua posizione di centralità nell'ambito della procedura di protezione, il cui schema non risulta alterato nemmeno per effetto della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, che si limita ad innovarne la composizione.

A questo riguardo, è possibile considerare quanto previsto dall'art. 9, comma primo, lettera *a*, della legge n. 6 del 2018, che rispetto alla previgente disciplina, la quale già disponeva che la Commissione fosse presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'Interno e composta da due magistrati e da cinque funzionari, introduce la figura di un

¹³⁰ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C.SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 44 ss.

Avvocato dello Stato tra i suoi membri, la nomina di un vicepresidente scelto al suo interno, e la costituzione di una Segreteria¹³¹ per lo svolgimento dei compiti di istruttoria e supporto amministrativo.

Inoltre, secondo l'inciso -di cui al secondo periodo del comma 2 *bis* dell'art. 10 dell'attuale testo del d.l. n. 8 del 1991, già contemplato nella sua versione precedente- nella scelta dei membri della Commissione bisogna preferibilmente attingere “tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristicoversivo”.

Si tratta di una previsione attraverso la quale il legislatore ha inteso evitare la confusione tra attività investigativa e di protezione, ovvero che i magistrati impegnati nella raccolta del patrimonio di conoscenze criminali dell'ex intraneo potessero essere condizionati dall'esigenza di tutelarne l'incolumità.

Tuttavia, il criterio dettato dalla legge per l'individuazione dei componenti della Commissione centrale si presta ad una lettura flessibile, posto che la disposizione in esame si limita soltanto ad orientare la loro scelta, suggerendo di evitare che ricada su magistrati inseriti in uffici che svolgono indagini.

La stessa non esclude che in alcuni casi la medesima decisione potrebbe rivelarsi opportuna, in quanto rispondente alla finalità, parimenti perseguita dalla norma, di disporre di un organo tecnicamente qualificato e informato sull'evoluzione dei fenomeni criminali.¹³²

Peraltro, il rafforzamento dell'autonomia della Commissione si è anche attuato dotando la stessa degli strumenti necessari per potere assumere delle decisioni “consapevoli”¹³³, come si può evincere dalla lettura dei commi secondo e terzo dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991.

¹³¹ cfr. art 9, comma 1, l. b della legge 11 gennaio 2018, n.6, che sostituisce il primo periodo del comma 2 *quater* dell'art. 10, d.l. n. 8 del 1991 come modificato dalla legge n. 45 del 2001, con il seguente: “Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni.”

¹³² cfr. L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, pp. 83-84.

¹³³ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 134.

Queste disposizioni le attribuiscono un potere autonomo di integrazione nella raccolta delle notizie utili, che si estrinseca nella possibilità di svolgere un'attività istruttoria, di acquisire atti, indicazioni e informazioni da organi amministrativi e giudiziari, e di procedere all'audizione sia delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere, che di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza.

Una volta ricevuta la proposta, la Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.¹³⁴

Al ricorrere di situazioni caratterizzate da particolare gravità del pericolo e urgenza di provvedere, può disporre, anche in assenza della proposta, in vista di questa e su richiesta dell'organo legittimato a formularla, un piano provvisorio di protezione¹³⁵, la cui adozione, nella prassi, viene generalmente richiesta non appena i collaboratori di giustizia manifestano la volontà di rendere dichiarazioni.

Si tratta di una misura urgente, suscettibile di diventare definitiva, e che decade se entro centottanta giorni non si procede nelle forme ordinarie.¹³⁶

L'organo collegiale è infatti tenuto a pronunciarsi sulla proposta avanzata in ordine all'ammissione alle speciali misure di protezione o allo speciale programma, la cui esecuzione sarà poi affidata al Servizio Centrale di Protezione.

3. Il Servizio centrale di protezione e i N.O.P.

Ai sensi dell'art. 14 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato per effetto della legge 13 febbraio 2001, n. 45, il Servizio Centrale di Protezione viene definito come la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione Centrale del Ministero dell'Interno.¹³⁷

¹³⁴ cfr. art 13, comma 1, d.l. n. 8 del 1991.

¹³⁵ Ai sensi del primo comma dell'art. 13, la proposta deve contenere l'indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare, dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza, nonché delle circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere.

¹³⁶ cfr. art. 13, comma 1, d.l. n. 8 del 1991.

¹³⁷ Camera dei Deputati, Servizio studi, *Dossier COST250*, XVII Legislatura.

Istituito il 14 gennaio 1993 con decreto del Ministro dell'Interno nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, vede la sua competenza circoscritta alla gestione del solo programma speciale, essendo l'attuazione e l'esecuzione delle speciali misure di protezione, di nuova introduzione, affidate ai Prefetti e alle Autorità di pubblica sicurezza del luogo di attuale residenza del soggetto protetto.

Il Servizio è suddiviso in due sezioni autonome, dedicate l'una ai collaboratori e l'altra ai testimoni di giustizia, secondo una strutturazione che si presenta idonea a rafforzare, anche sotto il profilo organizzativo, la protezione di secondi.¹³⁸

Queste sono affiancate da due uffici di area, rispettivamente preposti agli adempimenti contabili e alla gestione generale, con competenza, in quest'ultimo caso, oltre che in materia di assistenza finanziaria, sanitaria e legale degli aventi diritto, anche relativa al cambio delle generalità e alla documentazione di copertura.

Si segnala che le ultime due ipotesi consistono in misure anagrafiche finalizzate a garantire la sicurezza dei soggetti protetti: nel primo caso, il cambio delle generalità viene attuato, conformemente alle procedure indicate nel d.lgs 29 marzo 1993, n. 119, secondo criteri di assoluta segretezza.

L'art. 15 dell'attuale d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, dispone infatti che il predetto cambiamento possa essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno -emesso di concerto con il Ministro della giustizia- garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

Il documento di copertura viene invece rilasciato su autorizzazione data dal Servizio Centrale di Protezione¹³⁹ al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma.

Non avendo una corrispondenza anagrafica, può essere utilizzato "esclusivamente in costanza dello speciale programma di protezione e per sole finalità di mimetizzazione nel territorio"¹⁴⁰, non potendo, invece, essere impiegato per il compimento di alcun negozio giuridico.

¹³⁸ A. LAUDATI, *Servizio di protezione: verso un obiettivo di qualità*, in Guida dir., n. 11, 2001.

¹³⁹ cfr. art. 13, comma 11, d.l. 15 gennaio 1991, n.8 come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

¹⁴⁰ Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, II semestre 2018.

Parimenti si può osservare che il Servizio, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalga dei nuclei operativi di protezione, sue articolazioni periferiche che costituiscono l'interfaccia tra il sistema tutorio e le persone protette.

Nell'ambito dei medesimi, si riscontra la stessa distinzione nella gestione dei collaboratori e dei testimoni, dal momento che i soggetti sottoposti a protezione intrattengono rapporti con personale di tipo diverso, a seconda della loro connotazione.

Tale separazione "risponde ad un'esigenza avvertita da tempo. Si tratta infatti di due tipologie di persone che provengono da ambienti sociali ed esperienze di vita diametralmente opposte. Le difficoltà riscontrate nell'adattarsi ad un'esistenza *blindata* e le aspettative del dopo protezione sono quindi molto diverse."¹⁴¹

Peraltro, la differenza di gestione risulta tuttavia circoscritta alla fase assistenziale della protezione, mentre non è applicata all'esecuzione delle misure di tutela vere e proprie, che il legislatore affida agli organi territoriali delle forze di Polizia.

La mancata sovrapposizione delle funzioni di tutela con quelle assistenziali¹⁴² è stata più volte indicata come un punto debole del sistema¹⁴³, dal momento che non agevola l'elaborazione di una strategia omogenea ed uniforme per la sicurezza di testimoni e collaboratori.

Le possibili disfunzioni operative, nella pratica, vengono superate attraverso la previsione di forme di coordinamento tra il Servizio Centrale di Protezione e le forze di Polizia territoriali, nonché in virtù dei rapporti che il personale addetto al Servizio intrattiene con la Commissione Centrale, l'Amministrazione penitenziaria e le Autorità giudiziarie, volti ad assicurare un coerente raccordo anche degli impegni processuali.

¹⁴¹ Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione*, I semestre 2001.

¹⁴² cfr. art 13, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n.8 come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

¹⁴³ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 94 ss.

4. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione rappresenta una delle novità introdotte dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che all'art. 14 ha disposto l'inserimento, nell'originario testo del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, della previsione di cui all'art. 16 *quater*, che attualmente disciplina l'istituto.

Si tratta di uno strumento dichiaratamente introdotto per contrastare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, che interviene all'inizio della collaborazione, e la cui redazione costituisce il presupposto per l'ammissione alle misure tutorie o premiali.

Si evidenzia che il tentativo di realizzare una cristallizzazione delle dichiarazioni rese in sede di collaborazione fosse già stato esperito nel 1994, tramite l'introduzione della previsione del c.d. *verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione*¹⁴⁴, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 687, recante *Norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione*.

Nella sostanza, si trattava di una dichiarazione di intenti con la quale l'interessato, oltre a manifestare la volontà di collaborare, avrebbe dovuto esporre, "quantomeno sommariamente, i dati utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori".¹⁴⁵ Tuttavia, la redazione dell'atto, al tempo, era stata concepita non tanto per garantire la maggiore affidabilità dei collaboratori, quanto invece per consentire alla Commissione centrale di selezionare le domande di protezione sulla base del rischio ravvisato per l'incolumità del dichiarante, desumibile dalle circostanze che rendeva note.

Infatti, sebbene dovesse essere allegato alla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione e quindi dovesse essere compilato in tempi compatibili con quelli che contraddistinguono tali procedimenti, il verbale non avrebbe dovuto essere redatto entro un termine specifico.

Inoltre, nemmeno era prevista alcuna conseguenza per il caso in cui si fosse successivamente accertata la lacunosità dei racconti del collaboratore, che invece

¹⁴⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. n. 687 del 1994, "Il verbale delle dichiarazioni preliminari è sostituito dal *verbale di informazioni ai fini delle indagini* quando il soggetto proposto risulta estraneo a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti".

¹⁴⁵ cfr. art. 2, comma 2, d.m. n. 687 del 1994.

rappresenta ciò che può “effettivamente funzionare da incentivo a racconti maggiormente attendibili”.¹⁴⁶

La circostanza che la menzionata finalità venisse in concreto perseguita attraverso una condivisione delle informazioni rese dal collaboratore, sino a qual momento esclusivo appannaggio della magistratura inquirente, diede luogo un conflitto di attribuzione poi risolto dalla Corte Costituzionale.¹⁴⁷

Investita della questione, la Consulta decise per il parziale annullamento della disposizione in esame, ritenendola contraria all’art. 112 della Costituzione nella parte in cui imponeva al P.M. la redazione del verbale, mentre non accolse la censura concernente l’obbligo di trasmissione dello stesso, stante la possibilità di differire tale adempimento in presenza di specifiche ed eccezionali esigenze.¹⁴⁸

Attualmente, non è previsto che il verbale illustrativo dei contenuti della dichiarazione debba essere inviato alla Commissione centrale, dovendo soltanto darsi atto dell’avvenuta redazione dello stesso nella proposta di ammissione.¹⁴⁹

Ne consegue un distacco tra chi raccoglie le dichiarazioni dei collaboratori e ne valuta la rilevanza processuale e chi, invece, sulla base delle stesse, decide sull’ammissione alle misure di tutela.

Sul punto, risulta decisivo sia il ruolo della Direzione Nazionale Antimafia, che attraverso i pareri che formula, funge da tramite tra la Commissione centrale e le Autorità giudiziarie, sia del P.N.A., al quale la normativa riconosce un vero e proprio potere istruttorio in materia¹⁵⁰, in linea con le attribuzioni conferitegli ex 371 *bis* c.p.p.

Per quanto riguarda l’attuale disciplina del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, si segnalano alcune delle innovazioni che la contraddistinguono rispetto alla sua versione precedente.

Merita una particolare menzione l’introduzione dell’obbligo, per la persona che ha manifestato la volontà di collaborare, di rendere dichiarazioni sulle proprie conoscenze criminali entro il termine di 180 giorni.

¹⁴⁶ R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 175.

¹⁴⁷ Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 420.

¹⁴⁸ cfr. art. 2, comma 2, d.m. n. 687 del 1994.

¹⁴⁹ Non risultando le attuali soluzioni normative in materia inclini a vocazioni centralizzate.

¹⁵⁰ cfr. artt. 11, comma 6, 16 *octies* e 16 *nonies* d.l. 15 gennaio 1991, n.8, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

Più precisamente, il primo comma dell'art. 16 *quater* dispone che entro il termine massimo, l'interessato debba anzitutto riferire “tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori”.

Si può notare come il legislatore, secondo un'interpretazione aderente al dato letterale, sembri volere imporre all'interessato di riferire tutto ciò che sa solo in caso di dichiarazioni sollecitate dagli inquirenti.

Infatti, prescrivendo che, nell'ambito dei fatti di cui è a conoscenza e sui quali non è interrogato, debba riferire solo di quelli “di maggiore gravità e allarme sociale”, ovvero di quelli sostanzialmente considerati indimenticabili, implicitamente starebbe ammettendo che in questa ipotesi il soggetto possa omettere di indicare episodi minori.

Se si aderisse a tale prospettiva, si dovrebbe concludere che laddove successivamente dovessero emergere vicende di minore importanza, queste sarebbero comunque pienamente valutabili, nel senso che non rientrerebbero nella prescrizione di cui all'art 16 *quater*, comma nono, che preclude l'utilizzazione processuale delle dichiarazioni tardive.¹⁵¹

Tuttavia, la distinzione tra i fatti di maggiore allarme sociale e quelli di minore gravità, delineata dallo stesso legislatore, è stata sostanzialmente cassata dalla giurisprudenza.¹⁵²

La Cassazione, sul punto, si è pronunciata distinguendo il concetto di dichiarazione “integrativa” e “specificativa”, utilizzabile anche una volta decorso il termine di sei mesi, da quello della dichiarazione del tutto nuova, non consentita.¹⁵³

A questo riguardo, si evidenzia che, avendo il verbale illustrativo una funzione ricognitiva dei contenuti della collaborazione, della quale perimetra l'ambito¹⁵⁴, risulta assolutamente fisiologico che i successivi interrogatori servano a specificare le circostanze già esposte in quella sede.

¹⁵¹ Art. 16 *quater*, comma 9: “Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità”.

¹⁵² M. PRESTIPINO GIARRITTA, *Il verbale illustrativo della collaborazione nel sistema della L. N. 45/2001*, IVRIS ANTIQVI HISTORIA, Fabrizio Serra Editore, 2011, p. 102.

¹⁵³ Cass., sez. I, 8 marzo 2007, *Torni*.

¹⁵⁴ M. FUMO, *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tra velleità di riforma e resistenze del sistema*, in Cass. pen., 2003.

Pertanto, il termine non si riferisca a quelle affermazioni che siano state rese in risposta a richieste di chiarimenti ulteriori avanzate dagli inquirenti e relative ad episodi già riferiti nei termini di legge o a soggetti responsabili di episodi già denunciati.

Il comma primo dispone altresì che il verbale illustrativo debba contenere le informazioni necessarie perché possa procedersi all'individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali il dichiarante stesso o "altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente".

In merito, si può osservare che nell'ambito degli impegni che il collaboratore deve assumere quando è ammesso alle misure di protezione, alla lettera *e* del secondo comma dell'art. 12 del d.l. 15 gennaio 1991, n.8 -come sostituito in seguito alla legge del 2001- figura quello per il quale è tenuto, oltre che a "specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona"¹⁵⁵, anche a versare il denaro frutto di attività illecite.

Tali disposizioni si spiegano considerando le critiche cui aveva dato luogo la prassi applicativa della precedente disciplina, la quale, non prescrivendo alcun obbligo di indicazione in questo senso, aveva consentito che i collaboratori ammessi alle misure tutorie o premiali potessero continuare a disporre delle ricchezze accumulate in ragione della loro appartenenza a sodalizi criminali.¹⁵⁶

Le norme introdotte per questi motivi, peraltro, indirettamente perseguono l'obiettivo di realizzare un miglioramento qualitativo delle informazioni, dal momento che è improbabile che un soggetto che non abbia sinceramente preso le distanze dal proprio passato, sia disponibile a privarsi dei proventi derivanti dalle attività illecite precedentemente svolte.

Sempre con riferimento al contenuto del verbale illustrativo, il quarto comma dell'art. 16 *quater* prevede che il dichiarante debba attestare di non essere in possesso di notizie o informazioni inerenti altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità, mentre il quinto dispone che debba indicare i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

Sotto quest'ultimo profilo, si segnala l'intervento del legislatore del 2001, volto a dissipare i dubbi relativi all'istituto dei colloqui investigativi ed evitare il collaboratore,

¹⁵⁵ E a specificare le altre utilità delle quali dispone direttamente o indirettamente.

¹⁵⁶ D. PARRINI, *La collaborazione processuale nell'ordinamento italiano: prima e dopo la legge 45/01*, ADIR- L'altro diritto, 2007.

specie se in stato di detenzione, potesse essere condizionato da contatti sospetti o da pressioni idonee a condizionarne le dichiarazioni.

Se da una parte la novella prevede che questi siano vietati se il soggetto *in vinculis* abbia manifestato la volontà di collaborare e stia rendendo dichiarazioni da inserire nel verbale¹⁵⁷, dall'altra li consente fino a che non sia intervenuta la dichiarazione di intenti. Al contempo, rimane salvo l'obbligo, per colui che in un secondo momento voglia assumere lo *status* di collaboratore, di indicare quelli già intrattenuti.

In ordine all'oggetto del verbale illustrativo, può parimenti considerarsi il disposto del comma sesto dell'art. 16 *quater*, ai sensi del quale le informazioni da documentare "sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza" e non riguardano le quelle che il soggetto abbia desunto "da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili".

Il dichiarante risulta pertanto esonerato dall'obbligo di riferire notizie che per la loro genericità possono al massimo rappresentare aspetti suscettibili di sviluppi investigativi. La norma, da questo punto di vista, riproduce il precetto di cui all'art. 194 comma 3 c.p.p.¹⁵⁸, a conferma della rilevanza delle regole che informano la disciplina della testimonianza nella redazione del verbale illustrativo.

Si tratta di una "previsione di chiusura"¹⁵⁹ rispondente a tre diverse finalità: in primo luogo di garanzia dei terzi accusati, dal momento che impedisce che possano essere avanzate accuse prive di specificità, in secondo di tutela del collaboratore, perché preclude che possa perdere i benefici della collaborazione per non avere riferito accuse generiche, ed infine risulta altresì rispondente ad una finalità investigativa, consentendo che gli elementi generici riferiti dal dichiarante possano comunque valere come spunti di investigazione.

Per quanto concerne i destinatari dell'istituto, si evidenzia anzitutto che la Cassazione - prima che sul punto intervenisse la legge n. 6 del 2018- aveva già escluso che dovesse

¹⁵⁷ cfr. art 13, commi 14 e 15, d.l. 15 gennaio 1991, n.8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

¹⁵⁸ art. 194, comma 3, c.p.p.: "Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti".

¹⁵⁹ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, cit., p. 131.

redigersi il verbale quando gli interlocutori degli inquirenti fossero stati semplici testimoni.¹⁶⁰

Si tratta di una conclusione cui è ragionevole pervenire se si valorizzano le differenze tra le due figure e si considera che la mancanza di un interesse personale nella collaborazione con la giustizia dovrebbe indurre ad escludere che vadano estese ai testimoni le cautele pensate per l'acquisizione delle conoscenze degli ex affiliati.

Tale soluzione risulta anche coerente con la *ratio* dell'istituto in esame, che è stato concepito quale strumento atto a selezionare i collaboratori in considerazione del fatto che mirano a conseguire le misure tutorie e premiali previste dalla legge.

In questa stessa prospettiva, appare significativa anche la norma relativa al divieto di utilizzazione delle dichiarazioni tardive, di cui al comma 9 dell'art. 16 *quater*.

La medesima, infatti, disponendo che le dichiarazioni tardive “non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante”, ammette che possano essere utilizzate nei confronti di chi quelle stesse dichiarazioni ha reso, sostanzialmente presupponendone il coinvolgimento nel procedimento penale.

Anche la giurisprudenza¹⁶¹, ai fini dell'applicazione del limite temporale, ha rilevato la distinzione tra dichiarazioni rese *contra se* e *contra alios*, considerando soltanto queste ultime soggette al termine massimo, con una soluzione che si spiega considerando una sorta di “alone di sospetto di falsità che circonda le dichiarazioni contro i terzi rese fuori termine”.¹⁶²

Sempre con riferimento all'inutilizzabilità processuale di cui all'art. 16 *quater*, comma 9, si evidenzia che nel progetto di riforma della materia, risalente al 1997, non era previsto che il decorso dei centottanta giorni precludesse al giudice la possibilità di tenere conto delle dichiarazioni tardivamente rese.

Infatti, laddove fossero emersi episodi nuovi rispetto a quelli indicati nel verbale, le relative rivelazioni avrebbero potuto essere valutate una volta giustificata la loro

¹⁶⁰ Cass., Sez II, 21 novembre 2002, *Bertuca*.

¹⁶¹ Cass., Sez. V, 13 marzo 2002, *Bagarella*.

¹⁶² M. PRESTIPINO GIARRITTA, *Il verbale illustrativo della collaborazione nel sistema della L. N. 45/2001*, IVRIS ANTIQVI HISTORIA, Fabrizio Serra Editore, 2011, cit., p. 102.

indispensabilità ed indicati gli elementi idonei ad escludere che la sincerità della deposizione fosse stata compromessa.¹⁶³

La precedente disposizione, inoltre, concerneva le dichiarazioni rese oltre il tempo utile sia in sede di interrogatorio che di esame, diversamente da quella attuale, che riferendosi soltanto a quelle rese innanzi al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, non riguarda le rivelazioni su episodi nuovi, che emergono per la prima volta nel contraddittorio tra le parti, le quali saranno quindi liberamente utilizzabili nel contesto dibattimentale.¹⁶⁴

Circoscritto l'ambito della norma, si può osservare come il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni tardive rese nella fase delle indagini preliminari, abbia dato luogo ad una discorde interpretazione in seno alla Cassazione stessa.

Secondo un primo orientamento¹⁶⁵, che predilige un'esegesi per cui la locuzione "prova dei fatti" va intesa in senso stretto -escludendo che al concetto possano ricondursi anche le attività compiute prima del dibattimento- le dichiarazioni tardive sarebbero inutilizzabili solo ai fini del giudizio, non anche durante la fase delle indagini preliminari. Ne consegue che in questa prospettiva, i racconti resi fuori termine potrebbero valere non solo come input per l'avvio di attività investigative, ma anche come sostegno per la richiesta di applicazione di una misura cautelare, di natura personale o reale.

Viceversa, un secondo gruppo di decisioni¹⁶⁶, che propende per una lettura opposta dell'espressione, considera come prove anche i dati che costituiscono la base logica dei provvedimenti con i quali vengono disposte le misure cautelari, e per questa via esclude che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia fuori termine siano utilizzabili durante le indagini preliminari.

In questa stessa prospettiva, si colloca una sentenza della Cassazione, che dopo avere affermato che i racconti resi dal collaboratore fuori termine sono inidonei, a fini probatori, tanto nella fase dibattimentale, quanto nel contesto procedimentale delle indagini preliminari, e ancor di più nell'ambito del procedimento cautelare, precisa che "la loro inutilizzabilità non spiega alcun effetto sul potere - dovere del P.M., in quanto titolare

¹⁶³ art. 16 *ter*, comma 5, disegno di legge Napolitano-Flick, *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni in favore delle persone che prestano testimonianza*, 1997.

¹⁶⁴ Cass., Sez. V, 6 novembre 2007, *Galletta*; Sez. VI, 22 gennaio 2008, *Aparo*.

¹⁶⁵ Cass., Sez. V, 23 settembre 2003, *Dedato*; Sez. V, 13 maggio 2004, *Milioni*; Sez. I, 15 dicembre 2005, *Cammarata*; Sez., IV, 15 novembre 2007, *Scadigna*.

¹⁶⁶ Cass., Sez. II, 26 giugno 2003, *La Mantia*; Sez. I, 15 ottobre 2003, *Abruzzese*; Sez. I, 21 dicembre 2005, *Marchisciana*; Sez. I, 1 aprile 2008, *Pettinato*.

dell'azione penale -il cui esercizio è obbligatorio in presenza di una notitia criminis- di compiere accertamenti sul loro contenuto".¹⁶⁷

Al riguardo, si evidenzia che risulta inspiegabile il fatto che i risultati ottenuti grazie agli accertamenti svolti sulla base delle dichiarazioni tardivamente rese, ovvero che ne sono logicamente e causalmente conseguenti, in questa prospettiva non verrebbero travolti anch'essi dall'inutilizzabilità iniziale.¹⁶⁸

A dirimere il contrasto insorto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno avallato la tesi secondo la quale la sanzione di cui al comma nono dell'art. 16 *quater* avrebbe un carattere non assoluto, bensì relativo o parziale.¹⁶⁹

Infatti, la stessa riguarda solo le dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla P.G., e non anche quelle rese al giudice, e ne ammette l'impiego sia *contra se*, sia in ogni caso in cui sopravvenga una ragione di irripetibilità dell'atto.

Nella stessa sede è stato poi accolto l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'espressione "prova dei fatti" va riferita unicamente al momento della valutazione nel merito del materiale probatorio formato in giudizio.

Dunque, è stato posto il principio di diritto per cui l'inutilizzabilità opera solo con riferimento al dibattimento e non anche nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.¹⁷⁰

Tale soluzione interpretativa appare l'unica in linea con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost, in quanto formulata prendendo le mosse dal presupposto per cui l'assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine non si può ritenere *contra legem*, non rinvenendosi nella legge alcuni divieto per il Pubblico Ministero e per la P.G. di raccogliere le informazioni per utilizzarle a fini investigativi.

Ne consegue che la dichiarazione potrà allora essere impiegata per attivare mezzi di ricerca della prova, come le perquisizioni e le intercettazioni, i cui risultati restano comunque pienamente utilizzabili.¹⁷¹

¹⁶⁷ Cass., Sez. I, 20 settembre 2006, *Arangio Mazza*.

¹⁶⁸ M. PRESTIPINO GIARRITTA, *Il verbale illustrativo della collaborazione nel sistema della L. N. 45/2001*, IVRIS ANTIQVI HISTORIA, Fabrizio Serra Editore, 2011, p. 103.

¹⁶⁹ S.U. Cass, 25 settembre 2008, *Magistris*.

¹⁷⁰ S.U. Cass, 25 settembre 2008, *Magistris*.

¹⁷¹ cfr. L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, p. 137.

Parimenti si segnala che la *ratio* della norma si coglie considerando che delle conoscenze tardivamente riversate sull’Autorità Giudiziaria non si può tenere conto non tanto perché rese in una fase non garantita del procedimento penale, quale è quella delle indagini preliminari, quanto invece per la presunzione per cui tutti i racconti che non siano stati comunicati entro il termine prestabilito e che esulino dai fatti esposti nel verbale illustrativo, siano inattendibili e, proprio per tale motivo, non suscettibili di impiego processuale.¹⁷²

Infatti, il collaboratore sa “di dover raccontare tutto ciò di cui è a conoscenza entro sei mesi. Se non si attiene a questa regola di condotta non può essere considerato credibile. E questo giudizio si ripercuote inevitabilmente sulle sue dichiarazioni [...]”¹⁷³

Tuttavia, posto che un simile comportamento omissivo sembra in qualche misura suggerire una revisione critica anche dei racconti pregressi, non si spiega la ragione per cui vadano escluse solo le dichiarazioni tardive e non anche quelle tempestive.

In questo senso, la formulazione della norma continua a suscitare molteplici perplessità, come quella scaturente dalla circostanza per cui l’impiego nei confronti di altri dei racconti tardivi non operi se *in bonam partem* e nei casi di irripetibilità.

Delle contraddizioni possono altresì ravvisarsi tra l’incipit del comma primo- “Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione”- e il comma settimo dell’art. 16 *quater*, che dispone che le speciali misure di protezione “non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate”¹⁷⁴ qualora entro il termine di centottanta giorni il dichiarante non renda tutte informazioni che la legge prevede debbano essere contenute nel verbale illustrativo.

Si tratta di una formulazione che lascia intendere che la tutela possa essere accordata anche prima della redazione dell’atto, e questa conclusione pare trovare conferma nell’art. 12, 1. b del d.l. n. 8 del 1991, che nell’ambito degli impegni che il collaboratore assume

¹⁷² cfr. R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 199 ss.

¹⁷³ R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 199.

¹⁷⁴ art. 16 *quater*, comma 7, decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8: “Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”; cfr. art. 20, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n.6, recante *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, ai sensi del quale “Il comma 3 dell’articolo 12 e il capo II-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono abrogati”.

al momento della sottoscrizione delle speciali misure, prevede anche quello a “sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”.

Inoltre, sebbene la previsione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive sia indicativa della rilevanza che tale adempimento riveste nel contesto del procedimento amministrativo che ha luogo innanzi alla Commissione centrale, si sottolinea che tale centralità non ne condiziona la natura¹⁷⁵, che resta quella di un atto di indagine.

Alla medesima conclusione era giunta la Consulta quando, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che prevedeva l’obbligo di redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione, aveva disatteso l’opposta ricostruzione avanzata dall’Avvocatura dello Stato, che ne sosteneva la natura di atto amministrativo.¹⁷⁶

A favore della menzionata qualificazione depongono altresì la circostanza per cui è la legge stessa a qualificarlo indirettamente come tale¹⁷⁷, nonché il contesto procedimentale in cui viene formato.

Il verbale viene infatti redatto dal Pubblico Ministero o, su delega dello stesso, dalla polizia giudiziaria.

Si evidenzia altresì il fatto che il percorso narrativo che inizia una volta manifestatasi la volontà di collaborare, vede il dichiarante rendere dichiarazioni che si connotano per essere intrise di giudizi di valore, in quanto inevitabilmente condizionate dalle sue abilità dialettiche e di ragionamento, oltre che dalla sua cultura di base.¹⁷⁸

Di qui, l’importanza e la delicatezza del ruolo degli inquirenti, che con capacità critica dovranno verificare se le conoscenze dell’aspirante collaboratore rivestono i caratteri previsti dalla legge per l’adozione delle misure tutorie, le quali appaiono di interesse vitale per il dichiarante e per i suoi familiari.

Sempre in merito alla redazione del verbale, si sottolinea che il terzo comma dell’art 16 *quater* prescrive che debba avvenire osservando le modalità previste dall’art 141 *bis*

¹⁷⁵ cfr. R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p 188.

¹⁷⁶ Corte Cost., sentenza 8 settembre 1995, n. 420.

¹⁷⁷ cfr. art 12, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

¹⁷⁸ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C.SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 3 ss.

c.p.p., ovvero in forma riassuntiva e con obbligo, a pena di inutilizzabilità, di documentazione integrale mediante mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.¹⁷⁹

Si tratta di un atto che può essere redatto anche in assenza del difensore, salva la necessità di garantire tale assistenza non appena le dichiarazioni in esso rese assumano carattere indiziante.

Inoltre, in quanto atto di indagine, per la sua formazione vanno rispettate le norme che il codice di procedura penale detta in materia di assunzione delle dichiarazioni di soggetti che rivestono la qualifica di persone informate sui fatti, persone sottoposte ad indagine, imputati in procedimenti connessi o collegati, ovvero di testimoni assistiti.¹⁸⁰

Una volta effettuata la stesura, il verbale viene “inserito, per intero, in apposito fascicolo dal Procuratore della Repubblica le cui dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall’articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono”.¹⁸¹

La soluzione legislativa appare coerente con la funzione che il verbale assolve.

Infatti, essendo ragionevole presumere che il *loquens* abbia reso dichiarazioni sia su episodi criminali a cui ha partecipato, sia su vicende che ha appreso in ragione della sua appartenenza al sodalizio criminale, risulta fisiologico che mentre alcune dichiarazioni avranno diretta rilevanza nel procedimento che lo riguarda, altre potranno trovare impiego in contesti processuali diversi.

In tema di possibili impieghi processuali del verbale illustrativo, rilevante è anche la disposizione di cui all’art. 16 *sexties* del d.l. n. 8 del 1991.

La stessa stabilisce che quando si deve procedere all’interrogatorio o all’esame del collaboratore quale testimone o imputato in un procedimento connesso o collegato, il giudice, a richiesta di parte, “dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all’articolo 16-*quater*

¹⁷⁹ Ai sensi dell’art. 141 *bis* c.p.p., rubricato *Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione* “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato printegralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.

¹⁸⁰ cfr. artt. 362, 363, 364, 63, 64, 197 *bis* e 210 c.p.p.

¹⁸¹ cfr. art. 16 *quater*, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento”.

Sebbene la norma non parli esplicitamente di *estratto*, sembra che l’oggetto delle acquisizioni, come nel caso precedente, riguardi le dichiarazioni pertinenti all’imputazione oggetto di verifica processuale.

In questa prospettiva, la disposizione appare dunque superflua¹⁸², atteso che determinerebbe soltanto un’acquisizione coatta dell’estratto nei casi in cui alla stessa non si sia provveduto spontaneamente ai sensi del comma terzo comma dell’art 16 *quater*.

In definitiva, si può osservare che al di là della rilevanza che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione può esplicare nel contesto procedimentale, rappresenta uno snodo centrale nel procedimento amministrativo che si svolge innanzi alla Commissione istituita ex art 10 d. l. 15 gennaio 1991, n. 8, nel corso del quale assolve una funzione documentativa della collaborazione.¹⁸³

5. Le speciali misure di protezione

L’art. 9, comma primo, della legge n. 82 del 1991 sancisce che alle persone che collaborano con la giustizia¹⁸⁴ possano essere applicate “speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza”.

Si sottolinea che con l’espressione *speciali misure di protezione* vengono genericamente indicate tutte le misure di protezione disciplinate dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991, modificata ed integrata dalla legge n. 45 del 2001 e, infine, dalla legge n. 6 del 2018, che è intervenuta introducendo una disciplina autonoma per i testimoni di giustizia.

La caratteristica che accomuna le varie forme di protezione, è quella per la quale la loro applicazione è ammessa solo laddove risulti l’inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dall’autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di soggetti

¹⁸² cfr. L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p. 135.

¹⁸³ P. GIORDANO, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in Guida al diritto, 2001.

¹⁸⁴ Oltre che alle persone che convivono stabilmente con queste, e a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo in ragione delle relazioni intrattenute con le medesime.

in vinculis, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.¹⁸⁵

Inoltre, come sopra evidenziato, la loro adozione risulta subordinata alla verifica della sussistenza della condizioni di applicabilità, e viene di volta in volta deliberata dalla Commissione centrale su proposta delle Autorità espressamente indicate dall'art. 11 d.l. n. 8 del 1991.

Peraltro, proprio la previsione per cui le varie forme di tutela in tanto possano essere applicate in quanto la Commissione abbia ritenuto particolarmente qualificante il contributo offerto, vale a connotare tale sottosistema proprio per la sovrapposizione di due piani distinti, “quello della tutela del collaboratore e quello della tutela dal collaboratore”.¹⁸⁶

Si rilevi altresì che le deliberazioni della Commissione determinano l'instaurazione di un rapporto giuridico tra Stato e persona protetta che può dirsi sinallagmatico, in quanto caratterizzato dall'assunzione di obblighi reciproci.¹⁸⁷

Da parte sua, una volta che l'organo collegiale abbia accolto l'istanza di protezione sottopostagli, il collaboratore è tenuto al rispetto di una serie di impegni, disciplinati dall'art. 12 del d.l. n. 8 del 1991.

La norma al primo comma dispone che l'interessato, già dal momento in cui è avanzata la proposta di ammissione, debba fornire una serie di informazioni di carattere personale, ed inerenti “il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari”.

Tra gli impegni che il dichiarante è invece tenuto a rispettare a partire dal momento in cui gli vengono concesse le speciali misure di protezione, figura quello per il quale è tenuto di osservare le norme di sicurezza che siano state prescritte, di collaborare attivamente

¹⁸⁵ cfr. art 9, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

¹⁸⁶ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 159. Si consideri altresì che gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle misure tutorie, in particolare, confluiscono nel c.d. accordo di programma.

¹⁸⁷ S. ARDITA, *La nuova legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia*, in Cass. pen., 2001.

alla loro esecuzione e di adempiere gli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte.¹⁸⁸

Si tratta di una previsione, già contemplata nella versione precedente della normativa, che può dirsi rispondente a criteri di ragionevolezza, posto che la tutela dell'incolumità di una persona necessariamente implica anche un suo atteggiamento prudente.

Altrettanto significativa pare la lettera *b* del secondo comma dell'art. 12, che recupera, valorizzandolo, un impegno originariamente previsto da d.l. n. 8 del 1991- poi eliminato in sede di conversione- ovvero quello concernente la sottoposizione ad interrogatori, esami e ogni altro atto di indagine, redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione inclusa.

Le ragioni della mancata conferma di tale disposizione nella legge n. 82 del 1991 devono ricondursi ai dubbi che l'inserimento di un obbligo di parlare aveva suscitato in un sistema improntato al rispetto del diritto al silenzio, mentre la riproposizione della stessa si deve alla maturata consapevolezza circa il fatto che una disponibilità a collaborare, se non accompagnata ad un impegno effettivo e concreto, di per sé non è sufficiente a giustificare la protezione del collaboratore.

Appare invece specificamente volto a garantire l'affidabilità del dichiarante l'impegno, confermato e riproposto dal legislatore del 2001, a "non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione".

In quanto relativo all'obbligo di tacere, l'impegno previsto dalla lettera *d* del menzionato art. 12, si presenta come speculare rispetto a quello di dichiarare, oggetto della lettera *b*.¹⁸⁹ Rispetto all'originaria formulazione della disposizione, quella attuale risulta innovata per il riferimento al difensore, inserito per evitare che la preclusione per il collaboratore di interloquire con il proprio legale nel periodo in cui sta ricostruendo insieme agli inquirenti le vicende criminali di cui è a conoscenza si traducesse in una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa.

¹⁸⁸ cfr. art. 12, comma 2, lettere *a* e *c*, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 2001, n. 82.

¹⁸⁹ D. PARRINI, *La collaborazione processuale nell'ordinamento italiano: prima e dopo la legge 45/01*, ADIR- L'altro diritto, 2007.

Sul punto, si evidenzia che la legge 13 febbraio 2001, n. 45 ha novellato anche l'art. 106 c.p.p., rubricato *Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento*, aggiungendovi il comma 4 bis.

La disposizione introduce il divieto dell'assunzione della difesa di imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri imputati¹⁹⁰, il quale, sebbene si sostanzia in una indubbia limitazione del diritto del collaboratore di scegliere il proprio difensore¹⁹¹, scongiura collaborazioni costruite in modo tale da riscontrarsi l'una con l'altra.

Anche la restante parte della disposizione -di cui alla lettera *d* del secondo comma del suddetto art 12- risulta finalizzata ad evitare che sorgano sospetti sulla genuinità delle dichiarazioni, dal momento che introduce il divieto per il dichiarante di avere qualsiasi incontro o contatto, con qualunque mezzo o tramite, con persone dedite al crimine o con altri collaboratori di giustizia, salva la possibilità che sia concessa un'apposita autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria per il caso in cui ricorrano gravi esigenze di vita familiare.

Si tratta di una norma che appare funzionale all'obiettivo di preservare la collaborazione da ogni tentativo di inquinamento e che al contempo presuppone che la rescissione dei rapporti in precedenza intrattenuti dal dichiarante costituisca un indice dell'affidabilità della condotta collaborativa prestata.¹⁹²

Nell'ambito degli impegni che il collaboratore assume nel momento in cui viene ammesso ad una delle forme di tutela disciplinate dalla normativa, vi è infine quello di indicare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e di versare, non appena sia stato ammesso alle speciali misure di protezione, il denaro frutto di attività illecite, di cui alla lettera *e* del comma secondo dell'art. 12 della legge n. 82 del 1991.

¹⁹⁰ Nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b).

¹⁹¹ Corte Cost. 23 maggio 2002, n. 214, dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che tale disciplina non sia irragionevole e risponda ad una scelta del legislatore finalizzata a tutelare la genuinità delle dichiarazioni e, indirettamente, il diritto di difesa dell'imputato nei confronti del quale le stesse sono state rese.

¹⁹² Una specificazione della norma è stata prevista per i collaboratori nei confronti dei quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere dall'art. 16 *octies* d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

Nonostante possa sembrare eterogenea rispetto a quelle più direttamente volte ad assicurare l'affidabilità del dichiarante, di fatto anche questa previsione contribuisce a migliorare la qualità delle dichiarazioni rese dallo stesso, in particolare perché denota l'effettiva disponibilità alla collaborazione, come sopra sottolineato.

Al contempo, l'art. 12 del d.l. n. 8 del 1991, nel definire gli impegni del collaboratore, non si limita a costituire uno strumento di verifica della sua attendibilità al di fuori del contesto processuale.

La disposizione mira, altresì, a favorire un processo di responsabilizzazione dei protetti, chiamati a riconoscersi non come meri beneficiari di assistenza, ma come titolari di diritti e destinatari di precisi doveri nell'ambito di un percorso di affrancamento dai circuiti criminali sostenuto dallo Stato e da tutti gli attori del sistema di protezione.¹⁹³

Tale impostazione generale attribuisce un rilievo significativo alla condotta tenuta dal collaboratore a partire dal momento in cui viene ammesso ad una delle articolate forme di tutela previste dalla legge.

Sebbene si tratti di un approccio che informa tutta la disciplina, trova un riscontro specifico in materia di revoca delle speciali misure di protezione, che interviene nel momento in cui i tutelati assumono comportamenti dissonanti rispetto alle cautele previste in relazione al loro *status*, in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

Per quanto concerne le forme di tutela la cui ammissione può essere deliberata dalla Commissione, si noti che esse, intese a soddisfare le differenti istanze di tutela, si articolano in un piano provvisorio di protezione, nelle speciali misure di protezione adottate *in loco*, e nelle speciali misure di protezione da adottare mediante la definizione di un programma speciale di protezione, con trasferimento in località c.d. protetta.¹⁹⁴

Per quanto concerne il piano provvisorio di protezione, si è già anticipato che può essere adottato al ricorrere di situazioni connotate da particolare gravità e urgenza.

In questi casi, la richiesta contiene un'indicazione sommaria dei fatti su cui il soggetto ha manifestato l'intenzione di collaborare, dei motivi per cui la collaborazione è ritenuta

¹⁹³ Camera dei Deputati, *Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, XVIII Legislatura, Doc. XCI n. 2.

¹⁹⁴ Per i collaboratori, cfr. rispettivamente commi 1, 4 e 5, art. 13 d.l. n. 8 del 1991.

attendibile e di notevole importanza, oltre che la specificazione delle circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere.¹⁹⁵

La Commissione delibera anche senza formalità - e comunque entro la prima seduta successiva- una volta acquisite, ove lo ritenga necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione.

Rimane salva la possibilità che, sussistendo situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione collegiale, a provvedere sia direttamente il Capo della polizia su richiesta della competente Autorità provinciale di pubblica sicurezza, la quale può essere autorizzata ad utilizzare a tal fine specifici stanziamenti.¹⁹⁶

La celerità che caratterizza tale *iter* procedurale è resa necessaria dalla natura "cautelare"¹⁹⁷ del piano provvisorio di protezione, volto ad assicurare una tutela a chi collabora con la giustizia nelle more della decisione circa l'adozione delle speciali misure di protezione, o del programma speciale.

Sul punto, merita un richiamo la giurisprudenza del Consiglio di Stato¹⁹⁸, che sviluppando un orientamento già sostenuto in passato¹⁹⁹, ha precisato che il percorso di ammissione previsto dalla legge -che consente prima l'adozione di tale piano temporaneo, e poi quella definitiva delle speciali misure di protezione- non può che essere riferito "alla collaborazione con la giustizia *ex novo* avviata".

Il medesimo, invece, non potrebbe essere intrapreso quale prosecuzione di una collaborazione in ordine alla quale l'interessato abbia già beneficiato di misure tutorie, poi revocategli per condotte incompatibili.

Il supremo giudice amministrativo ha contestualmente delineato, in modo puntuale, i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'ammissione al piano provvisorio di protezione. Nel ribadire che le dichiarazioni rese dall'interessato devono avere "carattere di intrinseca attendibilità", si è soffermato sulla necessità che le medesime siano atte ad incidere sull'attività investigativa successiva.

Al riguardo, ha sostenuto che, sebbene la legge, con riferimento alle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione, presenti una formulazione che prevede

¹⁹⁵ cfr. art. 13, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

¹⁹⁶ Previsti dall'art. 17 d.l. n. 8 del 1991.

¹⁹⁷ M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C.SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, cit., p. 138.

¹⁹⁸ Cons. St., sentenza n. 2003 del 2017.

¹⁹⁹ Cons. St., sentenza n. 3306 del 2014.

degli elementi alternativi tra loro²⁰⁰, tutti questi sono accomunati dal fatto che le dichiarazioni cui si riferiscono vengono rese nella fase delle indagini preliminari, e che la loro rilevanza debba valutarsi avuto riguardo alla loro idoneità a costituire il fondamento di un'accusa sostenibile in giudizio.

Per quanto concerne l'individuazione dei possibili contenuti del piano provvisorio, di fatto anticipatori rispetto a quelli delle speciali misure di protezione, occorre considerare la disciplina rappresentata dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161, emanato ai sensi dell'art. 17 *bis* del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, a sua volta introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

In particolare, il relativo articolo 6²⁰¹ prevede che i contenuti del piano provvisorio vengano stabiliti dalla Commissione, che a tal fine tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto²⁰² e specifica altresì che l'applicazione del medesimo sarà assicurata dal Servizio centrale di protezione.

Si tratta di una misura di carattere contingente, ancorché suscettibile di una breve proroga, essendo espressamente contemplata la possibilità che il Presidente della Commissione ne disponga la prosecuzione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della medesima.

Tuttavia, di regola cessa di avere effetto una volta che siano decorsi centottanta giorni senza che l'autorità competente abbia formulato la proposta e l'organo collegiale abbia deliberato secondo le forme ordinarie.

²⁰⁰ cfr. terzo periodo dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, ai sensi del quale le dichiarazioni rese "Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicco-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni."

²⁰¹ Ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.m. n. 161 del 2004, il piano provvisorio può prevedere: "a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; b) accorgimenti tecnici di sicurezza; c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; d) trasferimento in località segrete, in casi di particolare gravità; e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalità e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nell'assistenza legale; f) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria".

²⁰² Il cui contenuto può essere confermato, modificato o integrato.

Si noti che la legge, per quanto concerne il piano provvisorio, si limita a sancirne l'istituzione, rinviando a un regolamento attuativo la definizione dei suoi possibili contenuti.

Diversamente, le speciali misure di protezione ricevono una regolamentazione più articolata direttamente in sede normativa, ancorché il loro contenuto trovi poi specificazione nel d.m. n. 161 del 2004.

Il quarto comma dell'art. 13 della legge n. 82 del 1991 dispone infatti che "Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti".²⁰³

Tali cautele rappresentano un'innovazione introdotta dalla legge n. 45 del 2001, che ha avuto il merito di ampliare il ventaglio delle misure erogabili²⁰⁴, e si presentano come uno strumento flessibile, da adottare prevalentemente nel luogo di origine della persona protetta.²⁰⁵

Spetta alla Commissione centrale decidere quale intervento, tra quelli previsti dalla legge, appaia idoneo nel caso concreto, potendo acquisire a tal fine specifiche indicazioni sulle misure già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché ogni elemento che possa essere utile per la definizione della gravità e attualità del pericolo.²⁰⁶

²⁰³ Secondo quanto specificato dall' art. 7, comma 4, d.m. n. 161 del 2004, le speciali misure di protezione possono prevedere: a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale; f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".

²⁰⁴ P. GIORDANO- G. TINEBRA, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2001.

²⁰⁵ Le speciali misure, quando non attuate mediante programma speciale, vengono adottate in località d'origine, cfr. art. 7, commi 1, 2 e 3, d.m. n. 161 del 2004.

²⁰⁶ cfr. art. 13, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

In ogni caso, le speciali misure di protezione assumono un carattere eccezionale e residuale rispetto alle misure di tutela ordinarie, potendo essere adottate soltanto nella misura in cui queste ultime si dimostrino insufficienti a garantire l'incolumità del soggetto, esposto a pericolo per effetto dell'intervenuta collaborazione.

Ancorché possano essere applicate anche mediante la definizione dello speciale programma di protezione²⁰⁷, si differenziano dal medesimo, che viene deliberato dalla Commissione centrale su proposta dell'autorità competente quando l'intensità di rischio sia tale da rendere necessario il trasferimento in località protetta.²⁰⁸

Un dato pacifico in giurisprudenza è infatti quello per cui, ai fini dell'ammissione allo speciale programma di protezione, non è sufficiente avere avviato un percorso collaborativo con la giustizia: "L'adozione del programma speciale di protezione non configura, quindi, un diritto e tantomeno costituisce lo sbocco obbligato dell'iniziale ammissione ad un piano provvisorio di protezione".²⁰⁹

Appare invece indispensabile che venga formulata la proposta di ammissione del programma speciale di protezione da parte dell'autorità legittimata, che costituisce condizione di procedibilità per la sua adozione, con la conseguenza che in sua assenza la Commissione centrale non potrebbe autonomamente stabilire che un soggetto nei confronti dei quali è stato già adottato il piano provvisorio, diventi destinatario del programma "definitivo".²¹⁰

Una volta che la proposta di ammissione sia presentata all'esame della Commissione, la stessa, laddove non ritenga di deliberarne l'adozione, può disporre l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori -riservandosi di decidere- ovvero, qualora non reputi sussistenti i presupposti di legge, rigettare la proposta.²¹¹

²⁰⁷ cfr. incipit art. 13, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²⁰⁸ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.l. n. 8 del 1991: "Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5."

²⁰⁹ Cons. St, sentenza n. 3306 del 2014.

²¹⁰ Tar. Lazio, Sez. I-ter, sentenza n. 9658 del 2017.

²¹¹ Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3306 del 2014, valorizza la discrezionalità amministrativa rimessa dal legislatore alla Commissione centrale in ordine all'ammissione al programma speciale di protezione: "Ogni valutazione espressa al riguardo dall'Autorità preposta al governo delle misure in questione si colloca in un'area di discrezionalità amministrativa, che si sottrae ad ogni sindacato nel merito, salvo evidenti profili di irragionevolezza, travisamento dei presupposti, inadeguatezza, sproporzione o sviamento rispetto al fine primario tutelato dalla norma."

Quando l'organo collegiale delibera un programma speciale di protezione, questo è formulato secondo criteri che tengono "specifico conto delle situazioni concretamente prospettate"²¹², e può comprendere il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, peculiari modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità, misure atte a favorire il reinserimento sociale, oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.²¹³

Risulta opportuno soffermarsi sul tema del cambio delle generalità, che rappresenta uno strumento tutorio di portata eccezionale che, come anticipato, viene disciplinato nel d.lgs 29 marzo 1993, n. 119.

Le ragioni dell'eccezionalità della tutela, che devono rinvenirsi nel rilievo che l'ordinamento giuridico riconosce allo stato civile, hanno condotto a discutere, in seno alla Commissione centrale, sulla possibilità o meno per il protetto di rinunciare al beneficio.

L'organo amministrativo, secondo un costante orientamento, esclude che il cambio delle generalità possa interessare solo alcuni componenti di un nucleo familiare, posto che se così non fosse, si determinerebbe una frattura nelle risultanze, presso i registri dello stato civile, dei vincoli familiari, e verrebbero vanificate le finalità proprie dell'istituto,

²¹² Ex art. 13, comma 5, d.l. n. 8 del 1991.

²¹³ Il contenuto del programma speciale di protezione viene disciplinato dall'art. 8, comma 4, d.m. n. 161 del 2004, ai sensi del quale comprende: a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti; b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della località protetta; e) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; f) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; g) misure di assistenza personale ed economica; h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni; i) cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni; j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione; k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.

doendosi plausibilmente prevedere naturali contatti tra familiari con nuove generalità e familiari con generalità originarie.²¹⁴

Il cambiamento delle generalità costituisce pertanto una misura tutoria particolarmente incisiva, strettamente funzionale alla sicurezza dei protetti, la cui effettività presuppone che gli interessati siano in grado di attenersi ad una condotta di vita riservata, tale da non consentire la rivelazione del loro *status*.

Sotto questo punto di vista, si spiega il divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della Commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici.²¹⁵

Peraltro, si sottolinea che l'esperienza applicativa ha restituito un'importante casistica di soggetti beneficiari di tale misura tutoria che dopo la fuoriuscita dal programma, si sono resi responsabili di condotte di disvelamento dell'identità originaria attuate abbinando pubblicamente le vecchie generalità alle nuove, con conseguente compromissione della finalità della misura stessa, volta a realizzare una completa cesura con l'identità precedente.

Si evidenzia, a questo riguardo, che in tutti i casi in cui il soggetto non rispetti gli impegni di cui all'art. 12 del d.l. n. 8 del 1991, il decreto di cambiamento delle generalità può essere revocato.

In ordine ai possibili contenuti dello speciale programma di protezione, degna di particolare attenzione appare altresì la menzionata previsione secondo la quale possono essere adottate misure di assistenza economica nei confronti dei protetti, precisata dal comma sesto dell'art 13, che chiarisce che le stesse possono comprendere “la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa”.

Peraltro si segnala che, essendosi voluto diradare qualsiasi sospetto di connessione tra il contenuto delle dichiarazioni e l'entità delle misure di assistenza ²¹⁶, sia stato contestualmente puntualizzato che l'importo dell'assegno di mantenimento, salvi i casi in

²¹⁴ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 153 ss.

²¹⁵ cfr. art. 6, comma 1, d.lgs n. 119 del 1993.

²¹⁶ Le quali, secondo il Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione*, I semestre 2001, “devono essere un mezzo di sussistenza e non un premio”.

cui ne può essere disposto l'aumento, non può superare il quintuplo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*.

Sempre nell'ottica di garantire la completa trasparenza nella gestione economica dei collaboratori, il legislatore ha altresì previsto sia che il giudice del dibattimento possa acquisire, su richiesta dei soggetti accusati dal collaboratore, l'importo dettagliato delle spese sostenute per lo stesso e l'eventuale provvedimento con il quale la Commissione ha disposto l'integrazione dell'assegno di mantenimento, sia che il Ministero dell'Interno indichi nella sua Relazione semestrale al Parlamento l'entità dei costi sostenuti per l'assistenza dei soggetti protetti, specificando l'ammontare delle integrazioni dell'assegno eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.²¹⁷

A questo riguardo, si consideri che se da una parte "l'impegno a preservare l'incolumità dei protetti, ad assisterli economicamente e a sostenerli nel processo di reinserimento socio-lavorativo, si è confermato l'asse portante di ogni scelta della Commissione centrale [...]", dall'altra "l'esigenza di una protezione piena ed efficace si è costantemente accompagnata ad un'analisi di economicità delle misure adottate, tesa ad una efficiente allocazione delle risorse pubbliche, nella piena consapevolezza che una qualità di servizi adeguata comporta costi significativi, in termini sia di risorse finanziarie che umane e strumentali".²¹⁸

Nell'ambito dell'assistenza dei soggetti protetti, si può altresì osservare che uno degli obiettivi da conseguire sia rappresentato dal reinserimento socio-lavorativo dell'ex sodale, che assume particolare rilevanza in considerazione della natura temporanea dei programmi di protezione, oltre che della necessità di preservare la sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

In merito, risulta opportuno sottolineare che nel caso dei collaboratori di giustizia, l'inserimento nel mondo del lavoro appare difficoltoso non solo a causa dell'inesistenza di percorsi agevolati per il collocamento, ma anche per il fatto che la maggior parte di

²¹⁷ cfr. art. 13, commi 6 e 7, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²¹⁸ Camera dei Deputati, *Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, XVIII Legislatura, Doc. XCI n. 2.

essi appartiene a fasce d'età medio-alte e ha scarse competenze professionali o esperienze lavorative.²¹⁹

La normativa in materia²²⁰ si è progressivamente evoluta, prevedendo la conservazione del posto di lavoro per coloro che, per ragioni di sicurezza, nel periodo di vigenza delle misure non possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa; la possibilità di chiedere, ricorrendone le condizioni, trasferimento ad altra sede, ed infine riservando ai testimoni di giustizia l'accesso ad un programma di assunzione nella pubblica amministrazione.²²¹

Si segnala, da ultimo, che nei confronti dei soggetti tutelati può essere concessa la capitalizzazione delle misure di assistenza con il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione.²²²

6. La cessazione delle speciali misure di protezione

Il tema della cessazione delle speciali misure di protezione va affrontato dando per assodato il principio della loro temporaneità, che risulta essere sancito dal legislatore e ribadito dalla giurisprudenza.

La legge sancisce infatti che “Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la Commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento”.²²³

Il giudice amministrativo²²⁴ chiarisce invece che l'eventuale prosecuzione delle misure tutorie giunte a scadenza, equivale ad una loro ricostituzione *ex novo* che presuppone che

²¹⁹ Camera dei Deputati, *Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia*, XVII Legislatura, Doc. XCI n. 5.

²²⁰ Rappresentata dal d.m. 13 maggio 2005, n. 138, *Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione*

²²¹ cfr. d.m. 18 dicembre 2014, n. 204, *Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.*

²²² cfr. art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161 del 2004.

²²³ Art. 13 quater, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82. Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 4: “La Commissione centrale è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta”.

²²⁴ Tar Lazio, sentenza n. 5990 del 2016.

il protetto versi ancora in uno stato di rischio pari a quello che ne aveva giustificato l'adozione originaria.

In questa prospettiva, risulta evidente che il legislatore abbia inteso sottoporre le misure tutorie a verifica periodica da parte della Commissione, la quale è chiamata a valutare se persista il presupposto indispensabile per l'accesso alle stesse, rappresentato dalla sussistenza di una situazione di grave e attuale pericolo derivante dalle dichiarazioni rese, non fronteggiabile mediante l'adozione delle ordinarie misure di tutela.

La Commissione delibera una volta acquisiti i pareri dell'Autorità proponente, delle Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.²²⁵

Ove venga accertata l'insussistenza dei presupposti per potere deliberare la prosecuzione delle speciali misure di protezione, le medesime si estinguono per naturale decorso dei termini di validità, con la conseguenza che il provvedimento di non proroga -o di mancata proroga- mantiene un'efficacia solo dichiarativa.²²⁶

Si consideri che una volta dichiarate estinte le speciali misure di protezione da parte della Commissione centrale, non risulta pregiudicata l'ammissione alle c.d. misure ordinarie di protezione.

Inoltre, lo stesso organo amministrativo potrebbe disporre in favore degli interessati le c.d. misure ultrattive, quali accompagnamento con scorta in occasione di impegni giudiziari, assistenza legale e domiciliazione presso la Commissione centrale.

Peraltro, come anticipato, alla mancata proroga di norma si accompagna la capitalizzazione delle misure assistenziali, che "consiste nell'erogazione di un contributo economico definitivo, finalizzato a favorire il reinserimento sociale dell'interessato e del suo nucleo familiare, con contestuale cessazione delle misure di protezione".²²⁷

Si evidenzia che accanto a questa ipotesi di cessazione delle misure tutorie "fisiologica" ve ne è una "patologica"²²⁸, nota come revoca, avente carattere sanzionatorio.

²²⁵ cfr. art 10, comma 5, d.m. n. 161 del 2004.

²²⁶ Tar Lazio, sentenza n. 5839 del 2018.

²²⁷ Camera dei Deputati, *Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia*, XVII Legislatura, Doc. XCI n. 5, p. 14.

²²⁸ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 157-158.

Sotto questo ultimo profilo, risulta opportuno richiamare l'impostazione sottesa alla disciplina degli impegni che il collaboratore assume nel momento in cui sottoscrive le speciali misure di protezione, e che è tenuto ad osservare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona fede.

Ne consegue che eventuali inadempienze possono determinare la revoca delle misure tutorie, che per i collaboratori di giustizia può essere tanto obbligatoria, nei casi di revoca automatica, quanto facoltativa, laddove siano compiuti fatti valutabili ai fini della revoca. Ai sensi dell'art. 13 *quater* del d.l. n. 8 del 1991, secondo comma, "costituiscono fatti che comportano la revoca l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e)²²⁹, nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale".

Parimenti si evidenzia la revoca è sempre disposta se il verbale illustrativo dei contenuti della dichiarazione non è stato redatto entro il termine di centottanta giorni, ovvero se risulti che il soggetto, pur essendone a conoscenza, non ha riferito fatti di particolare gravità.²³⁰

Peraltro, secondo costante orientamento giurisprudenziale, "l'inosservanza degli impegni di cui si tratta va ravvisata non solo in caso di rifiuto del collaboratore di giustizia di sottoporsi materialmente all'attività investigativa e/o di carattere processuale ma anche nei casi in cui quest'ultimo [...] renda dichiarazioni che si rivelano mendaci o reticenti"²³¹, sul presupposto per cui anche in questo caso si realizza una sottrazione all'obbligo di rendere un valido apporto collaborativo, che è ciò che giustifica la protezione.

Atteso che il legislatore considera questo tipo di inadempimento tale da compromettere la stessa ragion d'essere dell'accordo tra Stato e collaboratore di giustizia, la sua configurazione esclude la possibilità di svolgere ulteriori considerazioni sia in ordine allo stato di pericolo dei tutelati -che a fronte di un'ipotesi di revoca obbligatoria, non può che

²²⁹ cfr. art. 12, comma 2, l. b ed e d.l. n. 8 del 1991: b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite.

²³⁰ cfr. art. 16 *quater*, commi 7 e 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²³¹ Tar Lazio, sez. I *ter*, sentenza n. 5224 del 2013.

assumere carattere recessivo²³²- sia relative all'importanza del contributo conoscitivo offerto.

Viceversa, nel caso di revoca facoltativa, la Commissione conserva dei margini di valutazione, come si desume dalla stessa lettera della legge, che sancisce: "Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate".²³³

Ricadono in questa ipotesi non solo fatti che abbiano posto l'interessato in una condizione di pericolo, vanificando l'efficacia delle misure speciali di protezione, ma anche condotte che, pur non incidendo sull'esecuzione delle misure tutorie, si connotano per un elevato disvalore²³⁴, come la commissione di reati.

La Commissione centrale, ricevuta notizia di condotte potenzialmente integrative dei presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere -non vincolante- concernente l'eventuale modifica o revoca delle misure²³⁵ e decide nel merito.

Nell'esercizio del potere discrezionale che le viene accordato dalla legge, è tenuta a dare conto, in sede di motivazione, del bilanciamento dei contrapposti interessi esistenti, comparando quello del collaboratore alla sua incolumità personale con le violazioni degli obblighi comportamentali di cui si è reso responsabile.

Infine, risulta opportuno sottolineare che mentre le condotte violative attuate in costanza di programma possono essere sanzionate con provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione, le inosservanze degli impegni e dei doveri attinenti allo *status* di collaboratore di giustizia riferite alla fase della fuoriuscita possono determinare, al

²³² Tar Lazio, sez. I *ter*, sentenza n. 5224 del 2013.

²³³ cfr. art 13 *quater*, comma 2, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²³⁴ cfr. M. DE LUCA- A. LA MARCA- A. LAUDATI- A. ROTOLO- C. SIRIGNANO, *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019, pp. 161 ss.

²³⁵ cfr. art.11, commi 1, 2, 3 e 4, d.m. n. 161 del 2004.

massimo, la revoca delle misure ultrattive, che producono effetti oltre la cessazione delle misure tutorie.²³⁶

Allo stato, non risulta invece possibile procedere al recupero dei benefici economici di cui i protetti hanno beneficiato, ad esempio titolo di capitalizzazione, la cui revoca, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, implica necessariamente che si realizzi una deviazione dalle finalità di reinserimento sociale che è chiamata ad agevolare.²³⁷

Quanto esposto attiene all'ambito del sistema di protezione delineato dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia, la quale, come già evidenziato, risulta fondata tanto sul momento tutorio quanto su quelli sanzionatorio e penitenziario, che insieme compongono il pilastro della premialità, altrettanto imprescindibile nell'ottica di incentivare i potenziali interessati ad optare per la scelta collaborativa.

7. La premialità nella legge n. 45 del 2001

Il premio per la collaborazione processuale rappresenta uno dei temi che ha incontrato maggiori riserve in dottrina.

Infatti, quella alla base della premialità rappresenta una concezione diametralmente opposta rispetto alla ricostruzione classica del diritto penale, che vuole l'applicazione della pena come conseguenza della trasgressione di un precetto²³⁸, secondo il principio *nullum crimen sine poena*.

Parimenti è stato osservato che la tendenza ad incentivare la collaborazione processuale attraverso la promessa dell'impunità o dell'attenuazione della pena, si risolve in una violazione del principio per cui la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del reato e al grado di responsabilità personale.²³⁹

Sebbene si tratti di obiezioni in astratto condivisibili, in concreto appare possibile un bilanciamento tra l'esigenza di punire e il perseguimento di obiettivi diversi rispetto a

²³⁶ Camera dei Deputati, *Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, XVIII Legislatura, Doc. XCI n. 2.

²³⁷ Tar Lazio, sentenza n. 12017 del 2018.

²³⁸ cfr. F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in AA.VV., *Diritto premiale e sistema penale*, Giuffrè, 1983, p. 123.

²³⁹ cfr. L. FERRAJOLI, *Ravvedimento processuale e inquisizione penale*, in *Quest. giust.*, 1982, p. 121.

quelli tradizionali della pena, la quale, in una prospettiva generale, “deve essere o comunque deve poter essere disapplicata tutte le volte in cui la sua esecuzione primaria appaia inutile rispetto alle finalità dell’intervento”.²⁴⁰

Si evidenzia altresì che nell’ordinamento italiano in generale, e nel quadro della legge n. 45 del 2001 in particolare, la promessa di un premio non arriva mai a declinarsi nella totale impunità per il reo, potendo al massimo tradursi in un’attenuazione della pena.

Sotto questo punto di vista, la normativa italiana si differenzia da quella di altri Paesi, ed in particolare da quella statunitense, dove i rapporti tra *prosecutor* e imputato si inquadrano nella logica del patteggiamento e possono sfociare nell’*immunity* dell’informatore.²⁴¹

Nell’ordinamento italiano, invece, l’intervenuta collaborazione non solo non vale a concedere l’impunità al collaboratore, ma nemmeno a fondare, ancora prima, un provvedimento di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

La normativa contempla tuttavia delle disposizioni che prevedono un trattamento penale e sanzionatorio più favorevole per gli affiliati disposti a collaborare con la giustizia, le quali si sono rivelate idonee a determinare la rottura del vincolo associativo e la conseguente disgregazione delle organizzazioni criminali.

Questa consapevolezza ha indotto il legislatore ad avvalersene in modo sempre più diffuso, prevedendo che la premialità, inizialmente circoscritta al solo fenomeno del terrorismo, venisse impiegata anche per sollecitare collaborazioni da parte di appartenenti ad associazioni mafiose.

In linea rispetto a questa tendenza, la legge n. 45 del 2001 presenta dei profili di incentivo premiale che involgono tanto il momento investigativo e processuale, quanto le successive fasi della determinazione della pena e dell’esecuzione penale.

Sotto il primo profilo, si può considerare l’art 16 *octies* della legge n. 82 del 1991, che contiene la nuova regolamentazione dei presupposti per la custodia cautelare.

La norma stabilisce che la collaborazione, anche quando sia ragione di riconoscimento di circostanze attenuanti previste dal codice o da disposizioni speciali, di per sé non costituisce causa della revoca o della sostituzione della custodia cautelare.

²⁴⁰ C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, 2002, cit., p. 364.

²⁴¹ cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, pp. 3 ss.

Prevede altresì che il giudice possa disporre tali provvedimenti solo se, sentiti il Procuratore nazionale antimafia e i Procuratori generali presso le Corti di appello interessati, non abbia acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e abbia accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.²⁴²

Si tratta di una disposizione che impone all'organo giudicante di seguire un *iter* predeterminato per giungere alla decisione relativa allo *status libertatis* del collaboratore e che, stabilendo che alla scelta di collaborare non consegue automaticamente la revoca della custodia cautelare, indirettamente preclude che tale misura possa essere adottata al solo fine di indurre l'interessato a parlare, preservando il suo diritto al silenzio.²⁴³

Si rilevi che tale norma appare significativa anche sotto altra prospettiva, ovvero per il fatto che considera la disponibilità a contribuire all'accertamento di delitti di maggiore allarme sociale -quali sono quelli in ordine ai quali può intervenire la collaborazione²⁴⁴- motivo oltre che di revoca, anche della sostituzione della custodia carceraria in atto.

Sotto questo profilo, introduce una deroga esplicita all'art. 273, comma 3, c.p.p., che, viceversa, si caratterizza proprio per rendere del tutto "anelastico"²⁴⁵ il modello di inclusione dell'indiziato nel circuito carcerario.

Per quanto concerne il piano sanzionatorio, l'art. 16 *quinquies* del d.l. n. 8 del 1991, introdotto nel 2001, sancisce che significative diminuzioni di pena possano essere concesse soltanto a coloro i quali, entro il termine massimo di sei mesi, abbiano sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il legislatore, con tale disposizione, sembra volere riservare l'accesso alla normativa premiale alle condotte collaborative che presentino i requisiti previsti dalla legge e che siano state documentate nel verbale redatto entro centottanta giorni dalla dichiarazione di intenti.

²⁴² cfr. art 16 *octies* d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²⁴³ Nell'ordinamento statunitense, la garanzia di esenzione dalla pena, concessa in cambio alla rinuncia forzosa, da parte dell'indiziato, del suo *privilege against self-incrimination*, rappresenta "l'inclinazione del sistema a ricorrere a mezzi di prova di natura coercitiva al fine di ottenere la collaborazione processuale", cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, p. 4.

²⁴⁴ cfr. art 51, comma 3 *bis*, c.p.p.

²⁴⁵ F. SIRACUSANO, *Il doppio binario penitenziario* in E. MEZZETTI-L. LUPARIA DONATI, *La legislazione antimafia*, Zanichelli, Bologna, 2020, cit., p. 1047.

Tuttavia, si evidenzia che dopo avere fissato uno sbarramento cronologico apparentemente rigido, il comma 3 dello stesso art 16 *quinquies* lo rinneghi apertamente²⁴⁶, sancendo che “se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-*quater* e 16-*nonies*”.²⁴⁷

Tale previsione si spiega considerando che il riferimento è alle dichiarazioni rese dal collaboratore in sede dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, la cui credibilità può comunque essere verificata da parte del giudice.

Infine, attiene all’ambito penitenziario la fattispecie premiale disciplinata dall’art 16 *nonies* dell’attuale versione della legge n. 82 del 1991, che introduce un trattamento speciale rispetto a quello già disciplinato dall’ordinamento penitenziario per i collaboratori di giustizia e rappresentato dagli articoli 4 *bis* e 58 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti, come anticipato, dall’art. 1 del d.l. 152 del 1991.

A questo riguardo, si evidenzia che l’art 58 *ter* ord. penit., rubricato *Persone che collaborano con la giustizia*, si contraddistingue per l’aver enunciato la prima definizione organica del collaboratore di giustizia, ossia non riferita a singoli reati, e per avere segnato l’ingresso di una nuova premialità in ambito penitenziario, per la prima volta ispirata alla logica collaborativa.²⁴⁸

La predetta norma si pone in stretta correlazione con l’art. 4 *bis* ord. penit., in quanto in entrambi i casi la collaborazione costituisce l’unico presupposto per il superamento di preclusioni diverse, concernenti nel primo caso le maggiori frazioni di pena da espiare per l’ammissione ai benefici, e nel secondo l’accesso ai benefici stessi.

²⁴⁶ G. AMARELLI, *L’attenuante della dissociazione attuosa (art. 8 d.l. n. 152/1991)*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli, 2015.

²⁴⁷ Cass., Sez. V, 13 febbraio 2002, *Bagarella*.

²⁴⁸ A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, pag. 223: “Nell’evoluzione del diritto penitenziario, infatti, sono rintracciabili diverse forme di premialità. La prima, immanente al sistema penitenziario, è costituita dalla premialità in quanto mezzo di gestione del carcere, che presuppone l’utilizzo di mezzi e sanzioni quali strumenti, di adesione alle regole disciplinari e di graduazione, in positivo o in negativo, dell’afflittività del regime carcerario. Il secondo tipo di premialità [...] è definibile come premialità-rieducazione, essendo tesa a incentivare e premiare il processo di risocializzazione del detenuto, in base ad una logica special-preventiva”.

Infatti, per chi sia detenuto per uno dei delitti indicati nel primo comma dell'art 4 *bis* - c.d. reati di prima fascia- la collaborazione ex art 58 *ter* vale a consentire sia l'accesso ai benefici penitenziari, sia la caduta dei presupposti cronologici previsti per ciascuno di questi.²⁴⁹

Si inserisce in questo contesto l'art. 16 *nonies*, che stabilisce che per coloro che collaborano nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto i reati di terrorismo, di eversione dell'ordinamento costituzionale o di criminalità organizzata, l'accesso alla liberazione condizionale e alla detenzione domiciliare risulti subordinato alla redazione del verbale nei termini prescritti dall'art 16 *quater* e all'espiazione di una soglia minima di sanzione, pari ad un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condanna all'ergastolo, ad almeno dieci anni di pena.²⁵⁰

Si consideri che la norma, al comma quinto, opera un richiamo ai requisiti della collaborazione di cui all'art. 9, comma terzo, d.l. n. 8 del 1991, dal quale si deduce che esige che le dichiarazioni rese dagli interessati debbano essere connotate da completezza, novità e notevole importanza.²⁵¹

In questa prospettiva, si deve ritenere che la differenza tra l'art 16 *nonies* e il binomio costituito dagli articoli 4 *bis* e 58 *ter* ord. penit. risieda proprio nell'entità della collaborazione, posto che solo nel primo caso il legislatore richiede "apporti conoscitivi più corposi, tali da permettere l'individuazione delle fonti di reddito, dei collegamenti interni o internazionali e degli scopi dell'organizzazione criminale".²⁵²

Inoltre, l'art 16 *nonies* si contraddistingue anche in virtù del fatto che tra i presupposti cui subordina la concessione delle misure premiali, include anche il ravvedimento del collaboratore di giustizia.

Viene infatti stabilito che i benefici penitenziari possano essere concessi una volta sentiti i Procuratori generali presso le corti di appello interessati o il Procuratore nazionale antimafia, i quali, nella proposta che avanzano ovvero nel parere che formulano, sono tenuti a fornire informazioni inerenti la valutazione della condotta e della pericolosità

²⁴⁹ cfr. V. GREVI- G. GIOSTRA- F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, tomo I, Cedam, 2011, p. 846.

²⁵⁰ La previsione inerente la pregressa permanenza in carcere non riguarda i permessi premio, cfr. art 16 *nonies*, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²⁵¹ cfr. M. CANEPA- S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2006, p. 529.

²⁵² A. GIORDANO- I. LECCESE, *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia: luci ed ombre del sistema penitenziario premiale*, Di Carlo Edizioni, 2023, cit., p. 220.

sociale del condannato oltre che qualsiasi altro elemento rilevante “ai fini dell'accertamento del ravvedimento”.²⁵³

Secondo la giurisprudenza, tale requisito non può essere oggetto di una presunzione - formulabile sulla base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata- ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.²⁵⁴

In merito, è stato anche osservato che la nozione di ravvedimento attiene all'insieme dei comportamenti tenuti dal reo durante l'esecuzione della pena, i quali devono essere tali da consentire di dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e di formulare un giudizio prognostico sulla futura conformazione della sua condotta all'osservanza delle leggi in precedenza violate.²⁵⁵

Laddove tale presupposto venga considerato sussistente, e sempre che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, acquisiti la proposta o il parere sopra menzionati, adotta il provvedimento con cui concede i benefici penitenziari.²⁵⁶

Infine, si evidenzia che il settimo comma dell'art 16 *nonies*, dedicato alla modifica o della revoca dei benefici in esame, introduce una disciplina che presenta ancora una certa contiguità tra momento premiale e momento tutorio, dal momento che prevede che tali provvedimenti possano essere adottati al ricorrere delle stesse situazioni che potrebbero determinare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione.²⁵⁷

²⁵³ cfr. art 16 *nonies*, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²⁵⁴ Cass. Sez. I, 18 novembre 2004, *Furioso*; Cass., Sez. I., 27 ottobre 2009, *Brusca*.

²⁵⁵ Cass, Sez. I, 23 marzo 2021, *Vallanzasca*.

²⁵⁶ cfr. art 16 *nonies*, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

²⁵⁷ art. 16 *nonies*, comma 7: “La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione”.

Si deve ritenere che in questo caso il legame sia comprensibile²⁵⁸, trattandosi di condizioni che denotano di un atteggiamento non collaborativo del soggetto e che pertanto non risultano idonee a giustificare il mantenimento di un premio.

²⁵⁸ cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 153.

CAPITOLO III

1. La chiamata in correità. Valutazione della credibilità del dichiarante

Il collaboratore di giustizia è un soggetto che consegna agli inquirenti il proprio patrimonio di conoscenze criminali, con le modalità ed i criteri stabiliti nella legge n. 45 del 2001.

Trattandosi di un ex affiliato a vario titolo implicato nella vicenda giudiziaria²⁵⁹ ed interessato a fruire delle misure tutorie e premiali previste dalla legge, quanto da lui dichiarato deve essere sottoposto ad un vaglio rigoroso.²⁶⁰

Un'attenta valutazione delle sue provalazioni si rende necessaria in particolare nell'ipotesi in cui renda dichiarazioni accusatorie, ossia nel caso della chiamata in correità, definita come "l'indicazione, da parte di chi è imputato, di altra persona come responsabile, o corresponsabile, del reato a lui ascritto o di reato connesso".²⁶¹

Da sempre considerata controversa sotto molteplici punti di vista, è stata oggetto di un dibattito che ha anzitutto riguardato l'individuazione del *genus* tipico cui ascrivere il narrato.²⁶²

Infatti, nonostante la chiamata provenga dall'imputato, e per questo secondo alcuni vada equiparata ad una confessione o all'interrogatorio, da un punto di vista contenutistico risulta essere assimilabile ad una testimonianza, sostanziandosi in una dichiarazione resa da un individuo sulla responsabilità altrui.

Sotto questo profilo, si consideri altresì che tradizionalmente, tra le componenti essenziali della chiamata in correità, veniva ricompresa la confessione, per cui si riteneva che la stessa si sarebbe dovuta tradurre in un sincretismo fra una dichiarazione sul fatto proprio ed una dichiarazione sul fatto altrui, e quindi in una provalazione sul fatto comune.²⁶³

²⁵⁹ cfr. L. D'AMBROSIO- P. L.VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, 1998, sulle varie vesti che può assumere il collaboratore di giustizia.

²⁶⁰ O. DOMINIONI, *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in Riv. Dir. Proc., 1986.

²⁶¹ A. MELCHIONDA, *La chiamata di correo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, cit., p. 148.

²⁶² F.R.DE PALO, *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in Penale Diritto e Procedura, 2025.

²⁶³ Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

Tale ricostruzione dogmatica prende le mosse da un'interpretazione letterale dell'espressione "correo", che per definizione si riferisce a colui il quale concorre, ovvero ha concorso, nello stesso reato.

Per quanto tale impostazione risulti essere ancora attuale, si evidenzia la tendenza ad affermare che la correità debba più correttamente essere riferita all'ipotesi della co-imputazione, da intendersi come fatto obiettivo che prescinde dall'esistenza di dichiarazioni autoaccusatorie.²⁶⁴

Al contempo, le diverse interpretazioni dell'istituto hanno condotto la dottrina a delineare la distinzione, fondata sull'atteggiamento processuale del dichiarante, tra chiamata di correo *propria*, detta anche chiamata in correità, ed *impropria*, anche nota come chiamata in reità.

Più precisamente, è definita *propria* qualora il dichiarante, nel chiamare in correità altri soggetti, contestualmente ammetta la propria responsabilità, mentre viene qualificata come *impropria* quando il medesimo neghi ogni addebito a sé riferibile, addossando integralmente il fatto di reato ad altri, e dunque rendendosi solo chiamante e non anche confesso.

Si tratta di un distinguo che attribuisce uno spazio di autonomia alla chiamata di correo, il cui processo di affrancamento dalla confessione ha preso avvio nel momento in cui quest'ultima ha perso centralità nel sistema processuale penale italiano.²⁶⁵

A questo progressivo declino hanno fatto seguito importanti implicazioni, posto che, anzitutto, si è sostenuto che la valutazione della chiamata in correità dovesse essere autonoma rispetto a quella della confessione, che da sempre si presupponeva essere veritiera per via dei suoi effetti negativi sulla sfera giuridica del dichiarante.

Così accadeva che, a partire da questa premessa, "si concludeva che l'imputato che si fosse dimostrato degno di credito nella parte del suo racconto relativa alla confessione, per traslazione meritasse fiducia anche con riguardo alla chiamata in correità".²⁶⁶

²⁶⁴ cfr. A.A. SAMMARCO, *La chiamata di correo. Profili storici e spunti interpretativi*, Cedam, 1990, p. 4.

²⁶⁵ Cass., 3 giugno 1986, CP 1987, n. 161: "L'imputato può infatti discolpare se stesso e accusare gli altri; discolpare se stesso e altri; accusare se stesso e altri; accusare se stesso e discolpare altri. La chiamata di correo in senso classico è solo quella che si sostanzia anche in una confessione, e in relazione esclusivamente a essa si era formata l'elaborazione giurisprudenziale più antica, ma il concetto risulta oggi indiscriminatamente esteso anche all'ipotesi in cui l'imputato discolpa se stesso e accusa gli altri, nell'uno o nell'altro caso postulandosi la formazione di una accusa".

²⁶⁶ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p.15.

Tuttavia, se da un lato si superava la prospettiva per cui la valutazione positiva dell'una avrebbe implicato quella dell'altra, dall'altro i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la valutazione dell'attendibilità della confessione venivano mutuati prima, e sviluppati poi, per l'apprezzamento della chiamata in correità²⁶⁷, sul presupposto per cui in entrambi i casi si sarebbe trattato di dichiarazioni rese dall'imputato.

Tra questi, primi tra tutti quelli inerenti l'esame della personalità del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del narrato.

Dall'intervento delle Sezioni Unite del 1993, risulta infatti assodato che in tema di valutazione della chiamata di correo, il giudice debba intraprendere un percorso metodologico "a tre tempi", nel corso del quale è innanzitutto tenuto a valutare la credibilità dell'accusatore.²⁶⁸

La nota sentenza *Marino*, sul punto, ha stabilito che a tal fine risulta necessario indagare la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i motivi, sia remoti che prossimi, che lo hanno determinato ad optare per la scelta collaborativa, oltre che i suoi rapporti con il chiamato ed il suo disinteresse ad accusarlo.

Sotto quest'ultimo profilo, si consideri che, ad avviso della Cassazione, la credibilità del collaborante "va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione".²⁶⁹

Non può infatti escludersi che una falsa accusa sia motivata da intenti di vendetta nei confronti del chiamato in correità, trattandosi di un'ipotesi tutt'altro che remota nel contesto della criminalità organizzata di stampo mafioso, e che si verifica soprattutto nel caso in cui tra gli interessati siano intercorsi rapporti associativi conflittuali.²⁷⁰

Tuttavia, una simile evenienza potrebbe anche coesistere con la formulazione di un'accusa veritiera, atteso che il risentimento nei confronti di un affiliato può costituire il fattore che induce il chiamante ad infrangere il proprio codice di omertà.²⁷¹

²⁶⁷ cfr. A. BAUDI, *Natura giuridica e valenza probatoria della confessione e della chiamata di correo*, in Arch. nuova proc. pen., 1997, p. 538.

²⁶⁸ S.U. 21 ottobre 1993, 1653, *Marino*.

²⁶⁹ Cass., 20 marzo 1997, n. 36; Cass., 7 novembre 2019, n. 5438.

²⁷⁰ cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, pp. 96 ss.

²⁷¹ P. GIANNITI, *La valutazione della prova penale*, Utet, 2005.

Per altro verso, la calunnia potrebbe anche essere frutto della volontà di estorcere denaro all'accusato, quale prezzo per la ritrattazione delle accuse, o di assecondare un desiderio di sottrarsi -sia pure temporaneamente- al circuito carcerario, partecipando alle udienze dibattimentali.²⁷²

Sempre con riferimento al requisito del disinteresse, la Suprema Corte ha precisato che “il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza”.²⁷³

Si segnala altresì che ai fini della valutazione sulla credibilità del dichiarante, è opportuno valutare la sua indifferenza sia rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità, sia rispetto alla propria.²⁷⁴

In questa prospettiva, si consideri che il momento confessorio -se presente- viene valorizzato quale significativo indice di disinteresse, specie nel caso in cui riguardi condotte criminose delle quali gli investigatori non avevano contezza e che in assenza di tali dichiarazioni sarebbero rimaste verosimilmente impunte.²⁷⁵

Infatti, la confessione del chiamante, anche per via delle gravi conseguenze che ne derivano, non soltanto penali, in assenza di elementi contrari, rappresenta di certo un indizio di sincerità e di genuinità dello stesso.²⁷⁶

Viceversa, l'ipotesi in cui il dichiarante si limiti ad una chiamata in reità -riferendo di vicende riguardanti sole terze persone- non integrando la chiamata in correità in senso proprio, postula approfondimenti più rigorosi.

²⁷² S.U. 21 ottobre 1992, CP 1993, n. 1939.

²⁷³ Cass., 31 maggio 1995 n. 2328.

²⁷⁴ Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*: “Conseguentemente, il contributo investigativo offerto dal collaboratore di giustizia potrà essere considerato tanto più disinteressato, quanto più lieve apparirà la sua posizione processuale in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione”.

²⁷⁵ cfr. Cass., 16 gennaio 1995, *Catti*: “la differenza tra dichiarazioni accusatorie che siano al tempo stesse pienamente confessorie e dichiarazioni prive di tale seconda valenza assume rilievo solo nell'ambito della valutazione della prova, riservata alla discrezionalità del giudice di merito”.

²⁷⁶ Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*.

Inoltre, un affiliato potrebbe anche essere indotto ad optare per la scelta collaborativa in vista dell'ottenimento di un vantaggio premiale.

Sul punto, la Suprema Corte affermava che è “del tutto inconferente la considerazione che il collaborante, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata [...]”.²⁷⁷

Sulla stessa linea, veniva precisato che non si applicano regole più restrittive rispetto a quelle generali per coloro che scelgono di diventare collaboratori di giustizia per motivazioni utilitaristiche.²⁷⁸

Si rilevi che la legislazione premiale, prevedendo una notevole serie di vantaggi per il collaborante, ha soltanto istituzionalizzato un interesse dell'ex affiliato che di per sé non può essere considerato indice di mendacio.²⁷⁹

Ne consegue che in questi casi il giudice dovrà unicamente procedere con maggiore cautela, accertando se, e nel caso in quale misura, quell'interesse abbia influenzato le dichiarazioni rese dal dichiarante.²⁸⁰

Peraltro, il collaboratore di giustizia, a differenza dell'ordinario chiamante in correità, in realtà ha un maggiore interesse a formulare accuse veritiere, dal momento che l'accertata falsità delle sue provalazioni comporta inevitabilmente la perdita dei benefici connessi al suo *status*.

Nell'indagine sulla credibilità del collaborante non si deve ritenere decisivo neppure il suo eventuale pentimento, il quale, isolatamente considerato, non è idoneo a costituire il fondamento di un simile giudizio.²⁸¹

Parimenti si può dire rispetto ad un apprezzamento negativo della sua personalità.²⁸²

²⁷⁷ Cass., 8 giugno 1994, n. 2100.

²⁷⁸ Cass., 31 ottobre 2018, n. 11179.

²⁷⁹ Cass., 29 luglio 2004, n. 32924.

²⁸⁰ Cass., 29 luglio 2004, n. 32924.

²⁸¹ Cass., 17 marzo 1997, *Cipolletta*.

²⁸² Cass., 19 aprile 1996, n. 4108.

2. Valutazione dell'attendibilità intrinseca del narrato

Una volta concluso l'esame sulla credibilità del dichiarante, il giudice deve effettuare quello sull'attendibilità intrinseca della chiamata, che prima ancora di essere riscontrata da elementi esterni, deve apparire essa stessa affidabile.

Si tratta di una verifica che deve essere condotta alla luce dei parametri della spontaneità, costanza, coerenza, precisione, della logica interna del racconto e dell'assenza di contrasto con altre precedenti acquisizioni.²⁸³

Ai fini della prognosi sulla genuinità del contributo dichiarativo, in particolare, assume rilievo decisivo il carattere spontaneo delle dichiarazioni, ravvisabile ogni qualvolta le stesse vengano rese senza alcuna forma di costrizione o sollecitazione.

In questa prospettiva, risulta necessario escludere che l'imputato sia stato indotto a parlare in forza di pressioni o inviti provenienti dagli organi inquirenti o da altri collaboratori-chiamanti.

Infatti, laddove "si dovesse appurare che la chiamata in correità è stata resa sotto la minaccia o sotto la coercizione di una misura cautelare personale [...] dovrebbe essere dichiarata inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per compressione della libertà morale del dichiarante".²⁸⁴

Al contempo, potrebbe darsi il caso in cui la chiamata si riveli il frutto di illecite concertazioni tra dichiaranti, volte ad indebolire associazioni criminali concorrenti o a sviare le attività d'indagine verso un diverso filone investigativo.²⁸⁵

Peraltro, se spontaneità significa libertà morale del soggetto nel momento in cui formula le accuse, tale requisito deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui il collaboratore sia venuto a conoscenza di analoghe dichiarazioni già fornite da altro coimputato²⁸⁶, salva la necessità, nel caso in cui le une si riscontrino con le altre, di escluderne l'origine concertata.

In quest'ottica, risulta di primaria importanza impedire occasioni di incontro tra collaboratori, ed in generale di contiguità fisica tra dichiaranti.

²⁸³ cfr. S.U., 22 febbraio 1993 n. 1653, *Marino*; Cass., 1 marzo 1996, *Pizzata*; Cass., 14 gennaio 1997, *Spataro*; Cass., 12 marzo 1998, *Di Martino*; Cass., 17 marzo 1997, *Cipolletta*.

²⁸⁴ G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, cit., p. 100.

²⁸⁵ cfr. A. GUARINO, *Anatomia della calunnia dei cosiddetti "collaboratori di giustizia"*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992.

²⁸⁶ Cass. 30 gennaio 1992, n. 80, *Abbate*; Cass., 16 gennaio 1995 n. 295, *Di Gregorio*.

Si consideri altresì che “un alto livello di credibilità viene di norma riconosciuto alle dichiarazioni accusatorie rese nell’immediatezza della scelta di collaborare, senza con ciò voler negare attendibilità a dichiarazioni progressive laddove esse si ricolleghino a genuini ripensamenti ed approfondimenti mnemonici e non già a pedissequi adeguamenti a risultanze processuali di segno opposto”.²⁸⁷

Si ritiene, infatti, che quanto più una collaborazione sia tempestiva, tanto più sia genuina ed attendibile, sul presupposto per cui il poco tempo trascorso riduce la probabilità che l’interessato possa avere elaborato accuse false.

La giurisprudenza, sul punto, ha sostenuto che un progressivo ispessimento delle accuse non rende di per sé la chiamata di correo inattendibile, potendo costituire completamento ed integrazione di quanto precedentemente dichiarato, ferma in ogni caso -per i collaboratori di giustizia- la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni, introdotta nel 2001.²⁸⁸

In questa ipotesi, tuttavia, la valutazione dell’attendibilità intrinseca deve passare attraverso l’esame dei diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria, oltre che delle ragioni che possono giustificare la mancata rivelazione di dati ed elementi poi forniti ad integrazione delle accuse in precedenza rese.²⁸⁹

Rispetto al novero dei canoni valutativi in gioco, è stato altresì chiarito che per quanto debba essere valorizzato il parametro della fermezza delle dichiarazioni, che si sostanzia nella loro reiterazione coerente e costante nel tempo, una minima imprecisione non sarebbe in grado di inficiare l’attendibilità del collaborante.²⁹⁰

In questo senso, il giudice potrebbe pervenire ad un giudizio positivo anche a fronte di dichiarazioni lacunose, incerte e contraddittorie quando queste si possano spiegare considerando il lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti che ne sono oggetto,

²⁸⁷ Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

²⁸⁸ cfr. art 16 *quater*, comma 9, decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, conv. con modif. nella L. 13 febbraio 2001, n. 45.

²⁸⁹ cfr. Ass. Catania, 12 maggio 1995, *Santapaola*: “Esiste una profonda differenza tra l’imputato occasionalmente chiamante in correità in un singolo processo e l’imputato che invece è chiamante in correità in base ad un rapporto contrattuale di collaborazione con lo Stato, che ha come contenuto essenziale l’obbligo di deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone i responsabili”.

²⁹⁰ Cass., 21 dicembre 1993, n. 4526.

oltre che le capacità mnemoniche ed intellettive del dichiarante²⁹¹, spesso dotato di un livello culturale modesto.

Un altro requisito indefettibilmente richiesto quale aspetto di una chiamata in correità attendibile è quello della costanza, intesa come assenza di ritrattazioni.

In realtà, è possibile che la sconfessione della chiamata risulti inattendibile, e che anzi venga impiegata come elemento di conferma delle dichiarazioni accusatorie, laddove sia “palesamente interessata”²⁹², come sarebbe nel caso in cui il chiamante avesse subito intimidazioni.

Le provalazioni del chiamante devono poi essere caratterizzate da coerenza e logicità²⁹³ ed apparire verosimili, cioè non immediatamente percepibili come false.

Si deve altresì tenere conto dell’articolazione delle dichiarazioni rese, ovvero della molteplicità dei contenuti descrittivi.²⁹⁴

Infatti, è noto che un indice affidabile di sincerità del testimone è costituito proprio dalla tendenza ad arricchire il racconto di dettagli secondari, che anche laddove non fossero strettamente attinenti al *thema probandum*, deporrebbero per un’effettiva partecipazione del dichiarante ai fatti.²⁹⁵

Le dichiarazioni ricche di particolari consentono anche un più agevole apprezzamento dell’attendibilità estrinseca da parte del giudice, che dispone di più elementi con cui verificare le accuse.

²⁹¹ Cass., 16 aprile 2003, n. 35569.

²⁹² G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, cit., p. 105.

²⁹³ Cass., 29 ottobre 1990, *Di Giuseppe*.

²⁹⁴ Cass., 30 gennaio 1992, *Abbate*.

²⁹⁵ cfr. G. GULOTTA, *La comunicazione bugiarda*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992, sui criteri in base ai quali effettuare il vaglio di attendibilità intrinseca: a) buona struttura logica; b) produzione narrativa non rigidamente strutturata; c) elevato numero di dettagli relativi alle persone, ai luoghi ed al fatto in sé; d) buon livello di coerenza interna; e) menzione di dettagli originali o che il soggetto, in relazione alle sue facoltà psichiche, non avrebbe potuto inventare; f) presenza di correzioni spontanee, delucidazioni, precisazioni; g) buon numero di dettagli marginali o relativi a stati d’animo del dichiarante; h) presenza di vuoti di memoria su particolari secondari; i) descrizione di conversazioni o situazioni impreviste.

3. La verifica dell'attendibilità estrinseca e l'art. 192.3 c.p.p.

Affinché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova, dopo avere vagliato la credibilità del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del narrato, il giudice deve effettuare anche l'accertamento di riscontri esterni idonei a corroborare le accuse mosse dal collaboratore, secondo il c.d. metodo trifasico²⁹⁶ delineato dalla giurisprudenza.

Tale *iter* si compone dei tre menzionati momenti - definiti canoni logici²⁹⁷ - che si aggiungono, ed anzi precedono, l'unica regola normativa dettata dal legislatore: la presenza di riscontri.²⁹⁸

Sotto questo profilo, si rilevi che nonostante il fatto che la chiamata di correo condivida con la confessione la provenienza dall'imputato, è solo per questa che il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre espressamente la necessità di riscontri estrinseci.

Depone in questo senso l'art. 192 c.p.p., terzo comma, che stabilisce: "Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".²⁹⁹

La disposizione, rubricata *Valutazione della prova*, ha fatto ingresso nel sistema normativo con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, e trova la sua collocazione nel Libro Terzo, intitolato *Prove*.

Si tratta di una norma che non è stata introdotta per scongiurare il rischio che i dichiaranti venissero creduti sulla parola, essendo di intuitiva evidenza che il racconto di un accusatore debba trovare conferma in altri elementi di prova per potere essere impiegato.

²⁹⁶ Cass., 3 dicembre 2021 n. 6599; S.U. 21 ottobre 1993,1653, *Marino*.

²⁹⁷ S.U. 21 ottobre 1992, n. 1653, *Marino*.

²⁹⁸ F.R.DE PALO, *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2025.

²⁹⁹ Ai sensi dell'art. 192, comma 4, c.p.p.: "La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b)"; ai sensi dell'art 197 bis c.p.p., *Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone*, comma 6: "Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3"; Cass., sent. n. 10040 del 1993, *Lessi*: "Si tratta di una norma destinata a trovare applicazione solo ove il soggetto rivesta una delle predette qualifiche; in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante vanno considerate come testimonianza a tutti gli effetti e sono soggette solo al limite ordinario dell'attendibilità da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma".

Si deve invece ritenere che il legislatore la abbia prevista per contrastare il consolidamento di quell'orientamento, perlopiù dottrinale, secondo il quale avrebbe dovuto essere negata valenza probatoria a questo genere di conoscenza.³⁰⁰

Infatti, sino all'88, secondo alcuni avrebbe dovuto essere equiparata ad un indizio -e secondo altri, parificata ad una *notitia criminis*- per la ridotta capacità persuasiva che avrebbe dovuto essere riconosciuta alle dichiarazioni provenienti dall'imputato.³⁰¹

Deve tuttavia rilevarsi che, sebbene da un punto di vista dogmatico appaia plausibile l'impostazione che ancora oggi riconduce la chiamata di correo nell'ambito degli indizi, tale ricostruzione risulti comunque priva di utilità.³⁰²

Nello specifico, l'unico effetto che conseguirebbe all'accoglimento di una simile prospettiva sarebbe quello di rendere applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art 192 c.p.p., la quale richiede che un indizio, per provare un fatto, debba essere sorretto da altri elementi che indirizzino verso la stessa direzione, conducendo dunque ad un risultato del tutto simile a quello che si produce applicando il terzo comma.

Peraltro, prima che fosse introdotto l'art. 192 c.p.p., un'altra norma aveva rappresentato il primo segnale di un'inversione di tendenza favorevole al riconoscimento di un valore probatorio alla chiamata di correo.³⁰³

Si trattava dell'art. 348 *bis*, inserito nell'abrogato codice di rito dall'art 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534, che disciplinava il c.d. interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi.

In dottrina, si è osservato come tale disposizione fosse rappresentativa della natura bicefala dell'esame dell'imputato sulla responsabilità altrui³⁰⁴, dato il richiamo sia alle norme sull'interrogatorio dell'imputato che a quelle sulla testimonianza.

A simili dichiarazioni, il legislatore del 1977 riconosceva valore di prova, anticipando la soluzione normativa introdotta nell'89 con la previsione di cui all'art. 192 c.p.p, terzo comma.

³⁰⁰ cfr. A. MELCHIONDA, *La chiamata di correo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, pp. 205-206.

³⁰¹ A. BARGI, *Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità*, in Cass. pen. 1991.

³⁰² cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p 60.

³⁰³ cfr. M. NOBILI, *Nuovo "interrogatorio libero" (art 348 bis c.p.p.) e autorizzazione a procedere. Primi spunti interpretativi*, in Critica pen., 1977, p. 324.

³⁰⁴ cfr. F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Utet, 1986, p. 347.

Non appena introdotta, tale ultima norma veniva criticata in quanto ritenuta lesiva del principio del libero convincimento del giudice.³⁰⁵

Sul punto, veniva osservato, anche in giurisprudenza³⁰⁶, che la predetta disposizione in realtà si traduce soltanto in un'indicazione di carattere metodologico³⁰⁷, peraltro in linea con il criterio di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria, di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.p.³⁰⁸

Infatti, richiedendo che la chiamata di correo debba essere valutata unitamente ad altri elementi di prova che, convergendo verso la medesima direzione, valgano a confermare l'attendibilità delle accuse, la norma indirettamente vieta che la chiamata, di per sé sola, possa valere a fondare un giudizio di colpevolezza.³⁰⁹

La disposizione, in questa prospettiva, vanta il merito di imporre al giudice un preciso impegno di verifica di racconti particolarmente delicati per la loro provenienza.

Va infatti considerato che il reo, in questo caso, “da soggetto in contrasto con l'ordinamento, diviene strumento cognitivo per la ricerca della verità sulla base di un calcolo opportunistico”.³¹⁰

³⁰⁵ P. FERRUA, *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 588: “Il legislatore costruisce la fattispecie criminosa, detta i criteri di acquisizione delle prove, *id est* delimita il materiale utilizzabile a fini decisorii, ma qui s'arresta il suo potere. Cosa significano le prove acquisite sul tema dell'imputazione, quale sia il loro valore in concreto, lo può e lo deve dire solo il giudice, rappresentando questa la sua specifica prerogativa, l'essenza stessa della funzione giurisdizionale, da salvaguardare rispetto ad ogni incursione legislativa.”

³⁰⁶ Cass., Sez. I, 16 giugno 1992, n. 6992; Cass., Sez. I, 25 giugno 1997, n. 6182; Cass., Sez. I, 11 dicembre 1998, n. 13008; Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 17248.

³⁰⁷ F.R.DE PALO, *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2025: “I riscontri rappresentano, ai sensi del metodo giurisprudenziale a tre tempi, l'ultimo gradino del percorso valutativo delle dichiarazioni del correo, la fase finale che segue la verifica intrinseca della credibilità e dell'attendibilità. Tuttavia, tali accertamenti seppur preventivi ed eventualmente conclusi con un esito positivo, possono cadere sotto il peso dell'assenza incolmabile di altri elementi di prova. Il *dictum* preciso e coerente scaturente dal più sincero e affidabile propalante non potrà, in assenza di riscontri, essere in alcun modo preso in considerazione dal giudice. Ugualmente, sempre nell'ottica di un libero apprezzamento dagli ampi margini, il giudice potrà valutare negativamente un narrato supportato da riscontri, qualora ritenga che non sia stato raggiunto il necessario livello di certezza probatoria. La disposizione di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., invero, non costituisce una tradizionale prova legale che impone al giudice un certo esito determinando l'efficacia *ex ante*, bensì una regola di valutazione negativa che necessita di una componente inferenziale”.

³⁰⁸ Ai sensi del quale “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.

³⁰⁹ Cass., 3 giugno 1986, CP 1987, n. 161: “La chiamata di correo per assurgere al rango di prova deve essere suffragata da riscontri oggettivi ad essa estrinseci, deve, cioè, essere, come sul dirsi nella pratica forense, vestita”.

³¹⁰ F.R.DE PALO, *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2025.

Inoltre, presupponendo che le dichiarazioni del chiamante in causa o in correatà non siano *ex lege* inutilizzabili, evita il rischio della aprioristica esclusione dell'impiego di prove che, in molti casi, l'esperienza ha dimostrato essere fonti importanti per la ricostruzione dei fatti.³¹¹

Si consideri altresì che mediante questa disposizione, l'ordinamento implicitamente stabilisce "il tasso di concludenza che il pubblico ministero deve perseguire nella propria attività preliminare".³¹²

L'organo inquirente, infatti, già nella fase delle indagini è tenuto a ricercare i riscontri alla chiamata, indispensabili perché il giudice di merito possa successivamente accogliere le sue richieste.

In realtà, la regola di giudizio contenuta commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., viene anche richiamata nel comma 1-*bis* dell'art. 273 c.p.p., che disciplina le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari.

Ne consegue che il giudice della cautela, nel momento in cui verifica la sussistenza del *fumus commissi delicti*, da una parte non può tenere conto delle accuse formulate dai soggetti di cui all'art. 192, comma 3, ove non riscontrate, e dall'altra nemmeno della testimonianza indiretta resa da chi si rifiuti di indicare il nome della fonte delle notizie.³¹³

In linea generale, la *ratio* del comma 1 *bis* dell'art. 273 sembra ispirata alla finalità di ridurre la distanza tra la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesta a fini cautelari, e quella propria del giudizio di merito.

Così interpretata, la norma risulta coerente con l'indirizzo dottrinale secondo cui, se nel corso del procedimento cautelare non si potesse tenere conto delle norme dettate nel libro dedicato alle prove, al pregiudizio derivante dall'assenza del contraddittorio si

³¹¹ M. BARGIS- G. CONSO- V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, X edizione, Cedam, p. 277; cfr. Cass n. 4000 del 1993, *Fedele*: "L'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 comma secondo lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione di inattendibilità delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni".

³¹² A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., p. 349.

³¹³ Dato il richiamo della norma all'art. 195, comma 7.

aggiungerebbe quello conseguente all'inosservanza di disposizioni dettate a tutela di diritti e libertà fondamentali.³¹⁴

Parimenti si segnala che anche prima di questo innesto legislativo, le Sezioni Unite avevano confermato che la chiamata in correità, per assumere rilevanza in sede cautelare, avrebbe dovuto comunque essere sostenuta da riscontri esterni.³¹⁵

Tuttavia, ad avviso della Corte, ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza i riscontri non avrebbero dovuto necessariamente assumere valenza individualizzante, dal momento che sarebbe stata sufficiente una “qualificata probabilità”³¹⁶ che la ricostruzione del fatto di reato fosse quella offerta dal correo.

Sebbene tale ricostruzione venisse confermata dalla Consulta³¹⁷, la questione relativa all'interpretazione degli artt. 273, e 192, comma 3, c.p.p., si riproponeva in termini analoghi dopo l'intervento del legislatore del 2001.

Infatti, il nuovo comma 1 *bis* non precisava nulla in merito, continuando a trasferire sul giudice la responsabilità di selezionare la tipologia dei riscontri adeguata per l'impiego della chiamata ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.³¹⁸

Ne conseguiva un contrasto giurisprudenziale che veniva composto solo grazie ad un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali, cambiando orientamento, estendevano alla materia cautelare gli approdi cui la giurisprudenza era giunta in tema di valutazione della chiamata di correo nel giudizio di merito.³¹⁹

Sotto questo profilo, si consideri anzitutto che la Cassazione in materia ha escluso che i riscontri esterni debbano raggiungere il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità, dal momento che se così fosse, il contributo conoscitivo del dichiarante sarebbe superfluo.³²⁰

³¹⁴ P. FERRUA, *La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all'oralità e al contraddittorio*, in Pol. dir., 1994.

³¹⁵ S.U., 21 aprile 1995, *Costantino*.

³¹⁶ V. BONINI, *Chiamata di correo, riscontri esterni e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza*, in Cass. pen., 1996, cit., p. 467.

³¹⁷ Corte Cost., ord. 25 luglio 1996, n. 314.

³¹⁸ cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 80.

³¹⁹ S.U., 30 maggio 2006, *Spennato*.

³²⁰ A. BEVERE, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001.

Specificava infatti che “tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al *thema decidendum* non da soli ma in riferimento alla chiamata”.³²¹

Inoltre, posto che il legislatore non ha chiarito cosa debba intendersi con riscontro, si deve ritenere che abbia voluto rimettere al prudente apprezzamento del giudice l'accertamento inerente la sussistenza di adeguati elementi di verifica delle dichiarazioni.

Nella vasta giurisprudenza in materia, un dato pacifico è quello cui si è giunti valorizzando la lettera della disposizione, che si riferisce ad “altri” elementi di prova.

Gli elementi con cui riscontrare la chiamata del collaboratore devono dunque essere esterni rispetto alla dichiarazione da verificare, dovendo avere una fonte esogena, diversa rispetto a quella proponente.

Sempre valorizzando il dato letterale, l'interprete potrebbe essere indotto a ritenere che attraverso l'impiego del termine “altri”, il legislatore abbia inteso precisare che le dichiarazioni del chiamante, per potere acquisire valenza probatoria, debbano essere corroborate da almeno due elementi di riscontro.³²²

In realtà, sul punto, dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nell'affermare che anche un solo elemento di riscontro sia idoneo a confermare la chiamata, purché abbia attitudine razionale a convalidarla³²³ e sia di peso sufficiente.³²⁴

Altrettanto assodata risulta essere la tesi per cui, dal punto di vista oggettivo, i riscontri possono essere di qualsiasi tipo e natura, non essendo in alcun modo predeterminati nella specie e qualità.³²⁵

Ne consegue che questi possono consistere in elementi di prova “sia rappresentativa che logica ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima”.³²⁶

³²¹ Cass., 22 gennaio 1997, n. 5649.

³²² cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, p. 109.

³²³ E. FASSONE, *L'utilizzazione degli atti, la valutazione della prova*, in QCsm, 1989.

³²⁴ F. BARTOLINI, *La valutazione probatoria della chiamata in correità e dell'accusa in reità: considerazioni generali*, ANPP, 1990.

³²⁵ cfr. S.U., 3 febbraio 1990, *Belli*; S.U. 6 dicembre 1991, *Scala*; Cass, 20 ottobre 2006, *Alabiso*.

³²⁶ Cass., 10 dicembre 2004, *Spennato*.

Inoltre, si è già anticipato che secondo la giurisprudenza, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova a carico del chiamato, è necessario che sia suffragata da un elemento di riscontro c.d. *individualizzante*.³²⁷

In altre parole, si sostiene che perché l'elemento di riscontro possa dirsi effettivamente rafforzativo dell'attendibilità della chiamata, debba riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico reato allo stesso addebitato.

Sul punto, si consideri quanto sostenuto dalla Cassazione ai fini della valutazione della chiamata di correo: “Costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico deduttivo”.³²⁸

Per converso, va escluso che gli elementi di riscontro accertati nei confronti di un chiamato possano essere utilizzati per corroborare le accuse mosse ad altri, dal momento che “l'aver detto il vero su tre posizioni ancora non dice nulla sulla genuinità della quarta accusa”.³²⁹

In questo senso, dovrebbero essere bandite le operazioni di c.d. credibilità per traslazione³³⁰, che implicano che il giudizio sulla fondatezza di una parte dell'accusa possa essere esteso all'intera narrazione.

Per altro verso, in tema di chiamata in correità è consentita la cosiddetta frazionabilità, per cui “l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro”.³³¹

Una simile valutazione è consentita a condizione che la parte ritenuta attendibile sia autonoma, ovvero non strettamente connessa, rispetto a quella giudicata non credibile.³³²

³²⁷ Cass., 17 giugno 1998, n. 7240.

³²⁸ Cass., 24 giugno 2004, n. 36451.

³²⁹ E. FASSONE, *Riflessioni sul tema della prova*, in *Quest. giust.*, 1985, cit., p. 515.

³³⁰ cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, pp. 90 ss.

³³¹ Cass., 10 marzo 1995, n. 4162;

³³² Cass., 18 dicembre 2001, n. 468, *Orofino*: “La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamato in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate [...] una simile inferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra”.

Occorre, inoltre, che il passaggio della narrazione risultato smentito sia accompagnato da una spiegazione idonea a consentire di pervenire ad un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del chiamante.

In questo senso, potrà essere addotta a fondamento della credibilità del collaboratore, ad esempio, la difficoltà di rievocare con precisione un ricordo risalente nel tempo, la complessità dei fatti narrati o anche la sua volontà di non coinvolgere soggetti a cui è legato da vincoli familiari o affettivi.³³³

Ne consegue che, entro questi limiti, una dichiarazione accusatoria può essere oggetto di una valutazione frazionata ed assumere -ove riscontrata- valenza di prova.

Tuttavia, risulta altrettanto vero che quando ci si trovi in presenza di episodi diversi che appaiano riconducibili ad un unico disegno criminoso, gli elementi di riscontro relativi ad alcuni soltanto di questi possono fare ritenere attendibile la chiamata anche sugli altri, ancorché penalmente irrilevanti.³³⁴

Per quanto riguarda l'oggetto del riscontro individualizzante, si richiama una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali si sono pronunciate con riferimento al reato associativo di tipo mafioso.³³⁵

Hanno affermato che "Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192/2 c.p.p., gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale ed il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale ed unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo".

Viene così sancito che solo una volta che sia stato preventivamente effettuato il riscontro sui singoli episodi, si può procedere all'esame complessivo dei vari elementi probatori.

Dal momento che, nei processi di mafia, a concorrere ad integrare il delitto associativo contestato è la singola frazione di condotta, è questa che in via preliminare deve essere suffragata da specifici elementi di riscontro.

³³³ Cass., 10 luglio 2013, n. 40000.

³³⁴ Cass., 4 dicembre 2017, n. 586, in cui la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero fondato il giudizio di colpevolezza di un componente della formazione incaricata dell'uccisione della vittima, anche sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia inerenti condotte anteriori, giudicate prive di rilevanza penale.

³³⁵ Cass., 2 luglio 2005, *Mannino*.

Al riguardo, è stato precisato che la medesima va individuata avendo riguardo al ruolo che si addebita al partecipe, non dovendo invece essere confusa con ogni singolo aspetto della dichiarazione da riscontrare.³³⁶

Ne consegue che l'oggetto del riscontro non deve riguardare la chiamata del collaboratore in ogni sua sfaccettatura, ma deve essere mirato su quella parte di dichiarazione che concorre a configurare il segmento rilevante ai fini dell'integrazione della condotta.³³⁷

Sempre per quanto attiene ai vari elementi che possono costituire riscontro esterno individualizzante della chiamata, si consideri che assume pacifica rilevanza la confessione dell'accusato, la quale, nell'ipotesi di chiamata plurisoggettiva, può valere a riscontrare le accuse che lo riguardano.³³⁸

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, rilevano agli stessi fini anche le dichiarazioni del soggetto destinatario dell'altrui chiamata di correo, anche se prive di valenza confessoria³³⁹, oltre che il suo comportamento, ancorché successivo al fatto.³⁴⁰

Parimenti, come anticipato, la ritrattazione delle accuse della quale sia stata accertata l'inattendibilità può rivestire efficacia corroborativa ove si accerti che rappresenta il frutto delle intimidazioni subite dal dichiarante.

Tra gli altri possibili elementi di riscontro, si segnalano "i dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità"³⁴¹ laddove non vengano fornite adeguate spiegazioni dei contatti avuti in momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato.

³³⁶ Cass., 6 maggio 2004, *Riina*.

³³⁷ cfr. Cass., n. 4976 del 1997, *Accardo*, secondo la quale assume univoco rilievo, in tal senso, a dimostrazione della "presentazione rituale", che costituisce un "momento significativo ed essenziale dei rapporti fra i partecipi", ed è "rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca"; cfr. Cass., n. 1525 del 1997, *Pappalardo*, per il caso in cui non sia dimostrata una rituale affiliazione al sodalizio: "Il fulcro centrale della prova è costituito [...] dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa."

³³⁸ cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, p. 117.

³³⁹ Cass., n. 5173 del 1994, *Messina*.

³⁴⁰ Cass. n. 8148 del 1992, *Pellegrini*.

³⁴¹ Cass., 24 giugno 2009, *Sergi*.

Inoltre, anche la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale può rappresentare un elemento di riscontro, quando qualificata da abituale e significativa reiterazione e connotata dal necessario carattere individualizzante.³⁴²

Al di fuori di questa ipotesi, i rapporti di amicizia o di affari che intrattiene il chiamato non possono costituire un valido elemento di riscontro delle accuse, trattandosi di dati non univoci e non idonei a confermare la sua responsabilità nel reato addebitatogli.

Nemmeno la generica attribuzione di *status* di uomo d'onore potrebbe valere a confermare la chiamata, sebbene in diverse occasioni si sia sostenuto che “la posizione di vertice all'interno di una associazione, criminale o non, costituisca un valido riscontro della chiamata in correità con la quale si addebitano al dirigente i reati attribuiti all'organizzazione della quale egli è responsabile, secondo la regola del *non poteva non sapere*”.³⁴³

Una simile conclusione, infatti, si risolve in un'inaccettabile violazione del principio di personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa.³⁴⁴

Altrettanto criticabile appare essere la posizione di coloro i quali sostengono che l'alibi mendace del chiamato possa costituire conferma della chiamata in correità³⁴⁵, sul presupposto per cui tale comportamento rivelerebbe “una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia”.³⁴⁶

Se così fosse, infatti, verrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato, del quale è manifestazione anche la menzogna, non essendo lo stesso obbligato a dire la verità.³⁴⁷

Peraltro, rimane inteso che la falsità dell'alibi può comunque mantenere una rilevanza sul piano probatorio ed essere valutata unitamente altri elementi di accusa a carico dell'imputato.³⁴⁸

³⁴² Cass., 5 maggio 2009, *Bono*.

³⁴³ G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, cit., p. 118.

³⁴⁴ cfr. A. BEVERE, *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, Giuffrè, 1993.

³⁴⁵ Cass., 22 marzo 1996, *Arena*.

³⁴⁶ G. FAILLACI, *Il rilievo indiziario dell'«alibi falso»*, NJus, 2022.

³⁴⁷ S.U., 4 dicembre 1992, CP, 1992, n. 1406.

³⁴⁸ cfr. Cass., 5 ottobre 1995, *Michelotto*: “mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia”.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza di legittimità, tra i tipici riscontri logici deve essere annoverato il movente del delitto: “La causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente attendibile”.³⁴⁹

Tale orientamento prende le mosse dalla premessa per cui il movente si presenta come la risultante di due componenti, rappresentate dall’interesse cui il delitto risponde e dalla riferibilità di questo interesse ad un certo individuo.

Questi due aspetti sono suscettibili di essere accertati in punto di fatto e, per questa ragione, permettono di fare assurgere il movente al rango di grave indizio, in quanto tale suscettibile di essere impiegato quale elemento di riscontro all’attendibilità di una chiamata di correo.

In altri termini, secondo la Cassazione “anche la causale del delitto, se riferita da uno dei soggetti indicati nell’art. 192, co. 3° e 4°, costituisce un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato; sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a confermare l’attendibilità del dichiarante e il contenuto della dichiarazione”.³⁵⁰

Le predette pronunce sono volte a precisare l’espressione “elemento di prova” idoneo a confermare l’attendibilità di una chiamata di correo, non specificata dal legislatore dell’art. 192 c.p.p.

In questa prospettiva, si consideri che, in astratto, anche il contenuto di una captazione può convergere con le accuse formulate da un chiamante in correità.

Sull’utilizzo delle intercettazioni, si segnala anzitutto la tendenza della giurisprudenza di legittimità ad escludere che a quelle contenenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie, si applichi la regola di cui al terzo comma dell’art. 192.³⁵¹

Infatti, ad avviso dei giudici della Suprema Corte, anche qualora il contenuto di un’intercettazione dovesse risolversi in una precisa accusa in danno di una terza persona, non sarebbe in alcun senso equiparabile ad una chiamata in correità.³⁵²

Risulta invece assodato che dichiarazioni accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate possono costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese da

³⁴⁹ Cass., 30 Luglio 1996, n. 7627, *Alleruzzo*.

³⁵⁰ Cass., 3 aprile 1997, *Pesce*.

³⁵¹ Cass., 3 maggio 2001, *Corso G.*: “Le dichiarazioni -captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata- con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria”.

³⁵² Cass., 8 giugno 2004, *Venosa*.

un chiamante ³⁵³, salva la precisazione per cui, in questo caso, le prime mantengono valenza di prova autonoma.

4. La convergenza del molteplice e la chiamata *de relato*

La reciproca convergenza di chiamate in correità, nota come c.d. *mutual corroboration*, viene generalmente ritenuta ammissibile, sia in dottrina che in giurisprudenza, in virtù del principio della c.d. libertà dei riscontri.³⁵⁴

Al contempo, secondo una tesi improntata a cautela, il ricorso a questa soluzione dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui le attività investigative non siano approdate ad elementi di riscontro di natura diversa rispetto alla chiamata in correità da corroborare.³⁵⁵

Risulta infatti evidente che nel caso in cui a suffragare la ricostruzione di una vicenda fornita da un collaborante siano le dichiarazioni accusatorie di altro collaborante, si intensifichi la diffidenza già presente verso la parola di un soggetto che rende dichiarazioni “per definizione” interessate.³⁵⁶

Le perplessità sul punto sono state tali da indurre le forze politiche a presentare un progetto di modifica dell’art. 192 c.p.p. che stabiliva che la dichiarazione di altro coimputato non avrebbe potuto costituire unico elemento di riscontro.³⁵⁷

In una successiva iniziativa legislativa³⁵⁸ veniva ammesso il riscontro incrociato e, contestualmente, esclusa la possibilità di utilizzare le dichiarazioni *de relato*, trattandosi di racconti non basati un’esperienza diretta degli eventi, bensì sulla conoscenza dei fatti acquisita tramite altre persone.

Seguirono altre proposte di modifica della norma che non ebbero alcun seguito.³⁵⁹

Si rilevi che appare significativa la coincidenza temporale tra il fallimento del dibattito parlamentare in materia e l’approvazione della L n. 45 del 2001.

³⁵³ Cass., 24. settembre 2003, *Callipari*.

³⁵⁴ cfr. A. BEVERE, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001, p. 153.

³⁵⁵ G. DI CHIARA, *In tema di chiamata in correità*, in Foro. it, 1993.

³⁵⁶ A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, cit., p. 344.

³⁵⁷ Atto Senato n. 2681, XIII Legislatura.

³⁵⁸ Atto Senato n. 3664, XIII Legislatura.

³⁵⁹ Atto Senato n. 3734, XIII Legislatura; Atto Senato n. 3810, XIII Legislatura.

Si tratta di un dato cronologico che “non sembra affatto casuale, anzi rappresenta il segnale inequivocabile del rapporto profondo che esiste tra la regola di giudizio prevista per la chiamata in correità e la legge dedicata alla collaborazione processuale”³⁶⁰, che si caratterizza per avere introdotto una serie di disposizioni volte a garantire l’attendibilità del collaboratore di giustizia.

La norma codicistica, in definitiva, è rimasta inalterata sin dalla sua introduzione.

Nella sua interpretazione, la giurisprudenza è giunta a ritenere che quando a fungere da riscontro siano altre dichiarazioni, queste debbano caratterizzarsi: per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; per la loro indipendenza, dovendo derivare da fonti di informazioni diverse; per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia i fatti di reato che gli vengono addebitati.³⁶¹

Al contempo, si è specificato che non deve essere richiesta una perfetta sovrapposibilità tra le provalazioni rese dagli interessati, risultando infatti sufficiente che le varie chiamate collimino nei loro nuclei centrali o essenziali.³⁶²

Anzi, sul punto è stato sostenuto che l’eventuale difformità su alcuni aspetti secondari della vicenda oggetto di dichiarazioni potrebbe rappresentare il fattore dal quale desumere la loro reciproca autonomia.³⁶³

Tuttavia, si segnala il rischio che nel caso in cui una chiamata sia posteriore rispetto ad un’altra precedentemente resa, la seconda tragga illegittima ispirazione dalla prima, dando luogo ad una circolarità del dato probatorio.³⁶⁴

³⁶⁰ R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 93.

³⁶¹ Cass., 4 marzo 2008, *Lucchese*; cfr. Cass., 1 agosto 1991, *Paone*: “ognuna di tali chiamate mantiene intatto il proprio carattere indiziario, e, laddove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all’altra quell’apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sulla attendibilità estrinseca della fonte di prova”.

³⁶² cfr. Cass., 30 gennaio 1992, n. 80; Cass., 26 marzo 1996, n. 3070.

³⁶³ cfr. Cass., 30 gennaio 1992, n. 80; Cass., 26 marzo 1996, n. 3070: “L’esigenza che le medesime, per costituire riscontro l’una dell’altra, siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapposibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del Giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza”.

³⁶⁴ Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

Per questo motivo, il giudice è tenuto a escludere che le chiamate gregarie convergenti costituiscano una semplice reiterazione della chiamata principale, la quale in astratto avrebbe potuto essere resa conoscibile ai dichiaranti da fonti esterne, giornalistiche e non.³⁶⁵

Per potere escludere un allineamento del dichiarante a indicazioni provenienti da altri soggetti, risulta opportuno accertare se questo sia venuto in contatto con altri collaboratori, quali informazioni abbia eventualmente ricevuto dagli inquirenti, in quale sequenza abbia rilasciato le dichiarazioni e se vi sia stata sin dall'inizio la presenza del difensore.³⁶⁶

Ai dubbi che i riscontri incrociati suscitano, si aggiungono le riserve inerenti il possibile impiego delle dichiarazioni *de relato*, che si connotano per essere frutto di una conoscenza indiretta del dichiarante.

In generale, si ha testimonianza indiretta ogni qualvolta il soggetto narrante abbia percepito personalmente non il fatto, ma la rappresentazione del fatto operata da altri.

Il principale problema di questo istituto risiede nella circostanza che impone di “accertare la credibilità sia del testimone *de relato*, sia del testimone diretto: in altri termini, si rende necessario un controllo sull'attendibilità della persona da cui si è ‘sentito dire’, nonché sulla credibilità di quanto da essa è stato riferito, specie nel caso in cui il cosiddetto teste di riferimento abbia a sua volta audito quanto riferito al testimone *de relato* da altro soggetto ancora, c.d. informazione *di seconda mano*”.³⁶⁷

Per consentire questo controllo, il legislatore ha introdotto un apposito meccanismo, disciplinato dall'art. 195 c.p.p., rubricato *Testimonianza indiretta*.

Tale norma, al sesto comma, sancisce l'inutilizzabilità della deposizione di chi non voglia o non possa indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia oggetto dell'esame testimoniale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratta di una previsione che deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà diretta o indiretta della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria.³⁶⁸

³⁶⁵ cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, pp. 121-122.

³⁶⁶ cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995, p. 363.

³⁶⁷ Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

³⁶⁸ Cass., 3 Maggio 1996, *Nocchiero*.

Ne consegue che l'operatività del divieto è esclusa ogni qualvolta "il soggetto dichiarante vuole che il soggetto confidente sia rintracciato e pertanto, pur non conoscendone le generalità, offre concreti elementi idonei alla sua identificazione" come precisato dalla stessa Cassazione.

Inoltre, si consideri che sebbene la disposizione non possa trovare applicazione nel caso in cui le dichiarazioni provengano dall'imputato, salvo il caso in cui si tratti di teste assistite o di persona imputata in procedimento connesso, si può comunque ritenere che le garanzie previste debbano valere ogni qualvolta il dichiarante *de relato* sia coinvolto nel procedimento.³⁶⁹

Peraltro, il tema delle chiamate *de relato* si pone sotto una duplice prospettiva, dal momento che queste possono essere oggetto sia della stessa chiamata in correità da riscontrare, sia di quella successivamente resa, che rileva in qualità di riscontro della prima.

In entrambi i casi, le criticità risiedono nel fatto che il dichiarante, che è "fonte interessata"³⁷⁰, non avendo assistito alla commissione dell'illecito, non può essere certo che quanto riferitogli sia vero.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, si evidenzia un orientamento giurisprudenziale che nega che si possa parlare di dichiarazioni *de relato* in senso proprio per riferirsi al caso in cui un ex affiliato riporti circostanze apprese in ragione della sua appartenenza ad un sodalizio mafioso.

In questi casi, infatti, la conoscenza diretta di un fatto viene equiparata a quella indiretta, sul presupposto per cui i racconti resi sarebbero espressione di un patrimonio conoscitivo "derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati".³⁷¹

³⁶⁹ cfr. R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 71.

³⁷⁰ G.C. AVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, cit., p. 123.

³⁷¹ Cass., 2 novembre 1998, *Archesso*; Cass., 19 settembre 2008, *Sarno*; Cass., 6 maggio 2010, *Ribisi*; cfr. Cass., 10 maggio 2006, n.19612: "in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni *de relato* [...] Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della natura criminale di origine del collaboratore".

Una simile conclusione appare essere ancor più fondata nelle ipotesi in cui il *loquens* sia stato un componente di vertice dell'associazione mafiosa, ed implica che le dichiarazioni possano assumere rilievo probatorio solo se corroborate da validi elementi di verifica.³⁷² Secondo un altro indirizzo della Cassazione, si tratterebbe invece di dichiarazioni frutto di una vera e propria conoscenza indiretta.³⁷³

Alla luce di tale ultima impostazione, la chiamata di correo *de relato* rimane comunque utilizzabile, pur dovendo essere sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso, esteso non solo all'attendibilità del suo autore immediato, ma anche alla fonte originaria dell'accusa.

Si consideri, a questo riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, per cui la stessa, “per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante [...] essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa”.³⁷⁴

Risulta evidente che una simile esigenza non è imposta da alcuna norma di legge, bensì dall'applicazione dei criteri di prudenza e ragionevolezza nel giudizio di attendibilità di una fonte indiretta.

Si evidenzia altresì un orientamento secondo il quale, pur potendosi parlare di chiamata *de relato* anche nel contesto dei processi di mafia, vale il principio per cui “non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità”.³⁷⁵

³⁷² Cass., 20 gennaio 2009, *Botta*.

³⁷³ Cass., 10 maggio 1993, n. 11344.

³⁷⁴ S.U., 24 novembre 2003, n. 45276; cfr. Cass., 9 ottobre 1996, *Mannolo*: “L'accusa de relato abbisogna quindi non di un riscontro generico, ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certe ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza”.

³⁷⁵ Cass., 6 Maggio 1998 n. 5285, *Calia*.

In altri termini, se di una stessa vicenda il collaborante abbia una conoscenza in parte immediata ed in parte indiretta, e comunque risulti possibile ricostruire logicamente il fatto, si dovrebbe parlare di chiamata in correità diretta.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui una chiamata *de relato* venga impiegata come riscontro ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p.

Al riguardo, è stato osservato che l'inaffidabilità della fonte *de relato*, unita alla debolezza euristica di un elemento di provenienza extra dibattimentale, renda concreto il rischio per il chiamato di essere condannato in forza di affermazioni di cui nessuno si assume la responsabilità.³⁷⁶

In questa prospettiva, si dovrebbe *a fortiori* escludere la possibilità che una chiamata *de relato* possa essere corroborata da un'altra chiamata del medesimo tipo.

Aderisce alla medesima conclusione la corrente di pensiero secondo la quale “tale convergenza del molteplice *de auditu* non può soddisfare l'obbligo di riscontro imposto dal codice di rito perché i riscontri esterni debbono essere il più possibile certi ed obiettivi, e tali non sono le chiamate indirette [...]”.³⁷⁷

Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, l'ipotesi in cui una chiamata in reità o in correità *de relato* abbia come unico riscontro un'altra dichiarazione analoga può essere ammessa, purché siano rispettate una serie di condizioni.³⁷⁸

Sul punto, è stato precisato che, dopo avere preliminarmente valutato la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante, devono essere accertati i rapporti personali intercorrenti tra il singolo chiamante e la rispettiva fonte diretta, “per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo”.

Inoltre, le varie chiamate dovrebbero convergere, ovvero riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante.

Infine, occorre che le medesime siano indipendenti l'una dall'altra- nel senso che non devono rivelarsi frutto di illegittime concertazioni- e derivino da fonti di informazioni diverse, dovendo sussistere la loro c.d. autonomia genetica.

Sotto quest'ultimo profilo, si segnala altresì un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, al contrario, la provenienza dalla medesima fonte non toglie nulla all'efficacia

³⁷⁶ R. CASIRAGHI, *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, Diritto penale Contemporaneo, 2012.

³⁷⁷ Ass. Catania, 22 luglio 1996, GDir, 1996, n. 42.

³⁷⁸ S.U., 29 novembre 2012, n. 20804.

delle singole dichiarazioni *de relato*, ed anzi le corrobora, “atteso il principio secondo cui il riscontro ad una chiamata *de relato* ben può venire dalla dichiarazione di un altro soggetto che affermi di aver ricevuto [...] la medesima confidenza, dovendosi dare risalto piuttosto al diverso contesto, specie cronologico, in cui quella confidenza è stata ricevuta, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata *de relato*, sì da escludere l’ipotizzabilità di collusioni”.³⁷⁹

Si tratta di limiti elaborati dalla giurisprudenza per evitare che l’intrinseca debolezza che connota la conoscenza mediata dei fatti vanifichi lo sforzo fatto per affermare la necessità di riscontri individualizzanti.

Si è già anticipato che il giudice è tenuto a dare conto nella motivazione della sufficienza e della concludenza logico-argomentativa dei riscontri esterni alla chiamata ritenuta attendibile.

Egli, in particolare, dovrà indicare i risultati acquisiti ed i criteri adottati³⁸⁰ per l’accertamento delle accuse formulate, ovvero le regole desunte dall’*id quod plerumque accidit* che consentono di appurare l’attitudine confermativa degli elementi di riscontro.

Ne consegue che la sua pronuncia di merito potrebbe essere censurata in sede di legittimità anche per vizi attinenti alla motivazione stessa, laddove manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica.³⁸¹

Si considerino, in via esemplificativa, le ipotesi in cui “abbia escluso dal materiale probatorio una chiamata in correità ritenendola priva di riscontri, nonostante la presenza nel fascicolo dibattimentale di elementi di prova astrattamente dotati di attitudine a fungere da riscontro”³⁸², e quelle in cui ponga a fondamento della ricostruzione probatoria massime di esperienza universalmente rifiutate o manifestamente inaccettabili.

³⁷⁹ cfr. Cass., 30 giugno 93, *Tornese*.

³⁸⁰ cfr. art 192, comma 1, c.p.p.

³⁸¹ cfr. art 606, comma 1, l. e, c.p.p.

³⁸² cfr. G. CAVALLI, *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006, p. 126; cfr. A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense*, Giuffrè, pp. 364 ss.

5. L'ambito applicativo dell'art. 192.3 c.p.p. da un punto di vista soggettivo

In ordine alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto negato che la disposizione si applichi alle dichiarazioni accusatorie rese dai testimoni di giustizia.

In particolare, è stato chiarito che “il carattere di attendibilità postulato dall'art. 16 *quater* non attiene a una qualità soggettiva del dichiarante, tale da riverberare i suoi effetti in sede processuale, ma evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore della nuova figura dei testimoni di giustizia”.³⁸³

La Cassazione ha poi elaborato criteri di valutazione probatoria della chiamata che si distinguono in funzione della posizione processuale che occupa l'interessato nel momento in cui rende le sue dichiarazioni.

A questo riguardo, si può in primo luogo considerare l'ipotesi in cui il chiamante sia coindagato o coimputato nel medesimo reato, ovvero persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato.

In questo caso, la chiamata in correità, per potere assumere valore probatorio, deve superare il vaglio teso ad accertare la credibilità del dichiarante ed altresì essere ritenuta attendibile da un punto di vista intrinseco ed estrinseco, secondo i parametri già esaminati. Risulta opportuno sottolineare che si tratta di valutazioni che non devono essere effettuate in modo atomistico: “La valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate [...] al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili”.³⁸⁴

In altri termini, sebbene in astratto la fase del controllo sui riscontri esterni sia logicamente conseguente rispetto alle prime due³⁸⁵, una valutazione negativa in ordine a queste ultime non potrebbe determinare l'arresto dell'*iter* valutativo del giudice, che dovrebbe comunque verificare la tenuta probatoria delle accuse.

³⁸³ Cass., 21 novembre 2002, *Bertuca*.

³⁸⁴ Cass., 13 marzo 2007, *Pelaggi*.

³⁸⁵ cfr. L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, pp. 42-43.

Infatti, il suo convincimento deve formarsi su un vaglio globale, e non parziale, dei vari elementi di informazione raccolti.

Viceversa, una volta verificata la credibilità e l'attendibilità intrinseca del dichiarante "non si può pervenire, *omisso medio*, all'esame dei riscontri esterni, occorrendo che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile".³⁸⁶

Al contempo, risulta altrettanto vero che tra accertamento intrinseco ed estrinseco intercorre un rapporto di "proporzionalità inversa"³⁸⁷, tale per cui quanto più positivo sarà l'esito del vaglio preliminare sull'attendibilità del dichiarante e sull'intrinseca coerenza della narrazione, tanto meno severo dovrà essere il successivo controllo sui riscontri estrinseci.³⁸⁸

Il criterio della valutazione probatoria risulta invece essere diverso nel caso in cui il dichiarante abbia assunto la posizione processuale di c.d. *testimone assistito* ex art. 197 *bis* c.p.p.

Tale disposizione normativa introduce un'apposita disciplina per gli imputati per i quali è venuta meno l'incompatibilità a testimoniare per effetto della pronuncia di una sentenza passata in giudicato, ovvero, in alcuni casi di connessione o di collegamento tra reati, di una scelta consapevole del dichiarante.³⁸⁹

³⁸⁶ Cass. 30 luglio 1996, *Alleruzzo*: "Trattasi di procedimento ineludibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, co. 3°."

³⁸⁷ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 62.

³⁸⁸ F.R.DE PALO, *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2025: "Il primo tempo consiste in una valutazione che appare incentrata in astratto su una caratteristica innata del proponente, quella di generare affidabilità, ma nei fatti giunge a configurare una qualità derivante dall'attendibilità della dichiarazione, oggetto di analisi più propriamente nel secondo momento, in quanto «un dichiarante è credibile, perché è attendibile la sua dichiarazione». Il primo passaggio valutativo si sovrappone, così, al secondo: la credibilità soggettiva ripiega sull'attendibilità oggettiva. Un'effettiva applicazione del metodo a tre stadi, dunque, richiede il recupero dell'autonoma funzione dei singoli momenti smentita, invece, dalla successiva giurisprudenza di legittimità che sostiene: «la chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa particolare prova dichiarativa non significa la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi [...] Il sistema valutativo a tre tempi nasce, invero, come contrappeso alla natura del proponente che non è un soggetto esterno, ma inevitabilmente interessato; tale peculiare profilo individuale, dunque, dovrebbe avere un suo distinto e specifico rilievo evitando che si venga a confondere e sovrapporre con la successiva valutazione del *dictum* che sarà realizzata solo qualora si sia superato il primo vaglio personalistico".

³⁸⁹ cfr. art. 197 *bis* c.p.p., commi 1 e 2: "L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444"; "L'imputato in un procedimento connesso

Nonostante il fatto che lo stesso sia un testimone a tutti gli effetti, gode di un regime particolare dal punto di vista delle garanzie, concepito per evitare che dall'adempimento del dovere di deporre possa derivargli qualche pregiudizio.

Tra queste, ve ne sono alcune destinate ad operare *ex ante*, quali la previsione per cui deve essere assistito da un difensore e quella che indica i casi in cui può legittimamente rifiutarsi di rispondere alle domande che gli sono poste.³⁹⁰

Accanto a queste, il quinto comma ne introduce una destinata ad operare *ex post*, prescrivendo che le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro la persona da cui provengono³⁹¹, ovvero operare in danno del medesimo.

Infine, il sesto comma stabilisce che “alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3”.

La scelta di inserire tale previsione all'interno della norma dedicata al testimone assistito si spiega considerando che la predetta garanzia di inutilizzabilità *contra se* della deposizione resa sortisce l'effetto di deresponsabilizzare il dichiarante, rendendolo una fonte di prova poco attendibile.³⁹²

Sulla scorta di tale premessa, il legislatore è intervenuto sancendo che le dichiarazioni rese dal teste assistito, non possono essere valutate in assenza dei dovuti riscontri.

In merito, si segnala l'orientamento giurisprudenziale per cui “nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito, occorre valorizzare la sussistenza e la concreta incidenza dell'obbligo di verità a carico del dichiarante, al fine di determinare l'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità delle sue affermazioni; l'entità del riscontro esterno deve essere particolarmente elevata quando si tratti di valutare il contributo probatorio di soggetti che non sono ‘terzi estranei’ rispetto alla regiudicanda e

ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c)”.

³⁹⁰ Ai sensi dell'art. 197 *bis*, comma 4, c.p.p.: “Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti”.

³⁹¹ Nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

³⁹² cfr. A.SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, Giuffrè, 2000, p. 493.

possono avere un interesse, diretto o indiretto, ad un determinato esito del giudizio, mentre può essere più ridotta quando le dichiarazioni di accusa provengono da soggetti che sono sicuramente estranei al fatto per cui si procede”.³⁹³

Viene così tracciata un’ulteriore differenziazione a seconda che il testimone assistito sia direttamente e personalmente coinvolto nel fatto su cui depone, o non lo sia.

Si tratta di un’impostazione che presuppone che i soggetti che sono “terzi estranei”, in quanto tali, non abbiano alcun interesse a formulare accuse false, che per di più sarebbero suscettibili di modificare in peggio la loro posizione processuale.

Peraltro, in dottrina è stato osservato che per il dichiarante la sorte del processo diviene indifferente anche nell’ipotesi in cui l’incompatibilità a testimoniare venga meno per pronuncia di una sentenza definitiva.³⁹⁴

In questo caso, infatti, l’autorità di cosa giudicata lo porrebbe al riparo da ricadute *contra se*, garantendo una maggiore attendibilità del suo racconto.³⁹⁵

A questo riguardo, risulta significativo il fatto che prima che fosse introdotto l’art 197 *bis* c.p.p., gli imputati la cui vicenda processuale si fosse conclusa con un’assoluzione venivano sentiti unicamente nel rispetto delle norme sulla testimonianza.

Si tratta di un aspetto sul quale è intervenuta la Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva affermato la piena legittimità della scelta del legislatore di differenziare la disciplina, da un punto di vista valutativo, tra il teste ordinario e il teste assistito nel caso in cui quest’ultimo avesse reso dichiarazioni dopo la pronuncia di una sentenza di patteggiamento.³⁹⁶

Più di recente, la Consulta ha invece dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui stabilisce che debbano essere riscontrate le versioni dei fatti rese dagli imputati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione “per non avere commesso il fatto”³⁹⁷ o “perché il fatto non sussiste”.³⁹⁸

³⁹³ Ass. Palermo, 18 aprile 2007, *Rizzo*: “Nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito, occorre [...] evitare una impostazione fondata su standard di tipo «automatico» e «quantitativo», e indirizzarsi, invece, verso l’impiego di criteri qualitativi adattabili alle caratteristiche dei casi concreti”.

³⁹⁴ cfr. L. BRESCIANI, *L.1.3.2001, n.63- Art.6*, in *Legisl.pen.*, 2002, p. 220.

³⁹⁵ cfr. R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 86.

³⁹⁶ Corte Cost., ordinanza n. 265, 22 luglio 2004.

³⁹⁷ Corte Cost., sentenza n. 381, 21 novembre 2006.

³⁹⁸ Corte Cost., sentenza n. 21, 26 gennaio 2017.

Allo stato, si deve dunque ritenere che solo in queste due ipotesi non sia stata ravvisata quella contiguità del teste assistito rispetto al procedimento che vale a giustificare l'applicazione della disposizione di cui all'art 192, comma 3, c.p.p.

6. La revisione *in peius* del processo

Tra gli strumenti che il legislatore ha introdotto per garantire l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e che si affiancano ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza agli stessi fini, si segnala quello di cui all'art. 16 *septies* del d.l. n. 8 del 1991, introdotto nel 2001.

La previsione introduce un mezzo di controllo postumo dell'attendibilità del collaborante, destinato ad operare una volta che la sentenza di condanna che abbia previsto un trattamento di favore per lo stesso in ragione dell'avvenuta collaborazione, sia divenuta irrevocabile.

Si consideri, a questo riguardo, il primo comma della disposizione: "Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti". Se ne desume che si tratta di un istituto che riguarda solo le sentenze di condanna, e non anche di assoluzione.

Pertanto, nemmeno potrebbe essere altrimenti, essendo stato osservato che "l'idea di riassoggettare a processo una persona assolta irrevocabilmente urta contro un radicato quanto diffuso modo di concepire il rapporto tra cittadino e Stato nella sfera della repressione penale".³⁹⁹

L'ipotesi di revisione in esame si connota altresì per la sua attitudine a produrre effetti sfavorevoli per il condannato -per questo definita *in peius*- come si evince considerando che è finalizzata alla revoca dei vantaggi indebitamente conseguiti dal medesimo.

³⁹⁹ F. CORDERO, *Linee di un processo di parti*, in *Ideologie del processo penale*, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1997, cit., p. 185.

Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario ammesso eccezionalmente dal nostro ordinamento, che di norma consente solo casi di revisione *in melius* della sentenza.⁴⁰⁰

Tale deroga si deve al carattere speciale della legislazione premiale, alla quale è sottesa la logica per cui chi sarebbe destinatario, in forza delle norme ordinarie, di una pena molto severa, incorre in un trattamento sanzionatorio più mite in virtù dell'intervenuta collaborazione.

Tuttavia, l'instaurazione di un rapporto sinallagmatico tra Stato e collaboratore di giustizia non può che passare attraverso un accertamento stringente dell'affidabilità del *loquens*, "in modo che sia sempre chiaro che la risposta più indulgente dell'ordinamento presuppone una condotta qualificata e qualificante".⁴⁰¹

In altri termini, laddove fosse accertata la non veridicità o l'incompletezza delle dichiarazioni rese, non vi sarebbe motivo di consentire all'interessato di continuare ad usufruire dei vantaggi premiali indebitamente ottenuti.

Si segnala altresì che nella fattispecie di revisione disciplinata dall'art 16 *septies*, la rivisitazione del giudicato non concerne il profilo della colpevolezza del soggetto in relazione al fatto per il quale è stato condannato.

Invero, riguarda solo determinati comportamenti posti in essere dallo stesso *post delictum*, quali sono le dichiarazioni rese agli inquirenti, motivo per cui si parla di revisione in senso processuale e non sostanziale.⁴⁰²

Risale alla normativa emergenziale degli anni '80 la prima previsione di un'ipotesi di revisione *contra reum*, all'epoca pensata per combattere la criminalità organizzata di matrice terroristica.⁴⁰³

⁴⁰⁰ Ai sensi dell'art. 629 c.p.p.: "È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta".

⁴⁰¹ R.A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 287.

⁴⁰² F. CALLARI, *La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, in *Discrimen*, 2019: "In altri termini, la revisione *in peius* circoscritta a siffatti fenomeni dai caratteri peculiari, contrariamente a quella tradizionale a favore del condannato che ha portata generale, non travolge *tout court* il giudicato penale, ma solo quelle statuizioni contenute nella sentenza irrevocabile che applicano le norme premiali, incidendo sull'esito sanzionatorio e comportando la perdita di quei benefici conseguiti grazie a dichiarazioni false o reticenti. Si tratta, quindi, di una revisione *in peius* del giudicato penale che si risolve, essenzialmente, in una sanzione pubblica di decadenza dai benefici a causa di comportamenti contrari agli oneri e doveri specificatamente previsti nella collaborazione".

⁴⁰³ cfr. art 10 L. 29 maggio 1982, n. 304.

La stessa scelta legislativa ha successivamente trovato accoglimento in relazione al fenomeno mafioso, essendosi voluto attribuire alla revisione *in peius* un ruolo specifico di deterrente da utilizzare quale contrappeso rispetto ai benefici previsti per i collaboratori.⁴⁰⁴

Si consideri in particolare l'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, che prevedeva la possibilità di procedere a revisione della sentenza quando le attenuanti previste per chi avesse collaborato con la giustizia fossero state riconosciute per effetto di dichiarazioni false o reticenti.⁴⁰⁵

Il medesimo presupposto si rinviene attualmente nel testo dell'art 16 *septies*, che lo prevede in riferimento alla prima delle fattispecie di revisione che contempla.

Rispetto a questa, in primo luogo occorre che le diminuzioni di pena siano state applicate proprio in virtù delle dichiarazioni poi rivelatesi false o reticenti, nel senso che, mancando le stesse, i benefici non sarebbero stati concessi.

Per quanto attiene alla falsità delle propalazioni, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'attivazione del meccanismo della revisione è subordinata alla prova della mala fede del dichiarante, o per meglio dire della sua consapevolezza di riportare circostanze false.⁴⁰⁶

Tale conclusione risulta essere condivisibile, dal momento che tale fattispecie è pensata per andare a colpire colui il quale abbia intenzionalmente strumentalizzato la collaborazione con la giustizia.

Più critico appare il riferimento alle dichiarazioni reticenti, posto che non è semplice individuare il discrimine tra l'omissione scusabile -in quanto frutto di una dimenticanza- e quella che legittima una risposta sanzionatoria di tale portata.

Sul punto, in dottrina è stato osservato che la reticenza del collaboratore presenta similitudini rispetto a quella che può fondare una responsabilità del testimone *ex* 372

⁴⁰⁴ cfr. M. BARGIS- G. CONSO- V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, X edizione, Cedam, p. 901.

⁴⁰⁵ Secondo la norma, coloro che si fossero adoperati per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, avrebbero beneficiato di cospicue riduzioni di pena; tuttavia, laddove si fosse accertato che le attenuanti erano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, vi sarebbe stata la possibilità, per il Procuratore generale della corte di appello nel cui distretto era stata pronunciata la sentenza, di richiedere la revisione della stessa.

⁴⁰⁶ Ass. App. Catania, 1 luglio 1998, *Pellegriti*.

c.p.⁴⁰⁷, e su questa base si è concluso “che il collaboratore va considerato reticente se ha colpevolmente omesso di raccontare fatti su cui era a conoscenza, ma solo se su di essi è stato espressamente consultato”.⁴⁰⁸

A questo riguardo, risulta opportuno ricordare che lo stesso legislatore del 2001, all’art. 16 *quater*, comma primo, ha delineato la distinzione tra i fatti sui quali il collaboratore viene interrogato, e su gli “altri fatti” di maggiore gravità ed allarme sociale di cui lo stesso è a conoscenza e sui quali dovrebbe rendere dichiarazioni anche se non sollecitato. Tuttavia, si era già segnalato come questa distinzione non abbia trovato riconoscimento in giurisprudenza -il cui punto di arrivo “è attestato nell’elaborazione del concetto di dichiarazione integrativa, consentita, che si differenzia dalla dichiarazione del tutto nuova, non consentita”⁴⁰⁹- e si rimanda all’esposizione delle relative tematiche.

Al di là dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, è pacifico che l’obiettivo perseguito dalla norma in esame sia quello di scongiurare, anche se tardivamente, collaborazioni inattendibili.

Una diversa chiave di lettura va considerata per la seconda delle fattispecie revocatorie di cui all’art. 16 *septies*, comma primo, che riguarda chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti e commetta, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio.

Si tratta di un’ipotesi che si pone su un piano del tutto diverso rispetto alla precedente, che è estranea alla logica premiale, e che per questo è stata considerata come “una forzatura del legislatore nell’impiego dello strumento della legislazione *in peius*”.⁴¹⁰

In merito, è stato osservato che “da una parte, infatti, tale intervento del legislatore ha il chiaro pregio di avere offerto all’istituto della revisione inedite prospettive di evoluzione; dall’altra, però, esso costituisce una scelta normativa di rottura del tradizionale assetto di tale rimedio processuale, che forse avrebbe meritato maggiore prudenza e lungimiranza,

⁴⁰⁷ rubricato *Falsa testimonianza*.

⁴⁰⁸ R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 296.

⁴⁰⁹ M. PRESTIPINO GIARRITTA, *Il verbale illustrativo della collaborazione nel sistema della L. N. 45/2001*, IVRIS ANTIQVI HISTORIA, Fabrizio Serra Editore, 2011, cit., p. 102.

⁴¹⁰ M. BARGIS- G. CONSO- V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, X edizione, Cedam, cit., p. 902.

e che sicuramente riapre il dibattito *de iure condendo* in ordine al tema della rivisitazione *contra reum* della sentenza irrevocabile”.⁴¹¹

Si rilevi altresì che il secondo comma dell’art 16 septies precisa che a determinare questo tipo di revisione può essere solo la commissione di un delitto che sia indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

Se si considera che il giuramento ad un sodalizio criminale di stampo mafioso rende perpetuo e non rescindibile il legame associativo, si deve concludere che il sodale che se ne dissocia non possa più farvi rientro.

In questa prospettiva, laddove si dovesse scoprire che un collaboratore ha riallacciato i legami con i suoi sodali, sarebbe plausibile ipotizzare che in realtà non li abbia mai recisi; dunque, ne consegue che anche questo presupposto risulta coerente con l’obiettivo di selezionare collaborazioni attendibili.⁴¹²

7. La chiamata di correo nella giurisprudenza di merito: il caso Giuffrè

Si sono illustrati i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato per la valutazione della chiamata di correo, che costituiscono per l’interprete la via da seguire per evitare arbitrii ermeneutici, ed il cui faro normativo è rappresentato dall’art. 192 c.p.p.⁴¹³

Dei medesimi, i giudici di merito hanno fatto un’applicazione puntuale nell’esaminare quei collaboratori che, rivestendo una delle qualifiche indicate dai commi terzo e quarto della predetta disposizione⁴¹⁴, rendevano dichiarazioni accusatorie.

Tra questi, uno dei più importanti è stato Antonino Giuffrè, considerato dai giudici palermitani una “fonte assai qualificata di notizie”⁴¹⁵ per via della sua lunga e consolidata appartenenza, in una posizione di assoluto rilievo, al contesto associativo mafioso.

In particolare, lo stesso, già indicato come uomo d’onore dai primi storici collaboratori di giustizia, aveva “progressivamente accresciuto il proprio ruolo ed il proprio peso

⁴¹¹ F. CALLARI, *La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, in *Discrimen*, 2019.

⁴¹² cfr. R.A. RUGGIERO, *L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 301.

⁴¹³ cfr. Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

⁴¹⁴ cfr. art 192, commi 3 e 4, c.p.p., e art. 197 *bis*, comma 6, c.p.p.

⁴¹⁵ Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*, cit., p. 141.

nell'ambito dell'organizzazione mafiosa: da mero gregario [...] si è affermato in gran parte del territorio termitano, fino a divenire col tempo capo del mandamento di Caccamo ed elemento di spicco di tutta Cosa Nostra".⁴¹⁶

In quanto capo mandamento, nel 1987 era entrato a fare parte della c.d. Commissione provinciale, organo direttivo della mafia siciliana all'epoca presieduto da Totò Riina.⁴¹⁷

Dopo la cattura del boss corleonese, avvenuta nel 1993, Giuffrè era divenuto il referente primario di Bernardo Provenzano, con il quale intratteneva contatti ancora più assidui e significativi, come si evince dal contenuto dei pizzini poi rinvenuti dagli investigatori.⁴¹⁸

In questa prospettiva, risulta evidente che l'importanza della sua collaborazione sia sin da subito apparsa connessa non solo al legame con Salvatore Riina, ma anche e soprattutto alla vicinanza con Provenzano, "che lo ha plasmato fino a farne uno dei più autorevoli esponenti di una nuova generazione di capi mafia. Ma molti altri sono stati gli uomini d'onore [...] con cui ha avuto contatti, stretto rapporti e intessuto alleanze nei vari periodi della sua militanza criminale in seno a Cosa Nostra. Ma la più importante e attendibile fonte di conoscenza gli viene dal suo stesso vissuto criminale [...]".⁴¹⁹

Dopo essere stato arrestato per il reato di partecipazione, con funzioni direttive, all'associazione mafiosa, Antonino Giuffrè ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia, concretizzatasi sin da subito.

In merito, i giudici sostenevano: "Giuffrè si è soffermato sulle ragioni che a suo dire lo hanno indotto a intraprendere la strada della collaborazione, mettendo in evidenza come la detenzione in regime di assoluto isolamento gli ha dato l'opportunità, forse per la prima volta, di fare i conti con se stesso e di rivisitare le sue scelte di vita, avviando un ripensamento profondo anche dei valori di cui si era intessuta fino a quel momento la sua esistenza e dello scarto tra la realtà della sua esperienza criminale in Cosa Nostra e certi

⁴¹⁶ Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*, cit., p. 143.

⁴¹⁷ Quest'ultimo, nell'inverno del 1991, ne convocava i membri per mettere a punto la cosiddetta strategia stragista, la quale, secondo le sue previsioni, una volta eseguita avrebbe fatto precipitare lo Stato in un clima di paura e confusione politico-istituzionale ed indotto i suoi rappresentanti a "venire a patti", garantendo all'organizzazione permanenti vantaggi ed una sostanziale impunità. Una simile deliberazione trovava la propria origine nel momento di criticità vissuto dal sodalizio in dipendenza del presagito fallimento dei tentativi diretti a pilotare l'esito del maxi processo in Cassazione, che dopo poco avrebbe confermato tutte le condanne del primo procedimento istruito dal pool di Falcone e Borsellino. Di tale programma, che ha trovato attuazione con una lunga serie di omicidi eccellenti, le stragi di Capaci e di via d'Amelio rappresentano l'espressione più emblematica.

⁴¹⁸ cfr. S. PALAZZOLO- M. PRESTIPINO, *Il codice Provenzano*, Laterza, 2007.

⁴¹⁹ cfr. Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 155.

valori ideali che gli avevano fatto per tanto tempo desiderare di appartenere e poi di restare in quell'organizzazione mafiosa".⁴²⁰

Le sue dichiarazioni apparivano accreditabili di un elevatissimo grado di attendibilità non solo in ragione della sua posizione apicale, ma anche perché si riferivano a vicende che costituivano, per così dire, il suo "pane quotidiano": fatti e personaggi di cui egli aveva avuto conoscenza diretta, o dei quali era stato messo a conoscenza da fonti per lui affidabili, e per ragioni strettamente legate all'esercizio delle sue attribuzioni.

Infatti, nei numerosissimi contesti procedimentali nei quali era stato sentito, aveva sempre riferito in modo dettagliato quanto a lui noto: taluni margini di incertezza, pur rilevabili, ad esempio nella esatta focalizzazione temporale di alcuni singoli fatti, apparivano "certamente comprensibili per la collocazione degli episodi complessivamente riferiti [...] nell'ambito di un arco temporale di oltre venti anni e nulla tolgono alla coerenza interna di quanto dichiarato".⁴²¹

In qualità di collaboratore, aveva reso dichiarazioni sia auto che etero accusatorie innanzi ai giudici, che osservavano come avesse, "sin da subito, reso piena confessione di numerosi e gravissimi fatti, per molti dei quali non era peraltro neppure sottoposto ad indagine e [...] fornito preziosissime indicazioni che, disvelando gli equilibri di vertice di Cosa Nostra e le dinamiche che in quel momento attraversavano tale sodalizio, hanno consentito di aprire inediti fronti investigativi su fatti e soggetti non ancora sufficientemente 'esplorati' da parte delle forze di polizia [...]".⁴²²

La sua collaborazione segnava dunque una svolta nelle indagini di molte delle vicende delittuose sino ad allora rimaste irrisolte.

Tra queste, si segnala quella che ha riguardato Filippo Lo Coco, giovane trovato assassinato a Trabia nel 1998, il cui omicidio è rimasto a lungo tempo insoluto.

Si trattava di un delitto che, secondo gli inquirenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito di un complesso contesto mafioso riguardante, in particolare, la gestione della famiglia mafiosa di Trabia, parte del mandamento di Caccamo, all'epoca guidato da Giuffrè.⁴²³

⁴²⁰ cfr. Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 154.

⁴²¹ Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*, cit., p. 143.

⁴²² Trib. Palermo, 15 novembre 2006, *Spera*, cit., p. 142.

⁴²³ cfr. Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, p. 30: "La causale dell'omicidio Lo Coco, secondo la prospettazione accusatoria, risalirebbe sostanzialmente a contrasti insorti in ordine allo svolgimento delle

Il ruolo al tempo rivestito da quest'ultimo gli consentiva di ricostruire, una volta divenuto collaboratore, sia i prodromi che le responsabilità della vicenda delittuosa, come si evince dal fatto che i giudici consideravano "spiccata" la capacità del dichiarante di inquadrare il movente "in una cornice più ampia, che si riannoda alle ripercussioni sullo scenario mafioso di Trabia di tensioni e conflittualità da tempo latenti nella cosca mafiosa [...]".⁴²⁴ Si consideri altresì che le sue dichiarazioni sull'omicidio "si sostanziano in una vera e propria chiamata in correità, specifica e circostanziata, sia nei riguardi Rinella Salvatore che nei riguardi di Rinella Pietro"⁴²⁵, due elementi di spicco della famiglia mafiosa trabiota.

Sul disinteresse all'accusa di Giuffrè, i giudici di merito osservavano: "Vero è che l'*input* alla decisione di uccidere Lo Coco, secondo il racconto del collaborante, sarebbe venuto da Salvatore Rinella; e sarebbe stato questi ad occuparsi dell'organizzazione e della concreta esecuzione del delitto. Ma Giuffrè ammette fino in fondo le proprie responsabilità ed anzi ritaglia per sé un ruolo addirittura preminente: quello di avere prima discusso e concertato (con il Rinella) la decisione di uccidere Lo Coco, e di avergli poi dato l'autorizzazione finale a dare concreta attuazione a quella decisione. [...] Anzi, in modo del tutto spontaneo Giuffrè precisa di avere offerto la propria disponibilità a dare una mano ad organizzare e ad eseguire il delitto (anche se, ha soggiunto, il Rinella declinò la sua offerta). Dalle sue dichiarazioni dunque non trapela alcun intento di occultare o minimizzare il proprio ruolo e le proprie responsabilità".⁴²⁶

Al contempo, la Corte chiariva che "non sono emersi elementi che possano far dubitare del disinteresse del collaborante ad accusare gli odierni imputati, per pregressi contrasti o motivi di astio o risentimento".⁴²⁷

In merito, precisava: "Si è insinuato, sia pure nel legittimo sforzo di confutare l'attendibilità del collaborante, che le accuse contro Rinella Salvatore sarebbero ispirate da un certo malanimo per avere questi respinto una proposta di fidanzamento di un figlio del Giuffrè con una delle due figlie dello stesso Rinella. [...] si tratta di dichiarazioni assolutamente non credibili, perché già in sé poco verosimili, attesa la statura di un

attività estorsive in quel di Trabia, per la pretesa della vittima di iniziare [...] a taglieggiare in proprio imprenditori e commercianti, in spregio all'autorità della famiglia mafiosa di Trabia".

⁴²⁴ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 30.

⁴²⁵ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 285.

⁴²⁶ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 289- 290.

⁴²⁷ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 166.

personaggio i cui trascorsi criminali, a tutto concedere, potrebbero anche farlo ritenere, ad onta della scelta collaborativa, ancora capace di crimini efferati: ma non certo di coltivare meschini e livorosi propositi di vendicarsi di uno sgarbo personale risalente a parecchi anni prima e che nulla avrebbe comunque a che fare con la militanza mafiosa comune a lui e allo stesso Rinella. Ma soprattutto l'imputato è smentito da precise risultanze processuali, e segnatamente dai toni e dai contenuti delle missive che lui stesso ha spedito all'indirizzo del Giuffrè".⁴²⁸

Altrettanto vano era apparso il tentativo difensivo di confutare la genuinità delle dichiarazioni del Giuffrè sotto il profilo che egli avrebbe avuto conoscenza dei fatti riferiti da notizie di stampa o attraverso la lettura di atti processuali.

Sul punto, si osservava: "Il collaborante ha ammesso senza alcuna difficoltà che durante la sua lunga latitanza si interessava alla cronaca giudiziaria, quando aveva la possibilità di procurarsi i giornali che la riportavano, e quindi non sempre. Ma la sua conoscenza di verbali e atti processuali anche per vicende che lo riguardavano era comunque prossima allo zero".⁴²⁹

In luogo di quel sospetto, si consolidava la certezza che egli avesse riferito della vicenda con cognizione di causa, e cioè che avesse parlato di fatti e circostanze che erano effettivamente a sua conoscenza per avervi preso parte o per averne appreso dai diretti protagonisti.

Deponeva a favore dell'attendibilità del collaborante anche "la costanza delle dichiarazioni che egli ha riproposto al dibattimento in termini sostanzialmente conformi a quanto già dichiarato negli interrogatori resi al P.M., fatte salve ovviamente le spiegazioni e i chiarimenti sollecitati dal fisiologico e doveroso approfondimento cui era deputato l'esame incrociato di questa come di ogni altra fonte orale".⁴³⁰

A coronare la sua attendibilità erano altre risultanze processuali che puntualmente riscontravano la sua ricostruzione dei fatti: "La coerenza e la logicità intrinseca del racconto del Giuffrè, per ognuno dei passaggi salienti della vicenda e per la loro concatenazione, si apprezza vieppiù alla luce degli ulteriori elementi di conoscenza che attingiamo alle altre fonti, a partire dalle dichiarazioni di Iuculano Carmela [...]".⁴³¹

⁴²⁸ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 167.

⁴²⁹ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 299.

⁴³⁰ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 295.

⁴³¹ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 302.

Nel caso di specie, infatti, le accuse mosse dal collaborante venivano corroborate da validi elementi esterni, conformemente al disposto di cui all'art 192, comma 3, c.p.p.

7.1 Segue: la giurisprudenza di merito nel caso Iuculano

Carmela Iuculano è una collaboratrice di giustizia che, a differenza di Giuffrè, prima di diventare tale non aveva rivestito una posizione apicale nell'ambito del sodalizio mafioso, e nemmeno ne era formalmente affiliata.

Come ha osservato la Corte di Assise di Palermo, che per prima si trovava a valutare la sua attendibilità, “Carmela Iuculano è una donna che con Cosa Nostra ha avuto a che fare solo per essersi legata sentimentalmente con Rizzo Pino [...] e che ha conosciuto quelle attività di Cosa Nostra e le condotte di alcune delle persone che in Cosa Nostra hanno operato, sempre in forza del rapporto avuto con il marito Rizzo Pino, vivendo e riferendo fatti, non certo da una prospettiva di vertice, ma, piuttosto dalla prospettiva e con il linguaggio di chi guarda, sente, agisce, come ed in quanto moglie di uno degli associati, in forza e nell'ambito delle sue, per così dire, relazioni domestiche”.⁴³²

Una volta arrestata per associazione mafiosa e ammessa al regime di detenzione domiciliare in quanto madre di tre figli piccoli e con un marito detenuto, Carmela Iuculano ha intrapreso il percorso collaborativo.

A fondamento della propria scelta, la collaborante ha richiamato ragioni legate alla tutela dei figli, ai quali voleva assicurare una vita esente dal pesante condizionamento di Cosa Nostra.⁴³³

Si rilevi che tali motivazioni trovavano un pieno riscontro nel tenore di talune conversazioni intercorse tra lei ed il marito, oggetto di intercettazione: “Sono documentati i reiterati inviti rivolti al marito al mutamento di prospettiva, anche solo ad allentare i personali vincoli con il sodalizio, nell'interesse dei figli, che per la donna assumeva già natura prevalente e assorbente rispetto al vincolo di appartenenza mafiosa”.⁴³⁴

In merito, i giudici precisavano: “La signora Iuculano ha compiuto una scelta coraggiosa e non dettata da mero calcolo processuale. O, in ogni caso, il vantaggio processuale non

⁴³² Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 1075-1076.

⁴³³ La collaborante indicava inoltre le proprie intime convinzioni religiose come concausa della decisione di collaborare.

⁴³⁴ Trib. Palermo, 21 settembre 2005, *Rizzo*, cit., p. 32.

è paragonabile al disagio e al peso di una rottura così drastica dei propri legami con la sua stessa famiglia di sangue, giacché la scelta collaborativa si è concretata anche nel dovere ammettere certe responsabilità da parte del fratello, se non anche del padre. [...] Non solo, ma è assai probabile che avrebbe potuto continuare a beneficiare degli arresti domiciliari, come del resto era già accaduto dopo il suo arresto [...].⁴³⁵

Avendo la stessa reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del coniuge, nel valutare la sua attendibilità, la Corte rilevava l'esigenza di "sciogliere una riserva di carattere preliminare, che attiene ai rapporti tra lei ed il marito Rizzo Pino, per possibili influenze di vicissitudini e dissapori coniugali sotto il profilo della tentazione di imbastire accuse dettate da sentimenti di astio e livore".⁴³⁶

Al riguardo, veniva osservato che "anche sotto questo profilo le dichiarazioni della Iuculano hanno trovato pieno riscontro nel contenuto delle citate intercettazioni che confortano gli accenti di sincerità con cui dinanzi alla Corte la giovane donna ha rievocato il turbamento che ha preceduto la decisione di collaborare e i motivi di questa non facile scelta [...]. Tutto ciò non fa delle sue dichiarazioni e relative accuse oro colato; ma si tratta di emergenze che non evidenziano alcun sentimento di astio o proposito di vendetta da parte della donna, anzi è vero il contrario perché c'è ancora amore e voglia di amare il marito nell'appello rivoltagli in pubblica udienza come nelle parole pronunciate nel corso dei colloqui in carcere".⁴³⁷

Peraltro, lei stessa aveva "immediatamente rivelato le proprie pregresse difficoltà esistenziali, che, anche in ragione del controverso rapporto con il marito, l'avevano condotta sugli impervi percorsi della depressione e dell'abuso di alcool, fino alla ricerca dell'ausilio di una donna ritenuta "sensitiva" [...]. Tali esplicite ammissioni, per la loro spontaneità, risultano un ulteriore dato sintomatico della assenza di volontà manipolative o di infingimenti, che al contrario avrebbero condotto la donna ad occultare tali penose difficoltà esistenziali o conflittualità familiari, per accreditare maggiormente il proprio, nuovo ruolo di dichiarante e per ammantare di maggiore credibilità le sue dichiarazioni. A ciò va aggiunto che indubbiamente la scelta della Iuculano ha comportato per la stessa la necessità di accusare anche soggetti alla stessa legati da strettissimi vincoli oltre che di

⁴³⁵ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta* cit., p. 171.

⁴³⁶ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta* cit., p. 172.

⁴³⁷ Ass. Palermo, 18 aprile 2007, *Rizzo*, cit., p. 55.

affinità, anche di parentela di origine. Infatti, essa ha accusato, oltre al marito ed ai familiari di costui, anche il proprio unico fratello Giuseppe”.⁴³⁸

Anche le accuse mosse nei confronti di quest’ultimo venivano considerate “del tutto esenti da acredine [...]. Di tale eventuale avversione non v’è traccia alcuna in tutte le dichiarazioni, anzi la donna ha riferito come il fratello le sia stato sovente di sostegno economico durante la lunga detenzione del marito. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie contro il fratello si spieghino esclusivamente come l’espressione della genuina volontà di intraprendere un leale cammino di collaborazione con gli inquirenti, anche superando le remore psicologiche ed affettive imposte dalla *affectio familiaris* nei confronti di un congiunto, così significativo e presente nella vita della collaborante. Il tenore di tali dichiarazioni attesta, dunque, l’ampia attendibilità intrinseca dell’imputata [...]”.⁴³⁹

Ancora in via preliminare, si insinuava il sospetto che la collaborante potesse avere mutuato parte delle conoscenze in suo possesso, anche sui retroscena dell’omicidio Lo Coco, dalla lettura delle ordinanze di custodia cautelare notificate al marito, e che di conseguenza le sue dichiarazioni non fossero contrassegnate da autonomia.

Sul punto, la Corte d’Assise di Palermo richiamava i principi della Cassazione in materia: “La pubblicazione di precedenti esternazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l’attendibilità di quelle successive, soprattutto quando queste ultime contengano elementi di *novità e originalità* e in assenza di *altri e comprovati elementi che depongano nel senso del ricevimento manipolatorio* delle prime da parte delle seconde”.⁴⁴⁰

Dunque rilevava come l’originalità e la rilevanza del contributo offerto dalla dichiarante, anche rispetto all’omicidio Lo Coco, risultassero comprovati “dal modo assolutamente peculiare in cui la sua conoscenza si è formata [...]” e si misurassero “in ragione delle informazioni che la collaborante ha saputo fornire su una serie di aspetti solo di contorno della vicenda, ma che aiutano a comprenderne gli snodi cruciali, e a saggiare l’attendibilità delle notizie che promanano da altre fonti”.⁴⁴¹

⁴³⁸ Ass. Palermo, 18 aprile 2007, *Rizzo*, cit., p. 35.

⁴³⁹ Ass. Palermo, 18 aprile 2007, *Rizzo*, cit., p. 370.

⁴⁴⁰ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 184-185, che richiama Cass. 30 gennaio 1992, n. 80, *Abbate*.

⁴⁴¹ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 303.

Si consideri altresì che, in merito alla vicenda delittuosa, la neo-collaborante aveva riferito quanto il marito, da lei sollecitato, a sua volta ebbe a confidarle al riguardo.

Dal momento che veniva sentita in qualità di imputata in procedimento connesso ex 210 c.p.p., i giudici si soffermavano sulle implicazioni derivanti dall'assoggettamento delle sue dichiarazioni *de relato* alla disciplina di cui all'art. 195, comma 7, c.p.p.⁴⁴²

Osservavano: “La legge richiede a pena di inutilizzabilità che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte *da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame*, come recita testualmente il comma 7 dell'art. 195 C.P.P. [...] la Iuculano ha espressamente e senza incertezze indicato la propria fonte di riferimento nel marito Rizzo Pino [...] ma non è stata in grado di dire come il marito sia venuto a conoscenza delle notizie sull'omicidio Lo Coco che ebbe a confidarle”.⁴⁴³

Ad avviso della Corte “nel caso di specie non hanno ragione d'essere preoccupazione e riserve in ordine all'utilizzabilità della testimonianza *de qua*. Ed invero, Carmela Iuculano ci ha offerto una spiegazione assolutamente esauriente, plausibile e convincente delle ragioni per cui suo marito le fece quelle confidenze sull'omicidio Lo Coco, nonché dell'occasione e dei limiti in cui gliele fece. Ci ha detto in particolare che il marito non scese in dettagli, e che lei non osò spingere la sua indiscrezione, che era stata già notevole, oltre quei limiti: e non si stenta davvero a crederlo, tenuto conto della totale immersione di entrambi i coniugi, all'epoca, nella mentalità e cultura mafiose, ma considerati altresì – se è consentito il riferimento a stereotipi storico-sociologici - l'etica e il costume imperanti nei rapporti tra coniugi di estrazione socio culturale tutt'altro che elevata, e residenti in una zona particolarmente depressa dell'entroterra siculo”.⁴⁴⁴

Tanto bastava a “fugare il dubbio che la mancata indicazione da parte della Iuculano della fonte originaria da cui il suo referente aveva ricevuto le notizie a lei poi confidate celi in realtà un mendacio sulla fondatezza di quelle notizie o, ancora prima, sulla veridicità della circostanza di avere effettivamente ricevuto le confidenze nei termini in cui ha riferito di averle ricevute. Questa e non altra è la *ratio* della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 195 cit., improntata esclusivamente alla preoccupazione di preservare la genuinità della

⁴⁴² cfr. art. 210, comma 5, c.p.p.

⁴⁴³ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 325.

⁴⁴⁴ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 326.

prova da dolose suggestioni e manipolazioni di un'informazione che non può essere verificata alla fonte [...]”⁴⁴⁵

Secondo i giudici, un altro indice probante dell'attendibilità della Iuculano era rappresentato dalla spontaneità delle sue dichiarazioni: “Più esattamente, alcuni degli elementi più significativi che possono tornare a riscontro anche indiretto della ricostruzione proposta da Giuffrè sono mescolati, nel racconto della Iuculano, al flusso talvolta disordinato di ricordi e sensazioni. Ed è noto che un indice affidabile di sincerità del testimone è costituito proprio dalla tendenza ad arricchire il racconto di dettagli secondari, che magari non hanno alcuna conduenza con l'oggetto specifico dell'indagine, ma che, per il fatto di legarsi a ricordi strettamente personali, depongono per un'effettiva partecipazione del dichiarante o per una cognizione realmente acquisita dei fatti”⁴⁴⁶

Nel corso della valutazione dell'attendibilità intrinseca, veniva altresì rilevata “la costanza con cui la Iuculano ha riferito quanto a sua conoscenza sui fatti di causa, riproponendo al dibattimento dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle già rese al P.M.”⁴⁴⁷

La difesa, tuttavia, aveva stigmatizzato la progressione accusatoria insita nel suo racconto per il fatto che aveva riferito puntualmente le sue conoscenze sulla vicenda delittuosa solo in occasione del terzo degli interrogatori cui era stata sottoposta.

A fronte delle sue repliche, la Corte osservava: “Il vero misfatto che, all'inizio del suo percorso collaborativo, ella non aveva cuore di addossare al marito, nonché padre dei suoi figli, era piuttosto quello di essersi mostrato debole, ossia di essersi lasciato andare ad una debolezza inammissibile per un uomo di Cosa Nostra, come l'essersi confidato con la moglie anche su vicende in ordine alle quali non avrebbe dovuto venir meno all'obbligo di mantenere un assoluto riserbo. E a rendere inammissibile la violazione di tale obbligo era proprio l'averlo fatto con una donna, ancorché si trattasse della legittima consorte”⁴⁴⁸

Dunque, evidenziava il fatto che la dichiarante avesse impiegato solo 14 giorni per integrare con nuovi elementi le sue accuse originarie: “Si tratta quindi di un termine largamente inferiore a quello (pari a 180 giorni) entro cui, in base alla nuova disciplina in

⁴⁴⁵ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 327, che richiama Cass., 3 maggio 1996, *Nocchiero*.

⁴⁴⁶ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 332-333.

⁴⁴⁷ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 334.

⁴⁴⁸ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 337.

tema di collaboratori di Giustizia introdotta dalla legge n. 45/2001, il neo collaborante deve dichiarare all'A.G. quanto a sua conoscenza in merito ai più significativi fatti delittuosi: norma dichiaratamente intesa a soddisfare l'esigenza largamente avvertita di impedire e prevenire il fenomeno delle c.d. dichiarazioni a rate. [...] Anche sotto questo profilo le dichiarazioni della Iuculano appaiono quindi immuni dal sospetto di dolose interpolazioni nella parte in cui si arricchiscono di inediti elementi d'accusa".⁴⁴⁹

Infine, si consideri che sulla vicenda delittuosa i giudici ravvisavano "una sostanziale convergenza tra le dichiarazioni di Giuffrè Antonino e di Iuculano Carmela. Ad avvalorare vieppiù il peso e l'efficacia di tale convergenza è la complementarietà delle dichiarazioni della Iuculano rispetto a molte delle informazioni fornite da Giuffrè, e ciò sotto un duplice aspetto: sotto l'aspetto oggettivo, per il contenuto stesso delle notizie riferite dalla Iuculano, che vanno ad incrociare quelle di Giuffrè in ambiti e retroscena che la giovane donna attinge al proprio vissuto coniugale e familiare, dove ovviamente le conoscenze dell'ex capo mandamento di Caccamo non possono spingersi; sotto l'aspetto soggettivo, per la peculiare angolazione in cui si è trovata nel venire in possesso di quelle notizie".⁴⁵⁰

Talune diversità di accenti, sia pure rilevabili, venivano considerate del tutto consone al differente bagaglio di conoscenza dei fatti in possesso dei due collaboranti, oltre che alla diversa visuale in cui gli stessi si collocavano nel riferire quanto a loro conoscenza in ordine al medesimo fatto.

La Corte, infatti, riteneva fosse "davvero straordinario constatare come due persone che si pongono per personalità, per storie di vita, caratteristiche, collocazione nel contesto criminale e, più in generale in quello sociale, in posizioni e visuali prospettiche assolutamente diverse abbiano poi rappresentato in modo assolutamente convergente fatti, circostanze e persone. Da una parte Giuffrè, un uomo a pieno titolo inserito nella organizzazione mafiosa Cosa Nostra, che ha rivestito ruoli direttivi nella organizzazione, che sin dall' 87' è stato capo del mandamento mafioso di Caccamo e in tale veste ha avuto rapporti diretti e privilegiati con altri esponenti di vertice dell'associazione, tra cui lo stesso Bernardo Provenzano; ha vissuto e determinato o concorso a definire ed attuare le strategie di Cosa Nostra, a curarne i risvolti organizzativi e financo quelli militari, nel

⁴⁴⁹ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 337-338.

⁴⁵⁰ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., p. 339.

proprio ed in altri Mandamenti; che ha scelto ruoli, posizioni e condotte di molte delle persone che in Cosa Nostra hanno operato e che a tal fine ha dovuto valutarne attitudini, capacità, caratteristiche. Una persona che ha vissuto e oggi riferisce i fatti, vicende e personaggi di Cosa Nostra dalla prospettiva, e anche con il linguaggio, di chi tali fatti e tali vicende ha contribuito a volere e determinare. Ed invece, Iuculano Carmela è una donna che con Cosa Nostra ha avuto a che fare solo per essersi legata sentimentalmente con Rizzo Pino quando era ancora giovanissima; che neanche ha conosciuto Giuffrè Antonino [...] e che non ha mai contribuito ad alcuna delle attività della organizzazione: salvo trasmettere informazioni e messaggi da e per suo marito dopo che questi era stato arrestato. Una donna che sino a quel momento era incensurata”.⁴⁵¹

⁴⁵¹ Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*, cit., pp. 1074-1075.

CAPITOLO IV

1. Donne e mafia. Ruoli tradizionali e non penalmente rilevanti

La prova dichiarativa rappresenta, insieme a quella tecnico-documentale, quella sulla quale i processi di mafia si fondano in massima parte: mentre le intercettazioni consentono di raccogliere interloquzioni tra affiliati, il racconto di chi collabora le rende intelligibili.

Nondimeno, come anticipato, la portata della collaborazione con la giustizia travalica l'ambito meramente processuale, assumendo una valenza ulteriore, particolarmente significativa nei casi in cui a collaborare sia una donna.

Per potere comprendere l'impatto della collaborazione al femminile, risulta tuttavia necessario soffermarsi sui ruoli che le donne rivestono nel contesto dell'associazione mafiosa, tradizionalmente considerata una realtà esclusivamente maschile.

È stato osservato che proprio l'ottica assunta per la narrazione del fenomeno mafioso, perlopiù incentrata sulle figure maschili, abbia influenzato la rappresentazione di quelle femminili⁴⁵², la cui presenza, a lungo celata, risulta in realtà essenziale tanto per la conservazione del sodalizio, quanto per la sua disgregazione.

A lungo prevalsa nell'opinione pubblica, l'immagine che vede le donne estranee alle attività criminose dei sodalizi mafiosi è andata dissolvendosi a partire dagli anni '80, quando nuovi studi hanno svelato ruoli femminili più attivi rispetto agli stereotipi dominanti.⁴⁵³

Il coinvolgimento femminile nella sfera criminale, in particolare, iniziato in corrispondenza della crescita dell'inserimento mafioso in nuovi mercati illeciti, è proseguito con la necessità di reinvestire il capitale accumulato e si è consolidato nei periodi di criticità vissuti dalle associazioni.⁴⁵⁴

Si consideri altresì che le mansioni svolte dalle donne all'interno del sodalizio mafioso si sono sviluppate parallelamente allo svolgimento di un ruolo di tipo tradizionale, da sempre agito nella sfera privata.

⁴⁵² cfr. A. DINO, *Narrazioni al femminile di Cosa Nostra*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, p. 56.

⁴⁵³ cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. XVIII.

⁴⁵⁴ cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, pp. XVIII ss.

Data questa premessa, appare opportuno svolgere alcune considerazioni sulla famiglia mafiosa, la quale, insieme ad una mistificazione del sentimento religioso e ad un generale ricorso alla sfera del simbolico, costituisce il “cemento ideologico”⁴⁵⁵ su cui si basa l’appartenenza del singolo al gruppo criminale.

Infatti, ancora oggi, il meccanismo su cui si fonda l’ingresso nell’organizzazione mafiosa prevede che i nuovi adepti debbano giurare fedeltà alla famiglia.⁴⁵⁶

Allo stesso modo, sia in Cosa Nostra che nella ‘Ndrangheta sono frequenti i ricorsi all’allegoria della famiglia per definire ruoli esterni al nucleo biologico, sottostrutture dell’organizzazione⁴⁵⁷, nonché luoghi fisici particolarmente significativi per gli affiliati.⁴⁵⁸

La centralità della famiglia nell’ambito delle organizzazioni mafiose consente di comprendere il rilievo assunto dalle figure femminili, le quali si configurano quali principali depositarie e trasmittitrici del sistema valoriale mafioso, tramandato di generazione in generazione.

In queste vesti, le donne hanno garantito l’applicazione, perpetuandone l’osservanza tra gli affiliati, dei principi su cui poggia l’ideologia mafiosa, primi tra tutti omertà, onore e vendetta.

Si tratta di un compito che non può certo essere sottovalutato, ove si rifletta che una delle più specifiche connotazioni delle organizzazioni mafiose è stata ed è tuttora quella di riprodurre se stesse attraverso la riproduzione della propria cultura.⁴⁵⁹

Nella famiglia mafiosa, inoltre, tale funzione assume ancora più importanza se la figura paterna è assente, posto che, in questa eventualità, la madre ne trasmette un’immagine talmente positiva che i figli spesso giungono sino a “mitizzarla”.⁴⁶⁰

⁴⁵⁵ G. PIGNATONE- M. PRESTIPINO, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Laterza, 2019, cit., p. 47.

⁴⁵⁶ Il barone Nicolò Turrisi Colonna, nel saggio intitolato *Pubblica sicurezza in Sicilia nel 1964*, descriveva per primo il rito solenne di affiliazione facendo espresso riferimento al giuramento alla “famiglia”.

⁴⁵⁷ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 3: “La cosca è detta “Famiglia”, i membri sono chiamati “fratelli”, al capomafia si dà l’appellativo di “mammasantissima” e un politico che favorisce la mafia è detto “zio”.

⁴⁵⁸ Nella simbologia della mafia calabrese, la “madre” rappresenta la terra e il possesso, e il Paese di San Luca in Aspromonte, luogo cruciale per gli affiliati, è anche detto “la mamma”, cfr. F. IANDOLO, *Madrine di ‘Ndrangheta*, Aliberti, 2024.

⁴⁵⁹ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, p. 12.

⁴⁶⁰ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 15; cfr. A. CAMASSA, *Lo psichismo mafioso femminile. Una testimonianza*, in G. LO VERSO, *La mafia dentro*, Franco Angeli, 2002, p. 121: “La madre, pur nel ruolo casalingo, svolgeva una funzione primaria in quanto

Sotto questo profilo, appaiono emblematiche le storie di Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, e di Saveria Palazzolo, compagna di Bernardo Provenzano.

La prima è una donna di “lignaggio mafioso” che mentre condivide la latitanza con il marito realizza un progetto educativo dei figli che culmina con l’imputazione di entrambi per associazione mafiosa e con la condanna all’ergastolo del primogenito.

La seconda li cresce durante la latitanza del boss trasmettendogli un sentimento di devozione verso il padre, come emerge dal tenore delle lettere spedite al suo indirizzo dagli stessi.⁴⁶¹

Tali vicende testimoniano l’estrema rilevanza dei compiti di cui la donna è investita nell’ambito della famiglia mafiosa, il cui svolgimento, oltre a garantire il perpetuarsi delle tradizioni, assicura la formazione di nuove generazioni di affiliati.⁴⁶²

Al contempo, tra le mansioni la cui attuazione ha implicato una piena e condivisa adesione alle regole del sodalizio, appare degna di menzione anche quella che si è concretizzata nella trasmissione della c.d. “pedagogia della vendetta”.⁴⁶³

Nella narrazione mafiosa, il ricorso a pratiche vendicative viene presentato come il modo attraverso cui si estingue la vergogna generata da un’azione offensiva che ha portato disonore alla vittima, e si riacquista il rispetto innanzi a tutta la comunità.

Tuttavia, dietro la falsa rappresentazione mafiosa che nobilita la vendetta considerandola un atto necessario a ristabilire l’onore offeso, si cela l’intenzione di contribuire a generare consenso intorno al sodalizio, giustificandone le azioni.

Peraltro, è stato osservato che “più magistrati sostengono che nella maggior parte dei casi le faide sono originate solo apparentemente da questioni d’onore. Al di sotto si celano, quasi sempre, interessi di tipo economico. Si tratta, in poche parole, dell’uso funzionale

appoggiava il modello trasmesso dal padre. E infatti le figlie raccontavano spesso di padri sempre assenti ma sempre presenti nei racconti mitizzanti della madre: donna-madre che si costruisce un uomo-eroe che in realtà non esiste.”

⁴⁶¹ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 16: “lo spirito di tali missive dà la misura dell’opera compiuta da Saveria, abile nel trasmettere ai figli un’immagine positiva del padre, per il quale, benché non abbiano potuto osservarne direttamente il modello, nutrono un affetto reverenziale [...]”

⁴⁶² cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, p. 13. Si rilevi che, in generale, il coinvolgimento dei figli, anche giovanissimi, “costituisce una pacifica acquisizione del ‘modus operandi della struttura mafiosa’, che ha sempre privilegiato, ai vertici, la successione in linea maschile diretta.”; cfr. T. PRINCIPATO, *L’altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, pp. 7-8.

⁴⁶³ R. SIEBERT, *Le donne, la mafia*, Il Saggiatore, 1994, cit., p. 64.

di un costume sociale le cui motivazioni originarie sono mutate adattandosi alle esigenze delle organizzazioni criminali.”⁴⁶⁴

Si sottolinea altresì che il ricorso a pratiche vendicative, più diffuso nella mafia calabrese che in quella siciliana, risponde alla finalità pratica di dimostrare il proprio potere mantenendo l’impegno di colpire gli avversari anche a distanza di anni.

Come hanno dimostrato le indagini della magistratura che nel 2009 hanno portato alla c.d. operazione *Artemisia*, le donne dei due schieramenti in lotta hanno interpretato dei ruoli soprattutto nel dare continuità alla catena di ritorsioni cruente che ha alimentato il conflitto.⁴⁶⁵

Le acquisizioni degli inquirenti hanno restituito la prospettiva di figure femminili che, coinvolte negli scontri, mostravano una esplicita accettazione culturale della violenza mossa da ragioni di lotta, facendosi esse stesse promotrici della guerra armata.

Il magistrato che effettuava la richiesta per l’applicazione delle misure cautelari, sul punto, commentava: “Le conversazioni [...] sono raggelanti: più che la paura o il dolore per ciò che è accaduto, i colloquianti, spesso donne, pensano esclusivamente alla prossima mossa, per vendicare ciò che è accaduto”.⁴⁶⁶

Una di queste, dopo il tentato omicidio del fratello, protestava contro i familiari che proponevano una riappacificazione, e ribadendo la portata del conflitto che ormai era deflagrato nel paese, aggiungeva che per lei ci sarebbe stato odio “fino alla settima generazione”.⁴⁶⁷

Emergeva altresì dagli atti l’atteggiamento omertoso delle famiglie di entrambe le fazioni: Le donne, parenti delle vittime, non solo non denunciano gli omicidi o i ferimenti alle autorità competenti, ma offrono anche dichiarazioni discordanti e poco attendibili al fine di depistare le indagini. La giustizia per loro è un fatto privato, che va risarcita solo con un atto vendicativo [...]”.⁴⁶⁸

⁴⁶⁴ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 20: “[...] il sistema della vendetta ha accentuato la sua funzione di alibi per giustificare azioni di tipo criminale finalizzate all’acquisizione di potere e di controllo su un dato territorio.”

⁴⁶⁵ cfr. O. INGRASCÌ, *Le donne in Cosa Nostra e nella ‘Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, p. 418.

⁴⁶⁶ Op *Artemisia*, Richiesta Applicazione Misure Cautelari, Reggio Calabria, 10 febbraio 2009, RGNR 5503-2007.

⁴⁶⁷ Ass. Palmi, 21 giugno 2011, 1/11 Reg. Sent.

⁴⁶⁸ O. INGRASCÌ, *Le donne in Cosa Nostra e nella ‘Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, cit., p. 419.

Risulta evidente che per gli investigatori è più facile indagare i clan mafiosi in tempo di faida, “quando si aprono zone di sapere grazie a confidenze e ad episodi di violenza”.⁴⁶⁹

Lo stesso si può dire per la partecipazione femminile, che emerge maggiormente nei periodi di conflitto, quando viene meno la compattezza del consorzio e le difficoltà la rendono più evidente.⁴⁷⁰

Per altro verso, si sottolinea che le donne, all'interno dell'organizzazione mafiosa, rivestono un ruolo significativo tanto nella gestione degli scontri, quanto nella loro prevenzione e composizione, potendo diventare un prezioso oggetto di scambio nelle politiche matrimoniali dirette a suggellare alleanze tra famiglie mafiose.

Nelle società mafiose, infatti, “i matrimoni combinati costituiscono una parte fondamentale della strategia politico-militare delle famiglie. In un contesto criminale, dominato da insicurezza e sfiducia, le ‘alleanze di sangue’ divengono cruciali per la sopravvivenza di un clan. Il matrimonio combinato allarga la rete di fiducia tra famiglie mafiose che condividono gli stessi valori e finalità criminali e potenzia le dimensioni della cosca attraverso una vera e propria espansione tramite legami di parentela con i gruppi territorialmente vicini”.⁴⁷¹

Tali combinazioni parentali, perlopiù diffuse tra ‘ndranghetisti, sono presenti anche nella mafia siciliana, come testimoniano le unioni nuziali che unirono i Greco di Croceverde Giardini con i Greco di Ciaculli, e i Riina con i Bagarella.

La valenza strumentale di una simile prassi era anche stata commentata da Giovanni Falcone, che la riteneva funzionale a “rendere maggiormente omogeneo e coeso il gruppo”.⁴⁷²

È infatti noto che una delle caratteristiche che hanno permesso alle organizzazioni criminali di stampo mafioso di perpetuare la propria cultura è la tendenza all'ermetismo culturale, alimentato da pratiche quali il ricorso a matrimoni combinati.

Peraltro, una funzione importante per favorire la coesione del legame tra gli affiliati viene svolta, in generale, da tutte le cerimonie religiose, le quali “rappresentano anche uno

⁴⁶⁹ O. INGRASCÌ, *Donne, 'ndrangheta, 'ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, cit., p. 47.

⁴⁷⁰ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne, 'ndrangheta, 'ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, p. 47.

⁴⁷¹ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 39.

⁴⁷² Trib. Palermo, Spatola + 119 cit. in S. LUPO, *Storie di mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 1996, cit., p. 242.

strumento di legittimazione all'interno e all'esterno del gruppo. Matrimoni, battesimi, funerali di affiliati o di loro parenti sono occasioni estremamente importanti per consolidare all'interno i rapporti tra le famiglie mafiose e per coltivare, all'esterno, quell'apparenza di normalità e di rispettabilità che esce sicuramente rafforzata [...]”.⁴⁷³

In tutte le iniziative religiose le figure femminili sono molto presenti, e nelle vesti di “mediatrici di cultura” e depositarie di valori e saperi, favoriscono la conciliazione tra appartenenza mafiosa e religiosità, altra componente essenziale dell'identità mafiosa.⁴⁷⁴

Tuttavia, sarebbe riduttivo sostenere che le donne, all'interno delle organizzazioni criminali, si siano limitate a svolgere compiti attinenti alla dimensione sociale, culturale e religiosa dell'associazione mafiosa, dal momento che la mancata affiliazione, a loro formalmente preclusa, non ha impedito che assumessero anche un ruolo criminale.

2. Ruoli penalmente rilevanti e configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis

L'estensione del coinvolgimento femminile dalla dimensione culturale alla sfera del penalmente rilevante, in particolare, è avvenuta sulla spinta di due processi di mutamento, l'uno esterno al sistema mafioso, l'altro interno allo stesso.⁴⁷⁵

Mentre il processo esterno è rappresentato da profondi cambiamenti sociali che hanno investito la condizione della donna a partire dalla metà del XX secolo, quello interno è avvenuto sulla scorta delle evoluzioni degli interessi criminali dei sodalizi.

Sotto questo profilo, si consideri che l'interesse delle mafie per il narcotraffico, che dagli anni '70 ha segnato un passaggio decisivo nella storia della criminalità organizzata, ha comportato “un allargamento delle attività criminali in termini qualitativi, quantitativi e geografici”.⁴⁷⁶

⁴⁷³ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 119.

⁴⁷⁴ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, pp. 87 ss.

⁴⁷⁵ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007.

⁴⁷⁶ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 49; T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, pp. 63-64: “Nel febbraio del 1982 viene arrestata insieme ad altre 38 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Angela Russo, una donna di 74 anni, subito soprannominata ‘Nonna eroina’ [...]. Insieme alla Russo vengono arrestate altre otto donne, quasi tutte legate da vincoli di parentela, addette alla rete di distribuzione della droga. Il gruppo criminale faceva capo a Vincenzo Anselmo, boss della famiglia mafiosa della ‘Noce’ [...]; pp. 65: “Il 18.11.1992 il Tribunale di Palermo, II Sez., condannava Ninfa Perez alla pena di sette anni di reclusione per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti,

Tali sviluppi hanno reso necessarie delle variazioni nelle forme di reclutamento, che sono state strumentalmente adattate per soddisfare le esigenze delle organizzazioni mafiose tramite la riduzione del numero delle affiliazioni formalizzate con la “combinazione”.⁴⁷⁷

In contrasto con la sua storia, infatti, “l’organizzazione ha sempre più fatto ricorso alla cooptazione di affiliati non combinati, dei cosiddetti ‘fiancheggiatori’ utilizzati per le stesse attività prima riservate agli uomini d’onore e normalmente scelti tra i giovani gravitanti nell’area della criminalità comune”.⁴⁷⁸

Da una parte, il coinvolgimento di questi soggetti ha comportato dei vantaggi per i mafiosi, tra i quali la settorialità delle conoscenze, che a sua volta implica minori rischi in caso di collaborazione.

Dall’altra, di fatto si sono rivelate molto negative le conseguenze derivanti dal reclutamento di soggetti non “messi alla prova” e non preparati all’esperienza della detenzione in carcere.

Ciò ha costituito una causa di forte disgregazione all’interno dell’associazione mafiosa: “Il venir meno dell’identità con il gruppo, sancita dal giuramento solenne, è talmente importante che l’isolamento materiale determinato dall’applicazione dell’art. 41 *bis* dell’Ordinamento Giudiziario fu uno dei maggiori fattori causali delle collaborazioni. E man mano che gli arresti e le latitanze degli uomini d’onore si susseguivano, sempre di più Cosa Nostra ha ritenuto più sicuro ricorrere, anziché ad estranei [...] alle donne della ‘famiglia’”⁴⁷⁹, ritenute più affidabili e conservatrici dei disvalori mafiosi rispetto agli stessi uomini.

Parimenti si sottolinea che tra i motivi per cui i mafiosi tendevano ad affidarsi alle donne, il fattore dell’insospettabilità era il più significativo: la donna avrebbe agito indisturbata perché difficilmente sarebbe stata perquisita.

Per la stessa ragione, storicamente è stato assegnato alla figura femminile il compito di farsi latrici di messaggi, le c.d. ambasciate, da trasportare dal carcere all’esterno, ovvero da un luogo di latitanza all’altro.

insieme ad altre sette persone, tutte facenti capo alla famiglia mafiosa di Bagheria [...]. Veniva accertato che la Perez, moglie di Francesco Minarda, titolare con il predetto della ditta di autotrasporti che serviva da copertura per il traffico, durante le continue assenze del marito da casa continuava il necessario “trait d’union” tra quest’ultimo e i coassociati [...].”

⁴⁷⁷ T. PRINCIPATO, *L’altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, cit., p. 8.

⁴⁷⁸ T. PRINCIPATO, *L’altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, cit., p. 9.

⁴⁷⁹ T. PRINCIPATO, *L’altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, cit., p. 9.

Premesso che la c.d. cifra oscura di questo coinvolgimento è altissima, si sottolinea che quella di “ambasciatrice” è una funzione preziosa per il sodalizio, dal momento che ne consente il mantenimento in vita: si consideri, a questo riguardo, la *ratio* sottesa al regime penitenziario di cui all’art. 41 *bis*, che risiede nell’esigenza di impedire le comunicazioni tra boss detenuti e sodali liberi, “senza le quali l’associazione non può che soccombere”.⁴⁸⁰

Peraltro, in corrispondenza dei cambiamenti intervenuti nella società civile, anche la suddetta funzione di messaggera si è come modernizzata, venendo svolta anche da donne che, affermate nel mondo del lavoro, hanno strumentalizzato la loro professione per favorire il sodalizio mafioso di riferimento.

A titolo esemplificativo, si consideri la vicenda che ha riguardato la figlia di un importante mafioso di Cosa Nostra, un soggetto che rivestiva una posizione apicale e che per anni era stato amministratore dei beni di Provenzano e Riina, Giuseppe Lipari.

La figlia Cinzia, una libera professionista, nel gennaio 2002 veniva arrestata per associazione mafiosa.

Sul suo conto, il collaboratore Angelo Siino riferiva che avesse fatto “da tramite tra il proprio congiunto Lipari Giuseppe (quale principale soggetto amministratore del patrimonio dei corleonesi) e il latitante Bernardo Provenzano e gli altri affiliati e componenti dell’organizzazione in stato di libertà, così consentendo le comunicazioni e lo scambio di notizie afferenti la gestione di attività illecite da parte del sodalizio mafioso”.⁴⁸¹

La donna, che svolgeva il mestiere di avvocatessa, approfittava del suo mandato professionale e della conseguente segretezza riconosciuta agli atti della difesa per occultare nel fascicolo processuale, che portava con sé durante i colloqui, quanto richiestogli dal genitore, eludendo in tal modo i controlli carcerari.⁴⁸²

Il suo apporto si rendeva molto significativo: “Approfittando del suo bagaglio di esperienze e cognizioni giuridiche maturate nell’ambito della sua attività forense, nonché

⁴⁸⁰ A. CERRETI, *Il coraggio della verità*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, cit., p. 443.

⁴⁸¹ Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta di misure di custodia cautelare in carcere a carico di Lipari Cinzia + 29, Proc. pen. n. 3157/98, 24 gennaio 2002.

⁴⁸² Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta di misure di custodia cautelare in carcere a carico di Lipari Cinzia + 29, Proc. pen. n. 3157/98, 24 gennaio 2002.

del suo ruolo di difensore del genitore detenuto, ha finito per offrire un contributo davvero impareggiabile all'attività illecita del padre".⁴⁸³

Si consideri altresì il fatto che in taluni passaggi della storia della mafia, i compiti propri della messaggera si sono estesi a un punto tale da consentire alle donne di conquistare posizioni di comando nell'ambito della struttura associativa.⁴⁸⁴

Le circostanze storiche propizie a questo sviluppo sono state diverse a seconda dei contesti mafiosi.

All'interno di Cosa Nostra, si sono presentate nel momento in cui l'inasprimento dell'azione di contrasto dello Stato ha comportato una diminuzione del numero degli affiliati, divenuti detenuti o latitanti, e un conseguente incremento della necessità di attingere anche alle figure femminili.

La corrispondenza tra la presa di potere e difficoltà del sodalizio mafioso risulta evidente nel caso di Giuseppina Vitale, che assume un ruolo importante all'interno del mandamento di Partinico dopo l'arresto del fratello Vito.

I giudici osservavano: "L'esame diretto delle conversazioni evidenzia, infatti, come l'attività e il contributo fornito dalla stessa alle attività criminali coordinate dai suoi fratelli si evolva da una iniziale attività costituita dall'invio e scambio di importanti messaggi (in relazione ai quali la donna appare comunque ben consapevole sia del ruolo rivestito dai suoi familiari all'interno del contesto mafioso, ma anche del significato che tali messaggi avevano per la detta organizzazione), a un momento successivo in cui, anche per l'arresto del fratello [...] prendeva anche iniziative personali nella decisione e organizzazione di gravi fatti di sangue, non andati in porto solo per eventi esterni alla volontà degli imputati".⁴⁸⁵

⁴⁸³ Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta di misure di custodia cautelare in carcere a carico di Lipari Cinzia + 29, Proc. pen. n. 3157/98, 24 gennaio 2002.

⁴⁸⁴ O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007.

⁴⁸⁵ Trib. Palermo, 14 giugno 2001, *Campione Ciriello e altri*.

Pur rappresentando questa vicenda, insieme ad altre⁴⁸⁶, un indice della crescente centralità femminile nei sodalizi, va comunque osservato che quello mafioso rimane un potere maschile che solo in casi eccezionali può essere “delegato” alle donne.⁴⁸⁷

Infatti, all’interno di Cosa Nostra, la detenzione -o la latitanza- dell’uomo attualmente continua a rappresentare il presupposto fondamentale perché la donna possa esercitare un ruolo pregnante all’interno dell’associazione.⁴⁸⁸

Per quanto riguarda il contesto ‘ndranghetista, si segnala che la partecipazione femminile all’organizzazione è stata talvolta descritta attraverso il riferimento alla figura della “sorella d’omertà”, tecnicamente ascrivibile al novero delle cosiddette doti.

Il collaboratore di giustizia Antonio Zagari, sul punto, riferiva: “Le regole della ‘Ndrangheta non contemplano la possibilità di affiliare elementi femminile, ma se una donna viene riconosciuta particolarmente meritevole può essere associata con il titolo di sorella d’omertà; senza però prestare giuramento di fedeltà alla organizzazione come è obbligatoriamente previsto per gli uomini; ma difficilmente si riconosce il titolo a chi non è già moglie, figlia, sorella, fidanzata, o comunque imparentata con uomini d’onore”.⁴⁸⁹

Infatti la ‘Ndrangheta calabrese, al pari di Cosa Nostra siciliana, mantiene una forma di organizzazione molto rigida, oltre che una struttura interna monosessuale maschile⁴⁹⁰, e

⁴⁸⁶ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, pp. 69-70: “Il 4.11.1996 viene per la prima volta applicato il regime carcerario di cui all’art. 41 bis, riservato a detenuti connotati da particolare pericolosità sociale, a una donna: si tratta di Maria Filippa Messina, di Calatabiano, un paese in provincia di Catania. Arrestata il 4.2.1995 insieme ad altre sette persone perché considerata elemento di primo piano del clan mafioso capeggiato dal marito Antonino Cintorino, la Messina viene ritenuta dagli inquirenti come colei che, di fatto, avrebbe preso il posto del coniuge, alla guida del clan, come organizzatrice di attività illecite, già dal momento dell’arresto del Cintorino. [...] Secondo l’accusa, la donna, come comprovato dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, al momento dell’arresto stava per ultimare l’organizzazione di una vera e propria strage per eliminare esponenti del clan rivale [...] e ristabilire nel paese il predominio della cosca che il marito aveva guidato prima di essere arrestato.”

⁴⁸⁷ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 69.

⁴⁸⁸ La Camorra è quella che sotto questo profilo si mostra la più “progressista” delle mafie. Infatti, la Camorra napoletana, sin dal XIX secolo, ha visto la presenza attiva di donne negli affari illeciti, spesso in ruoli paritari se non apicali. Si tratta di una realtà confermata dai dati odierni, che vedono le donne di Camorra essere le più numerose tra le detenute al 41 bis. Cfr G. GRIBAUDI- M.MARMO, *Che differenza fa*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010: “Nei gruppi camorristi contemporanei - a differenza dell’onorata società attiva tra metà Ottocento e primo Novecento - non c’è una esplicita affiliazione maschile, non ci sono riti formali di affiliazione, c’è una maggiore fluidità delle reti di leadership e questo offre un maggiore spazio alle donne.”

⁴⁸⁹ A. ZAGARI, *Ammazzare stanca, Autobiografia di uno ‘ndranghetista pentito*, Aliberti, 1992, p. 12.

⁴⁹⁰ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, p. 37, sulla denominazione della mafia calabrese, ‘Ndrangheta, “riconducibile alla parola greca andragatos, che significa uomo coraggioso e valente, e richiama dunque la mascolinità dell’organizzazione”.

“nemmeno il titolo di *sorella d'omertà* [...] cambia questa costellazione, dato che si tratta dichiaratamente di un ruolo subordinato, di assistenza agli affiliati”.⁴⁹¹

Pertanto, anche laddove una donna dovesse rivestire tale carica, non smetterebbe comunque di essere contrassegnata dall'ambiguità che connota figure femminili nel contesto 'ndranghetista, e che risiede nella loro effettiva presenza nella 'ndrina a fronte di una completa assenza nella 'ndrangheta⁴⁹² o, in altri termini, nella loro esclusione formale da una parte, e inserimento di fatto dall'altra.

Al contempo, anche in Cosa Nostra, il luogo comune che vede le figure femminili relegate ad un ruolo subalterno è ormai stato superato.

Infatti, “le sempre più qualificate attività di fiancheggiamento delle organizzazioni nelle quali sono inserite, hanno di certo determinato l'acquisizione della qualità di soggetti giuridici autonomi, di soggetti 'attivi' delle attività criminali [...]”.⁴⁹³

Protetta anche da pregiudizi culturali, la donna di mafia ha continuato ad acquisire sempre più spazio nelle attività illecite del sodalizio di appartenenza, giungendo ad occupare ruoli soprattutto nelle sue diramazioni economico-finanziarie.⁴⁹⁴

In particolare, quella del coinvolgimento femminile nelle attività economico-finanziarie è una realtà emersa solo a partire dalla fine degli anni '80, quando sono apparsi evidenti gli effetti derivanti dall'applicazione della legge Rognoni-La Torre, introdotta pochi giorni dopo l'attentato al generale Dalla Chiesa.⁴⁹⁵

Tale normativa, infatti, segna un momento significativo nella storia della lotta alla mafia, non solo perché introduce per la prima volta il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., ma anche per il fatto che, sul versante della prevenzione, contempla le prime fattispecie di intervento sulle imprese condizionate dall'attività mafiosa.

⁴⁹¹ R. SIEBERT, *Tendenze e prospettive*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, cit., p. 21.

⁴⁹² O. INGRASCI, *Donne, 'ndrangheta, 'ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010, p. 18: “da un lato è una donna rispettata, tanto che le sue opinioni vengono tenute da conto, dall'altro lato, in quanto donna, non partecipa alle riunioni deliberanti. Sembra, dunque, che le donne abbiano un potere di influenza, ma che non possano occupare gli spazi del potere maschile, come la cerimonia del rito di iniziazione e le riunioni. Al meeting 'ndranghetista per eccellenza, la riunione di tutti i locali della 'ndrangheta, che si tiene annualmente al santuario della Madonna di Polsi, al posto di Antonio Gioffrè, detenuto, saranno mandati i figli, ovviamente non la moglie [...]”.

⁴⁹³ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, p. 69-70.

⁴⁹⁴ T. PRINCIPATO, *L'altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005.

⁴⁹⁵ Legge 13 settembre 1982, n. 646.

Dunque accadeva che, parallelamente all'intensificarsi della repressione statale, sempre più donne venissero impiegate dalle organizzazioni criminali nella gestione delle attività finanziarie e societarie perché insospettabili.

Ancora oggi, le stesse rappresentano il prestanome perfetto poiché generalmente presentano meno precedenti penali, vengono rilevate con minore frequenza nei processi di *due diligence* di istituti di credito e autorità di vigilanza e, specialmente se appartenenti alla famiglia, consentono di tenere il controllo delle imprese *in-house*.⁴⁹⁶

Pertanto, risulta evidente il fatto che da sempre il coinvolgimento femminile sia apparso funzionale a mantenere occulte le attività svolte dalle associazioni mafiose.

Ne costituiscono conferma le pronunce giurisprudenziali che nel corso degli anni hanno avuto ad oggetto la valutazione e la qualificazione di condotte poste in essere dalle donne nell'ambito del contesto mafioso, sia sotto il profilo della pericolosità sociale, che sotto quello della responsabilità penale.

Infatti, sino agli inizi degli anni '90, i reati commessi da una donna, da un punto di vista giuridico, venivano qualificati in modo diverso rispetto agli stessi delitti perpetrati da un uomo.⁴⁹⁷

In particolare, accadeva che nei processi per mafia, gran parte delle condotte femminili venisse ricondotta al reato di favoreggiamento personale, che secondo il disposto dell'art. 384 c.p. non è perseguibile in presenza di un vincolo di parentela.⁴⁹⁸

Si consideri come un simile orientamento giurisprudenziale risultasse fortemente influenzato da due fattori: "Innanzitutto dai pregiudizi che, soprattutto nella società meridionale, hanno compresso la condizione femminile, costringendola su posizioni di emarginazione, di subordinazione all'uomo e di sottovalutazione delle sue capacità, anche dal punto di vista criminale; inoltre dall'utilizzazione, da parte dei giudici, per

⁴⁹⁶ M. RICCARDI, ricercatore di Transcrime, in L. BORDERO, *L'evoluzione delle donne di mafia: «Ora sono protagoniste degli affari»*, Irpi Media, 2020: "Un'indagine [...] ha calcolato che un terzo degli azionisti di società confiscate alle mafie è donna. [...] Nelle imprese confiscate per mafia, il settore economico con maggiore presenza di donne è quello della ristorazione e alberghiero (52% di azionisti sono donne), seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio (38%), trasporti (38%) e costruzioni (28%)."

⁴⁹⁷ Nell'immaginario penalistico tradizionale, la questione dell'imputabilità femminile era stata più volte messa in discussione in virtù del principio dell'*infirmitas sexus*, tale per cui la presunta inferiorità della donna rispetto all'uomo avrebbe inficiato la colpevolezza per i suoi reati.

⁴⁹⁸ La disposizione, al primo comma, tra i casi di non punibilità previsti in relazione a talune fattispecie penali -tra le quali il reato di favoreggiamento personale ex 378 c.p.- prevede l'ipotesi in cui chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

l'interpretazione delle condotte illecite poste in essere dalle donne, di indicatori sociologici 'interni' alle stesse organizzazioni criminali e da esse strumentalmente elaborati, anziché di autonomi criteri giuridici di valutazione".⁴⁹⁹

In altre parole, l'interpretazione della partecipazione femminile alle attività criminali realizzate dai mafiosi è stata in gran parte modellata sulla visione degli stessi associati, peraltro spesso rivelatasi "parziale".⁵⁰⁰

Ad alimentare la narrazione falsata sugli effettivi ruoli femminili sono state soprattutto le indicazioni fornite sulla formale affiliazione al sodalizio, storicamente preclusa alle donne.

Le norme mafiose che stabilivano che il rito di iniziazione sarebbe stato accessibile solo agli uomini, insieme al divieto per gli associati di comunicare alle donne fatti inerenti l'organizzazione, hanno infatti generato la convinzione che queste ultime non potessero essere coinvolte nelle attività criminose dell'associazione.⁵⁰¹

Tale circostanza ha reso più complessa la contestazione della condotta di partecipazione mafiosa ex art. 416 *bis* c.p., che secondo l'iniziale esegesi giurisprudenziale veniva ritenuta integrata solo in presenza di modelli di mafia patriarcali e ritualizzati.

Infatti, accadeva che i giudici attribuissero al mancato inserimento formale nel consorzio mafioso la giustificazione per la mancata punibilità delle figure femminili, dando un'interpretazione riduttiva del termine *chiunque* di cui all'art. 416 *bis* c.p., di per sé atto a ricomprendere sia l'uomo che la donna.⁵⁰²

⁴⁹⁹ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 42.

⁵⁰⁰ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 97: "Il collaboratore Giuseppe C. lamentava di essere stato tra i pochi ad avere chiamato in causa, di fronte ai magistrati, anche esponenti criminali donne e che per questo motivo le sue affermazioni non potevano essere corroborate dalle testimonianze di altri collaboratori di giustizia."

⁵⁰¹ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, pp. 97 ss.

⁵⁰² G. FIANDACA, *La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi culturali*, in Segno, XXIII, 1997, n. 183, che sostiene che la tesi della possibile rilevanza penale del comportamento delle donne, considerato nella sua valenza concreta, sarebbe stata la più conforme al principio di legalità: "Contrasta semmai, invece, con il principio di legalità l'interpretazione giurisprudenziale che esclude la rilevanza penale del comportamento delle donne: infatti, questa interpretazione pretende di aggiungere in senso restrittivo all'art. 416 *bis* c.p. limiti che lo stesso legislatore non ha previsto. La rivendicazione del rispetto del principio di legalità delle fattispecie penali può, del resto, fungere da criterio di legittimazione della condanna delle donne anche in termini di *accettabilità sociale*: è bene che l'opinione pubblica impari ad accettare come *giuste* le condanne fondate sul rispetto del principio di legalità."

Allo stesso tempo, dell'indulgenza delle Corti verso il genere femminile, e della conseguente tendenziale impunità delle donne di mafia, beneficiavano gli stessi sodalizi, che continuavano ad avvalersi delle donne attribuendo loro anche ruoli operativi.

Tra i casi che più rappresentano il suddetto "trattamento preferenziale"⁵⁰³, appare degno di menzione quello che nel maggio del 1983 fu sottoposto al Tribunale di Palermo, chiamato a decidere sulla richiesta di misure di prevenzione inoltrata anche a carico di diverse donne.⁵⁰⁴

A loro carico venivano segnalati elementi indiziari sintomatici della loro pericolosità sociale, riassumibili nel vincolo di coniugio o di parentela con soggetti che rivestivano una posizione apicale nell'organigramma mafioso, oltre che "nella loro interessenza in imprese commerciali sospettate di riciclaggio di denaro di illecita provenienza".⁵⁰⁵

La Corte, tuttavia, rigettava le richieste di misure di prevenzione, sostenendo: "Non ritiene il Collegio di potere con tutta tranquillità affermare, come si assume, invece, in proposta, che la donna appartenente a una famiglia di mafiosi abbia assunto ai giorni nostri una tale emancipazione e autorevolezza da svincolarsi dal ruolo subalterno e passivo che in passato aveva sempre svolto nei riguardi del proprio uomo, sì da partecipare alla pari o comunque con una propria autonoma determinazione e scelta alle vicende che coinvolgono il clan familiare maschile".⁵⁰⁶

Con tale decisione, i giudici aderivano alla c.d. tesi del vincolo "socio-criminologico tradizionale", che li portava a ritenere sussistente un'incompatibilità tra la concezione socialmente diffusa della donna e la possibilità che la stessa potesse assumere un ruolo attivo, rilevante penalmente o anche ai più limitati fini dell'applicabilità di una misura di prevenzione.⁵⁰⁷

⁵⁰³ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 102.

⁵⁰⁴ Tra le quali Francesca Citarda, moglie del boss Giovanni Bontate, e Anna Maria di Bartolo, moglie del costruttore Domenico Federico, legato al clan Bontate.

⁵⁰⁵ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 44.

⁵⁰⁶ Trib. Palermo, *Provvedimento di non luogo a procedere sulla richiesta di misure di prevenzione*, maggio 1983, citato in R. SIEBERT, *Le donne, la mafia*, Il Saggiatore, 1994, pp. 184-186.

⁵⁰⁷ G. FIANDACA, *La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi culturali*, in *Segno*, XXIII, 1997, n. 183, cit., p. 22.; secondo l'autore, questo atteggiamento "di *self restraint*, di prudenza, di cautela in senso sociologico presuppone, implicitamente, il rifiuto di assegnare alle norme penali (anche) una funzione promozionale o propulsiva in una prospettiva di moralizzazione collettiva; in altri termini, l'implicito rifiuto di utilizzare il diritto penale come strumento di rottura, come battistrada di una nuova morale: perché si teme che questo costituirebbe uno strappo eccessivo, si teme che la gente non comprenderebbe l'uso della condanna penale come strumento di pedagogia sociale nei confronti delle donne dell'ambiente mafioso."

Più in generale, si consideri che attraverso riflessioni di natura sociologica taluni giudici di merito sono giunti a valorizzare, nei giudizi riguardanti imputate per delitti di mafia, le specificità del contesto mafioso di provenienza, assunto quale parametro decisivo nella valutazione della loro responsabilità per reati associativi.

In tale prospettiva si colloca una decisione del Tribunale per i Minorenni di Lecce, che nel 1996 condannava due minori per il delitto di associazione di tipo mafioso, ritenendo che la “tesi sociologica dell’incompatibilità tra donna e mafia” sarebbe stata valida con riferimento a Cosa Nostra e non con riferimento alla Sacra Corona Unita.

Nel caso di specie, il Collegio osservava: “Cosa Nostra tende a non ammettere le donne al proprio interno [...] perché assegna alle stesse un preciso ruolo, non rilevante penalmente (e, di solito, neppure ai fini delle misure di prevenzione), ma decisivo: quello di custodi ed elaboratrici dei codici culturali su cui si basa l’organizzazione, quali la divisione del prossimo secondo le categorie amico-nemico, un certo tipo di senso dell’onore, il dovere della vendetta, l’omertà, etc. [...] La situazione è invece alquanto diversa per la Camorra e le altre associazioni comunque localmente denominate, ed in particolare per la Sacra Corona Unita”.⁵⁰⁸

La Corte proseguiva rilevando come, al contrario, nel contesto della mafia pugliese alle figure femminili veniva riconosciuta sia la possibilità di affiliarsi ritualmente all’organizzazione, che l’attitudine e realizzare condotte penalmente rilevanti senza particolari “limiti alla manifestazione di comportamenti emancipativi”, e su questa base concludeva riconoscendo la partecipazione all’associazione mafiosa delle imputate.

Sebbene simili osservazioni possano apparire più o meno plausibili, stante la pluralità di modelli interpretativi del ruolo delle donne all’interno dei vari sodalizi mafiosi, va considerato che si tratta di premesse di natura essenzialmente socio-criminologica da cui si sono fatte derivare dirette conseguenze sul piano giuridico-penale.⁵⁰⁹

D’altra parte, si segnala che l’affermazione secondo cui la fattispecie di cui all’art. 416 *bis* non viene applicata anche alle donne di Cosa Nostra, risulta oggi smentita dalle numerose iniziative giudiziarie nelle quali sono state contestate condotte associative, anche qualificate, a personaggi femminili appartenenti a famiglie mafiose.⁵¹⁰

⁵⁰⁸ Tribunale per i Minorenni di Lecce, sentenza del 18 aprile 1996.

⁵⁰⁹ cfr. G. FIANDACA, *La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi culturali*, in Segno, XXIII, 1997, n. 183, p. 19.

⁵¹⁰ cfr. *Il Foro Italiano*, Vol. 121, No. 1, gennaio 1998.

In particolare, l'orientamento teso a giudicare le donne coinvolte in reati di mafia in base a categorie generalizzanti è stato superato a partire dagli anni '90, quando si è affermata la tendenza a considerarle individualmente.

Infatti, il mutamento delle aspettative sociali rispetto al genere aveva contribuito alla decostruzione dell'immagine tradizionale della donna di mafia, poi favorita dagli effettivi cambiamenti del coinvolgimento femminile nelle attività criminali.⁵¹¹

Quest'ultimo, che aumentava in corrispondenza dello sviluppo di attività particolarmente lucrose, destava l'interesse degli inquirenti, che constatavano “che le attività di alcune cosche mafiose proseguivano nonostante la detenzione del capo. In sostanza si è innescato un circolo virtuoso: il cambiamento dell'ottica degli organi giudiziari ha fatto sì che la donna perdesse la caratteristica di ‘deviante segreta’, così da far affiorare in superficie la realtà nascosta che, a sua volta, ha contribuito a una maggiore presa di coscienza da parte delle autorità competenti”.⁵¹²

A questo cambio di prospettiva hanno fatto seguito le prime pronunce che, abbandonato il ricorso ad indici sociologici “interni” alle stesse associazioni criminali -e dalle stesse strumentalmente elaborati⁵¹³- hanno condannato delle donne per reati di mafia.

Un passaggio fondamentale in questa direzione è stato rappresentato da una sentenza della Cassazione del '99, la prima a stabilire espressamente che il contributo consapevole e volontario di una donna alle attività di un clan, se stabile, organico e funzionale alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, avrebbe integrato gli estremi della partecipazione mafiosa, indipendentemente da una rituale affiliazione.

La Suprema Corte affermava: “La partecipazione della donna all'associazione mafiosa non può ricavarsi da un'asserita massima d'esperienza tratta dal suo dato sociologico o di costume che assume un ruolo di passività e strumentalità della stessa, ma va ricostruita

⁵¹¹ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 109.

⁵¹² cfr. O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 109. In nota l'autrice precisa che con “deviante segreto” si intende colui che rompe le regole sociali ma non viene etichettato come tale perché non viene scoperto; cfr. G. S. BECKER, *Outsiders: Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, 1987.

⁵¹³ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, pp. 75-76 sul caso di Giuseppa Sansone, moglie di un esponente di Cosa Nostra, condannata per concorso esterno in associazione mafiosa, e non per 416 bis, in quanto donna. Al riguardo, si considerino le parole del G.I.P.: “nel caso in esame, se non ci trovassimo in presenza di una donna e dunque di un soggetto che secondo le note regole di Cosa Nostra non può essere chiamato a ‘far parte’ del sodalizio mafioso, non potrebbe revocarsi in dubbio che i ‘facta’ alla stessa riconducibili siano più che idonei a provare la sua appartenenza criminale.”; cfr. Trib. Palermo, ufficio del G.I.P., Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sansone Giuseppina n. 3142/97 R.G.G.I.P., 17 luglio 1997.

attraverso l'esame delle concrete e peculiari connotazioni della vicenda che forma oggetto del processo."⁵¹⁴

Il genere femminile entrava così a "far parte dell'associazione" una volta che si è stabilito che rileva, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 416 *bis*, soltanto l'obiettività della condotta, che consente di verificare se essa sia o meno rivelatrice di un'adesione che, nei fatti, si sia comunque realizzata.⁵¹⁵

3. Donne di mafia contro la collaborazione

Tra le forme attraverso cui si può estrinsecare l'adesione delle donne al sistema mafioso, merita particolare attenzione quella che trova espressione nella reazione di ripudio manifestata verso chi si dica intenzionato a collaborare con la giustizia.

In questa ipotesi, la posizione assunta appare essere diametralmente opposta a quella propria delle donne che, sostenendo la decisione di collaborare presa da un proprio familiare, operano una vera e propria spaccatura culturale con il contesto criminale di riferimento.⁵¹⁶

In entrambi i casi, l'atteggiamento femminile si rivela idoneo a condizionare la decisione di chi intende intraprendere il percorso collaborativo, posto che, come ebbe a sottolineare Giovanni Falcone, quasi sempre gli uomini che sono in procinto di iniziare una collaborazione tendono a confrontarsi con le proprie mogli.⁵¹⁷

Quanto alla prima ipotesi, si segnala che in taluni casi, la reazione della donna ha rappresentato un notevole elemento di attrito nel meccanismo di avvio alla collaborazione degli uomini d'onore.

Significativa, al riguardo, appare la storia di Angela Morvillo, moglie del collaboratore di giustizia Fedele Battaglia, attinta nel 2002 da un provvedimento cautelare mentre era indagata per il delitto di favoreggiamento aggravato dalle finalità mafiose.

Alla donna veniva contestato di avere operato al fine di fare recedere il marito, affiliato vicino alla famiglia di Brancaccio, dalla collaborazione intrapresa con la giustizia -intento

⁵¹⁴ Cass., 26 maggio 1999, n.10953, *Mammoliti*.

⁵¹⁵ G. FORTI, *sub art 416 bis c.p.*, in Commentario breve al codice penale, a cura di A. CRESPI- G.FORTI- G. ZUCALÀ, Cedam, V ed., 2008, pp. 988 ss.

⁵¹⁶ cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 134.

⁵¹⁷ cfr. T. PRINCIPATO, *L'altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, p. 17.

poi effettivamente realizzato- e di avere informato del processo collaborativo gli altri esponenti dell'organizzazione mafiosa.⁵¹⁸

Altrettanto paradigmatico appare essere l'episodio verificatosi nel marzo del 1987, nel corso di un'udienza del maxiprocesso, quando le donne della famiglia di Vincenzo Buffa, uomo d'onore legato ai corleonesi, protestavano contro i giudici accusandoli di avere estorto, con indebite violenze, la collaborazione del congiunto.

Commentando l'accaduto, Falcone osservava: "Alcune donne, purtroppo non rare, non si sono ancora schierate con la cultura della vita. Penso alla moglie di Vincenzo Buffa, che aveva cominciato a collaborare con me. Ho commesso l'errore di permettergli di parlare con lei, come egli chiedeva insistentemente. E lei lo ha convinto a ritrattare, a rimangiarsi le sue dichiarazioni. Ha persino organizzato una specie di rivolta delle mogli nell'aula bunker del maxiprocesso a Palermo: piangevano, urlavano, protestavano a gran voce non contro quel Buffa che voleva infrangere l'omertà, ma contro i giudici che lo avevano 'costretto' a comportarsi a quel modo".⁵¹⁹

Se da un lato la "fedeltà alla cultura mafiosa"⁵²⁰ può alimentare l'ostilità delle donne nei confronti delle istituzioni, dall'altro rappresenta uno dei fattori in grado di condurle a rinnegare i congiunti che sono passati dalla parte dello Stato.⁵²¹

In tale direzione, appaiono eloquenti le dichiarazioni di inesorabile condanna rilasciate da alcune donne di mafia, tanto più dure quanto più "qualificato"⁵²² era il contesto familiare mafioso di provenienza delle stesse.

In questi casi, infatti, la collaborazione dell'uomo viene vissuta da queste donne quasi come un proprio fallimento esistenziale, come il fallimento del compito che ha giustificato la loro esistenza, quello di educare e formare un uomo d'onore.⁵²³

⁵¹⁸ cfr. Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di Adelfio Francesco e altri, Proc. pen. n. 5251/02, 7 novembre 2002.

⁵¹⁹ G. FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, Fabbri Editori-Corriere della Sera, 1995, cit., pp. 85-86.

⁵²⁰ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 143.

⁵²¹ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, p. 16: "[alle] donne [...] viene per la prima volta concesso di prendere la parola in difesa del sistema mafioso -così implicitamente rivendicando l'esistenza di un loro ruolo all'interno dello stesso- attraverso la scomunica e il disprezzo manifestati nei confronti di chi ha tradito e accusato. E nello svolgimento di tale compito le donne appaiono dure, aggressivamente tese alla difesa di un mondo di sopraffazione e di morte [...]."

⁵²² T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 19.

⁵²³ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, p. 29.

Non di rado, è accaduto che la dichiarazione di dissociazione venisse comunicata platealmente, anche rilasciando interviste, come nel caso delle mogli dei fratelli De Filippo, che dopo essere stati arrestati fornirono un contributo decisivo all'indagine che ha portato all'arresto del boss Leoluca Bagarella.

Le stesse, dopo la loro collaborazione, convocarono una conferenza stampa in cui ripudiarono pubblicamente i coniugi e dichiararono che anche i figli avrebbero rinnegato i loro padri.⁵²⁴

Proprio i figli rappresentano la principale risorsa ricattatoria in possesso delle mogli, che talvolta se ne sono servite per convincere i mariti a non collaborare: spaventati di fronte alla "prospettiva di deserto affettivo"⁵²⁵ minacciata dalla propria consorte, spesso i collaboratori abbandonano il percorso intrapreso.

In questo senso, appare significativa la storia di un ex affiliato 'ndranghetista, raccontata dal magistrato che raccolse le sue dichiarazioni: "Mi trovai davanti a uno scoglio insormontabile quando ebbi davanti la moglie. La moglie mi disse: 'Mio marito non deve collaborare perché noi dobbiamo continuare a vivere a Reggio Calabria da persone onorate.' [...] Questa donna arrivò a dirmi alla fine che se il marito continuava nella decisione di collaborare non gli avrebbe neanche fatto vedere il figlio, l'unico figlio che aveva avuto e mi disse che praticamente l'avrebbe ritenuto morto".⁵²⁶

Nel caso di specie, secondo il magistrato, sembrava che le ragioni della donna riflettessero l'impegno a difendere la cultura mafiosa.

Non di rado, tuttavia, il disaccordo femminile è stato generato dalla paura di ritorsioni, oltremodo diffusa nel contesto mafioso dove si sono succedute numerose c.d. vendette trasversali contro i familiari dei collaboratori di giustizia.

In altre situazioni ancora, a indurre le famiglie ad abbandonare i parenti divenuti collaboratori sono state ragioni di tipo economico.

⁵²⁴ cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 142, che spiega che durante la conferenza stampa convocata da Angela Marino e Giusy Spadaro, quest'ultima dichiarava: "Meglio morti, meglio se li avessero ammazzati. Quando ho sentito bussare la polizia, ho pensato: 'Ora mi dicono che mio marito è stato ucciso'. Invece no, è stato peggio. Se lui fosse morto avrei avuto più onore [...] Ai miei figli l'ho già detto: 'Non avete più un padre. Rinnegatelo, dimenticatevi di lui.'" In seguito, entrambe le donne raggiunsero i mariti nei luoghi protetti. Giusy Spadaro affermerà anche di avere rinnegato pubblicamente il marito per paura.

⁵²⁵ O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 147.

⁵²⁶ R. SIEBERT, *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile. Il caso della 'ndrangheta*, in AA. VV., *Donne e mafie*, Università degli studi di Palermo, 2002, p. 15, riportando le parole del Dottore Salvatore Boemi della D.D.A. di Reggio Calabria.

Infatti, vi sono state donne che hanno considerato “più conveniente un marito in prigione piuttosto che libero e protetto dallo Stato, dato che l’organizzazione mafiosa provvede a stipendiare la famiglia dell’associato incarcerato”.⁵²⁷

Le capacità finanziarie delle mafie più consolidate, infatti, consentono anche questo tipo di sostegno, peraltro finalizzato a rafforzare il legame con il sodale ristretto e a prevenire l’avvio di una collaborazione, ove non ancora intrapresa.

Diversamente, le offerte in denaro, spesso avanzate dalle associazioni per il tramite delle mogli dei collaboranti, sono volte a far ritrattare quanto dichiarato o ad impedire le confessioni.

In questa prospettiva, risulta evidente il fatto che la donna, che rappresenta “l’ago della bilancia” in grado di determinare la propensione per una scelta o per l’altra, per diverse ragioni potrebbe voler dissuadere il proprio congiunto dall’intenzione di collaborare.

Per altro verso, si sottolinea il fatto che vi sono anche state donne che sono pubblicamente intervenute per esplicitare la loro adesione alla collaborazione dei propri familiari e all’abbandono del sodalizio mafioso.⁵²⁸

Il loro supporto si è rivelato fondamentale tanto nella fase di avvio del rapporto collaborativo, quanto in quella che segue l’ammissione alle misure di protezione previste dalla legge.

Sotto questo profilo, si consideri che la vita sotto protezione è contrassegnata da una serie di difficoltà, in primo luogo dovute al traumatico sradicamento del nucleo familiare mafioso, oltre che al trapianto in contesti territoriali, ambientali e di vita completamente diversi.

La rilevanza del ruolo femminile nei momenti conseguenti alla collaborazione è stata sottolineata anche dalla Commissione Centrale istituita ex art 10 d.l. n. 8 del 1991: “La mimetizzazione comporta che il Servizio centrale di protezione crei, anche con la necessaria documentazione di copertura, una sorta di ‘schermatura’ della vita di relazione delle persone in protezione, al fine di assicurare sicurezza e di favorire la loro indipendenza economica e autonomia delle strutture di protezione. Ma per realizzare tutto ciò, detto ufficio ha bisogno anche della fattiva cooperazione da parte delle stesse persone sotto protezione: in sostanza, l’unità di intenti tra tutelato e tutelante [...] da considerarsi

⁵²⁷ O. INGRASCI, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 143.

⁵²⁸ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997.

assolutamente indefettibile ove si intenda attuare seriamente le misure di protezione e di assistenza previste dalla normativa [...] Al riguardo, non sembrano esistere dubbi che il peso maggiore di questo rapporto e, in genere, della vita sotto tutela sia sostenuto dalle donne e, in particolare, da quelle più ‘vicine’ al collaboratore di giustizia”.⁵²⁹

Pertanto, il ruolo della donna risulta essere decisivo nell’aiutare l’ex uomo d’onore a costruirsi una nuova identità.

Nella prospettiva mafiosa, infatti, il collaboratore di giustizia non è soltanto un delatore, ma colui che ha disatteso una delle regole fondamentali del sodalizio, ossia la consegna del silenzio, la cui osservanza è tradizionalmente associata alla sua reputazione.⁵³⁰

Venuta meno ogni forma di prestigio sociale e di potere economico, l’ex affiliato vive una fase di transizione che spesso è accompagnata da un senso di un turbamento che può costituire il “principio di una crisi che può acuirsi nel corso della collaborazione”.⁵³¹

Dunque, di fronte alla reazione di smarrimento ed alla condizione di grave scopenso che si manifesta in colui che intraprende questa strada, è innanzi tutto la donna a contribuire alla ricostruzione della sua personalità e del suo ruolo sociale.⁵³²

In ogni caso, sia che la donna intervenga per prendere le distanze dai familiari accusati di avere tradito “le regole dell’onore”, sia che sostenga la decisione di collaborare con la giustizia assunta da altri, l’elemento di novità risiede nella sua presenza, visibilità e rivendicazione di uno spazio di espressione.⁵³³

⁵²⁹ Ministero dell’interno, *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, primo semestre 1997, p. 38: “Non va poi dimenticato che il collaboratore, soprattutto nella figura di indagato per reato connesso, può avere impegni dibattimentali o comunque di giustizia che lo occupano anche fino a quattro giorni alla settimana. Ne esce un quadro abbastanza preciso, dove la figura maschile risulta assente, spesso fisicamente, ma, non di rado, anche psicologicamente e dove è invece la donna che fa fronte all’assenza del marito o, se presente, lo assiste psicologicamente, ricostruendone la personalità e il ruolo sociale e familiare, ormai smarriti a seguito della scelta collaborativa, e provvedendo, altresì, a crescere ed educare i figli.”

⁵³⁰ cfr. O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, p. 137.

⁵³¹ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 137.

⁵³² cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, pp. 23-24.

⁵³³ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore*, Flaccovio, 1997, p. 20.

4. La collaborazione delle donne di mafia

L'assunzione di una posizione esterna -di difesa o di condanna dei disvalori mafiosi- concretizza e denuncia l'evoluzione della funzione della donna all'interno dei sodalizi, nei quali, come si è visto, è giunta a svolgere anche ruoli penalmente rilevanti.

Tuttavia, se da una parte le figura femminili si sono evolute, diventando sempre più protagoniste di condotte criminali, dall'altra si è progressivamente aperta la possibilità che le medesime potessero intraprendere un percorso collaborativo: "Ora anche le donne, partecipi delle informazioni e delle conoscenze prima riservate agli uomini, possono maturare la decisione di collaborare con la giustizia".⁵³⁴

In particolare, le donne che hanno deciso di allontanarsi dalla mafia sono persone che prima di collaborare hanno sperimentato una più o meno strutturata partecipazione al sodalizio, e che sono tutte accomunate da un vissuto di assoggettamento nei confronti della famiglia di appartenenza e dal coraggio di avere cambiato traiettoria di vita.⁵³⁵

Se nei ruoli tradizionali hanno contribuito ad alimentare il sistema mafioso perpetuando modalità di pensiero e attività criminali, collaborando hanno invece operato una scelta di rottura.

Una scelta con cui hanno superato la percezione di normalità che condiziona i modi di pensare di chi, crescendo in un ambiente mafioso, ne ha interiorizzato, condiviso e trasmesso i disvalori, maturando un'abitudine alla sopraffazione e al silenzio.

In generale, come anticipato, la collaborazione con la giustizia sortisce effetti devastanti dal punto di vista dei sodalizi mafiosi, che ne risentono anche in termini di compromissione della loro tenuta interna.

Quando poi a collaborare è una donna, il *vulnus* alla coesione mafiosa è ancora maggiore, tanto è vero che le reazioni degli affiliati sono sempre state sproporzionate rispetto alla effettiva portata delle dichiarazioni rese dalle collaboranti.

Infatti, la collaborazione femminile significa anzitutto interruzione della catena di trasmissione della cultura e delle regole mafiose, il cui rispetto costituisce una preconditione non solo per l'adesione al sodalizio, ma anche per l'accumulazione ed il mantenimento del suo potere.

⁵³⁴ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d'onore*, Dossier, Narcomafie, 2005, che riporta l'intervista alla Dottoressa Lia Sava della D.D.A. di Palermo.

⁵³⁵ O. INGRASCI, *Le donne in Cosa Nostra e nella 'Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013.

Al contempo, dimostra che da una scelta sbagliata, anche affettiva, si può tornare indietro, trasmettendo all'esterno un messaggio che per i mafiosi è inaccettabile, ovvero quello per cui è possibile allontanarsi dal contesto mafioso di appartenenza.

Una simile conclusione assume maggiore pregnanza se riferita al contesto 'ndranghetista, nel quale le dinastie di sangue tendono a sovrapporsi a quelle di mafia.

In tale scenario, la donna, collaborando, smaschera “la fragilità del falso mito per cui l'indefettibilità dell'appartenenza alla mafia è conseguenza dell'essere parte di una certa famiglia di sangue”.⁵³⁶

Infatti, l'assunto per cui i legami familiari intercorrenti tra gli affiliati rappresentavano un ostacolo insormontabile alle dichiarazioni *contra alios*, è stato sconfessato dall'esperienza di chi ha superato queste remore collaborando con la giustizia.

D'altra parte, è noto che dietro la decisione di collaborare, che comporta un cambiamento di vita radicale, si possono celare motivazioni eterogenee e riconducibili ad una pluralità di fattori.

Ciononostante, dall'esame delle ragioni addotte dalle donne alla base della scelta di intraprendere il percorso collaborativo, emergono “due linee di tendenza comuni”.⁵³⁷

La prima “si colloca in continuità con il contesto di provenienza, mentre l'altra è il prodotto di un processo di rottura. La spinta ad affidarsi alla giustizia pubblica può essere generata dalla volontà di denunciare gli assassini dei propri cari, per compiere una vendetta che a volte si è cercata invano privatamente, oppure dal desiderio di affermare la propria individualità contro la logica totalizzante delle violente e crudele regole della tirannia mafiosa, nella speranza di costruire un avvenire libero da essa”.⁵³⁸

Nel primo caso, dolore e desiderio di vendetta sono direttamente proporzionali.⁵³⁹

⁵³⁶ G. PIGNATONE - M. PRESTIPINO, *Il Contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, a cura di G. SAVATTERI, Laterza, 2012, cit., p. 145.

⁵³⁷ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 133.

⁵³⁸ O. INGRASCÌ, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., pp. 133-134.

⁵³⁹ Sotto questo punto di vista, risulta emblematica la vicenda di Serafina Battaglia, che dopo l'uccisione del marito e del figlio, due uomini d'onore, nel '62 si rivolge alle autorità competenti riferendo quanto in sua conoscenza sugli esponenti mafiosi con cui i suoi familiari avevano avuto a che fare. Celebri rimangono le parole da lei stessa pronunciate: “Mio marito era un mafioso e nel suo negozio si radunavano spesso i mafiosi di Alcamo e di Baucina. Parlavano, discutevano e io perciò li conoscevo uno ad uno. So quello che valgono, quanto pesano, che cosa hanno fatto. Mio marito poi mi confidava tutto e perciò io so tutto. Se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare [...] la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo.”

Nel secondo, alla scelta di collaborare fa seguito un'effettiva liberazione dalle passate costrizioni che, in taluni casi, assicura un avvenire diverso ai propri figli.⁵⁴⁰

Secondo molti osservatori, sarebbe proprio l'amore materno a costituire, tra i tanti, il fattore che più frequentemente induce una donna ad allontanarsi dal sodalizio mafioso di riferimento.

La condizione di madre, ad esempio, rappresenta ciò che ha guidato Giuseppina Pesce, proveniente dal contesto 'ndranghetista, verso la scelta di affidarsi alle autorità.⁵⁴¹

Prima di diventare collaboratrice di giustizia, la donna era stata arrestata nell'ambito del maxi procedimento *All Inside* con l'accusa di avere svolto, in qualità di partecipe, un delicato ruolo di raccordo tra il padre detenuto e altri affiliati, nonché di avere preso parte all'attività di intestazione fittizia dei beni e reimpiego dei capitali illeciti del gruppo criminale.

Le condotte criminose che le venivano contestate evidenziavano, pur in difetto di una rituale affiliazione, il suo organico inserimento nella struttura organizzativa della cosca Pesce, una delle più potenti, ricche e pericolose di tutta la provincia reggina.

Sebbene dopo pochi mesi di carcere manifestasse la volontà di collaborare con la giustizia, nell'aprile del 2011 ritrattava le dichiarazioni rese.

Le violenze psicologiche consistite in fortissime pressioni poste in essere tramite la figlia minore, ma anche le minacce rivolte nei suoi confronti, avevano ingenerato in lei forti timori per l'incolumità propria e dei figli, inducendola ad interrompere il rapporto collaborativo.

Una volta arrestata di nuovo per avere violato le prescrizioni degli arresti domiciliari impartitele, in carcere maturava definitivamente la volontà di riprendere il rapporto di collaborazione, e nell'agosto del 2011 mandava una lettera ai magistrati in cui spiegava le ragioni della sua scelta.

Nella stessa, si leggeva: "Il 14 ottobre 2010 ho espresso la mia volontà di iniziare questo percorso spinto dall'amore di madre e dal desiderio di poter avere anche io una vita migliore lontano dall'ambiente in cui siamo nati e cresciuti ... ero e sono convinta che sia la scelta giusta dal momento che per scelte di vita di familiari e congiunti siamo sempre stati segnati da una vita piena di sofferenza e difficoltà e soprattutto mancanza di coraggio

⁵⁴⁰ cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, pp. 134 ss.

⁵⁴¹ A. CERRETI, *Il coraggio della verità*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, pp. 445 ss.

per paura delle conseguenze. Quando invece ognuno di noi dovrebbe avere la facoltà di fare e scegliere ciò che è giusto e sbagliato Io forse avrei dovuto farlo prima di essere trascinata in determinate situazioni ma non ce l'ho fatta, spero però di essere ancora in tempo e possa farlo per i miei tre figli affinché abbiano una vita migliore e fatta di principi e libertà di scelte ... ho trovato la forza di prendere una decisione così importante mettendomi contro una famiglia molto temuta e potente che difficilmente perdona sapendo quale può essere il rischio per me e per le persone che mi staranno vicino, ma alla fine l'ho fatto ... spero anche che molte persone come me che si trovano in queste situazioni trovino il coraggio di ribellarsi”.

Anche davanti al Tribunale di Palmi, lei stessa aveva ribadito ai giudici le ragioni della propria scelta, specificando che era stata presa nell'esclusivo interesse dei propri figli.⁵⁴² Non appena i familiari percepivano la sua intenzione di riprendere a collaborare, tentavano nuovamente di dissuaderla ponendo in essere una strategia comunicativa destabilizzante che concettualmente riproponeva sempre la famiglia come parametro da considerare per le decisioni da prendere.

Le missive che le venivano mandate apparivano finalizzate a fare sì che mettesse in atto un processo di riconoscimento con l'identità mafiosa, facendo leva sul suo senso di colpa di madre per avere coinvolto i figli in scelte radicali.

A fare fallire il tentativo della 'ndrina Pesce sarà poi la stessa primogenita della collaborante, che con successiva lettera spiegherà alla madre che erano stati proprio i familiari a concordare una strategia comune per persuaderla a fare un passo indietro rispetto alla scelta presa.

⁵⁴² cfr. A. CERRETI, *Il coraggio della verità*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, p. 445, dove vengono riportate le parole della collaboratrice pronunciate davanti al tribunale di Palmi: “Allora io quando ho iniziato a collaborare non è stata una scelta facile, la mia scelta è stata non perché provo risentimento per qualcuno [...] non ho mai dato la responsabilità a qualcuno per quella che è stata la mia vita. Nel periodo che sono stata in carcere diciamo che ho passato dei brutti momenti e ci sono stati dei momenti in cui avrei voluto morire, ma morire non perché non sopportavo la carcerazione ma perché non sopportavo l'idea di sapere i miei figli senza di me e di pensare che quello che stava succedendo a me quando sarebbero diventati grandi sarebbe potuto succedere a loro. Io ho cercato sempre di proteggerli diciamo da quello che era l'ambiente, da quella che era purtroppo la catena che puntualmente si manifestava, cioè la carcerazione di mio padre, poi quella di mio fratello, quella di mio marito, poi arrivò anche la nostra e quindi sapevo che quando i figli sarebbero cresciuti [...] a loro sarebbe spettato un futuro come questo insomma, come quello che ho avuto io, che ha avuto mia sorella, mia madre, anche mio fratello, e quindi da lì ho valutato, ho cercato di fare qualcosa [...] e quindi la mia scelta di collaborare è stata basata su questo, di poter evitare ai miei figli il destino che abbiamo avuto noi e di dare soprattutto a loro una vita migliore e dove possano essere padroni di scegliere quello che vogliono fare.”

Una volta ottenuto il sostegno incondizionato dei figli, la giovane ha compiuto senza esitazioni il suo percorso collaborativo.

Ha reso dichiarazioni relative al contesto mafioso di riferimento, apportando un contributo che da subito è apparso essere “eccezionalmente significativo, nell’ambito di una realtà criminale difficilmente penetrabile e poco permeabile a fenomeni collaborativi”.⁵⁴³

Con le sue parole, ha messo in crisi la ‘Ndrangheta: non si spiega diversamente la massiccia reazione, fatta di fortissime pressioni e di campagne denigratorie provenienti da alcuni ambienti giornalistici, alla sua collaborazione con la Procura di Reggio Calabria.⁵⁴⁴

Certamente, la ‘Ndrangheta, al pari di qualsiasi mafia, teme l’effetto emulativo della sua scelta, che il suo esempio possa essere seguito da altre, e che ciò possa seriamente minare l’organizzazione dall’interno.

Nel suo caso, il desiderio di affrancare il futuro dei figli ha rappresentato lo stimolo che la ha condotta ad intraprendere il percorso collaborativo, come dalla stessa dichiarato.

Tuttavia, appare opportuno decostruire la retorica che identifica la collaboratrice di giustizia nella sola figura materna: “I motivi che ruotano attorno alla scelta di collaborare con la giustizia sono numerosi quante le storie di donne che hanno collaborato. [...] Va oltretutto ricordato che l’amore materno non è la discriminante rispetto all’esperienza di coloro che non si ribellano alla criminalità mafiosa”.⁵⁴⁵

Esso, infatti, potrebbe essere alla radice della volontà di insegnare alle proprie figlie i disvalori mafiosi e l’abitudine alla subalternità rispetto alla figura maschile, atteso che la distinzione di genere rappresenta uno dei principi trasmessi insieme al codice culturale mafioso.

Parimenti, potrebbe rappresentare la ragione che spinge le donne a perpetrare il sistema della vendetta.⁵⁴⁶

⁵⁴³ A. CERRETI, *Il coraggio della verità*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, p. 445.

⁵⁴⁴ A. CERRETI, *Il coraggio della verità*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, p. 447.

⁵⁴⁵ O. INGRASCI, *Le donne in Cosa Nostra e nella ‘Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, cit., p. 431.

⁵⁴⁶ Auspicando la morte dei membri del clan rivale in nome dei propri figli e nipoti.

Risulta dunque necessario indagare in una prospettiva più generale le ragioni del distacco, che peraltro spesso è dovuto alla condizione di vulnerabilità, segregazione e oppressione percepita dalle donne che vivono negli ambienti mafiosi.⁵⁴⁷

Per alcune, infatti, tale scelta rappresenta “uno spartiacque tra un *prima* e un *dopo*”.⁵⁴⁸

Riferendosi ad una collaboratrice di giustizia calabrese, la sociologa Ombretta Ingrascì riferiva: “Prima della collaborazione aveva ricoperto un ruolo rilevante all’interno di una famiglia della ‘Ndrangheta e al contempo aveva subito violenze fisiche e psicologiche da parte degli uomini della sua famiglia. Successivamente, presa la decisione, era stata capace di vivere l’esperienza della collaborazione come una vera e propria occasione per cambiare rotta, mostrando una sincera volontà di trasformazione”.⁵⁴⁹

Nel suo caso, era stato il rifiuto della cultura mafiosa a fare sorgere in lei il proposito di collaborare, definitivamente maturato dopo l’incontro con un rappresentante delle istituzioni capace di trasmetterle fiducia, sicurezza e un senso di rispetto.

A questo proposito, si consideri che sebbene ad oggi non siano numerosi i casi di collaborazione al femminile, tutti risultano accomunati dal fatto che si sono verificati a seguito di un incontro decisivo con un uomo o una donna delle istituzioni che ha incoraggiato e sostenuto la decisione di collaborare.

Non di rado, peraltro, tale scelta rappresenta la risultante di più fattori.

Da questo punto di vista, risulta emblematica la vicenda di Giuseppina Vitale, prima donna di Cosa Nostra a cui la Procura di Palermo, nel 1998, abbia contestato il reato di associazione mafiosa.

Il suo profilo viene riassunto dai magistrati che descrivono le tappe di una carriera criminale analoga a quella degli uomini d’onore, ma declinata al femminile: lei stessa, infatti, sin da piccola aveva respirato “aria di mafia” e cominciato a frequentare il carcere dove erano detenuti i fratelli.⁵⁵⁰

⁵⁴⁷ O. INGRASCÌ, *Le donne in Cosa Nostra e nella ‘Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, cit., p. 431.

⁵⁴⁸ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 160.

⁵⁴⁹ O. INGRASCÌ, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, cit., p. 160.

⁵⁵⁰ Ass. Palermo, 269/04 N.R.: “sin da piccola aveva seguito le peripezie giudiziarie dei suoi fratelli Leonardo, Vito e Michele, tutti appartenenti al sodalizio mafioso Cosa Nostra. [...] Quando era stato arrestato Leonardo Vitale, l'imputata si era assunta l'incarico di recarsi ai colloqui e far da tramite tra il capomandamento e il fratello Vito che era latitante. [...] Quando poi [...] era stato arrestato anche Vito, i suoi fratelli avevano fatto in modo che lei svolgesse le funzioni di reggente della famiglia mafiosa e del mandamento [...]. Le altre famiglie mafiose avevano accettato di buon grado che la Vitale svolgesse il ruolo designatole dai fratelli. In tale ruolo aveva avuto dei contatti con importanti esponenti mafiosi [...]. Il 25

In questo modo, aveva acquisito quel bagaglio di conoscenze criminali che le avrebbe poi consentito di accreditarsi come nuova “reggente” del mandamento di Partinico dopo l’arresto del fratello Vito.

Si rilevi che la sua “proposta di accreditamento”, formulata dai familiari, veniva accettata dal sodalizio, che le consentiva di partecipare anche a processi decisionali “di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell’associazione”.⁵⁵¹

Agli inquirenti appariva molto significativo il fatto che Cosa Nostra avesse riconosciuto come legittima la sua funzione: “Se esistesse una costituzione formale di Cosa Nostra, questa sarebbe violata, perché non è ammissibile che una donna arrivi al vertice di un mandamento. Cosa Nostra è certamente maschilista, ma il suo maschilismo di principio trova una deroga per un principio superiore, quello della flessibilità per la sopravvivenza dell’organizzazione, e quindi nessuno meglio di Giusy Vitale in quel momento può gestire quel mandamento, tant’è che tutta Cosa Nostra le riconosce questo ruolo”.⁵⁵²

Peraltro, si consideri che la collaboratrice proveniva da una delle famiglie “più rigorosamente Corleonesi, nel senso dell’ossequio a Riina e soprattutto a Bagarella, al quale sono legatissimi”.⁵⁵³

Considerare la sua provenienza aiuta a comprendere gli effetti che la sua collaborazione ha sortito all’interno del suo stesso mandamento, danneggiato dalla prova che nessuna famiglia mafiosa è davvero “impermeabile” alla possibilità che uno dei suoi componenti collabori.

Sul punto, si osservava: “È davvero una collaborazione di rottura, crea una vulnerabilità che va al di là dei fatti che lei racconta”.⁵⁵⁴

giugno 1998 era stata arrestata, [...] processata e, poi, condannata per associazione mafiosa. Era stata scarcerata il 25 dicembre 2002 e, quindi, nuova mente arrestata, nell’ambito del procedimento per l’omicidio di Riina Salvatore, il 3 marzo del 2003. Aveva, finalmente, deciso di collaborare con l’A.G.[...]”

⁵⁵¹ Trib. Palermo, ufficio G.I.P., dott. Montaldo, Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Amato Giuseppe + altri, 25 giugno 1998.

⁵⁵² G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d’onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l’intervista al Dottore Maurizio De Lucia della D.D.A. di Palermo: “L’indicazione della Vitale a reggente del mandamento viene dai due fratelli, in base a due considerazioni: la sorella è a conoscenza dei segreti dell’organizzazione perché ha fatto da tramite tra Leonardo e Vito, ed è tra l’altro una donna di forte carattere, e poi è una Vitale, e quindi loro non rischiano all’interno di Cosa Nostra di essere scalzati da qualcun altro, perché riaffermano la presenza della propria famiglia.”

⁵⁵³ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d’onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l’intervista al Dottore Maurizio De Lucia della D.D.A. di Palermo.

⁵⁵⁴ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d’onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l’intervista al Dottore Maurizio De Lucia della D.D.A. di Palermo.

Il disgregarsi della compattezza familiare, un fatto gravissimo per la famiglia mafiosa, da una parte ha condotto i suoi parenti a rinnegarla pubblicamente, e dall'altra ha determinato l'uscita dei suoi figli dal circuito mafioso di riferimento.

Alla base della sua collaborazione, intrapresa dopo il secondo arresto, vi sarebbe stato proprio l'amore per i figli, che ha costituito la componente essenziale della sua scelta, oltre che il supporto indispensabile di fronte al ripudio dei parenti.⁵⁵⁵

Nel suo caso, tuttavia, la collaborazione ha anche rappresentato una delle possibili vie attraverso cui consolidare la libertà sperimentata per la prima volta in carcere, lontano dalla famiglia mafiosa, come anche l'occasione per rifarsi una nuova vita con un'altra persona, essendo il suo matrimonio nel frattempo terminato.

Inoltre, si deve ritenere che la stessa si sia determinata in questo senso anche per poter usufruire dei benefici premiali previsti dalla legge, stante l'accusa di omicidio che le veniva contestata.⁵⁵⁶

Le dichiarazioni che rendeva agli inquirenti una volta divenuta collaboratrice, erano tali da farla ritenere "assolutamente organica culturalmente all'organizzazione mafiosa. Non è l'amante, la moglie, la figlia che recepisce qualcosa e la racconta; lei parla in prima persona da uomo d'onore. Non appartiene neanche alla categoria degli avvicinati, cioè quelli utilizzati dall'organizzazione per svolgere ruoli secondari [...]".⁵⁵⁷

Secondo i magistrati, la sua vicenda ha dunque rappresentato "il primo caso [...] di una donna con un ruolo attivo all'interno di Cosa Nostra. Tutte le altre collaboratrici di giustizia sono da intendersi 'donne di mafia' in senso lato, in una dimensione marginale rispetto all'organizzazione mafiosa".

⁵⁵⁵ cfr. O. INGRASCÌ, *Le donne in Cosa Nostra e nella 'Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013, p. 435.

⁵⁵⁶ T. PRINCIPATO, *L'altra metà della cupola*, Dossier, Narcomafie, 2005, p. 27: "La Vitale ha spiegato che la donna di mafia, pur non potendo rivolgere domande agli uomini sull'organizzazione, è tuttavia il pilastro che la regge, confessando che lei stessa, nel periodo in cui era l'unica esponente libera della famiglia, ha svolto un ruolo centrale nel procedimento decisionale che ha portato alla commissione di molteplici delitti, tra cui omicidi, estorsioni, traffici di stupefacenti, riciclaggio. In ordine alla sua decisione di collaborare, la Vitale riferiva di averla coltivata già nel luglio 2004, allorché era stata in tal senso contattata dalla Procura di Palermo. Successivamente, in quella direzione l'aveva spinta anche Alfio Garozzo, conosciuto all'inizio del 1998, con cui aveva iniziato una relazione, divenuta poi solo epistolare, dato lo stato di detenzione di entrambi."

⁵⁵⁷ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d'onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l'intervista al Dottore Maurizio De Lucia della D.D.A. di Palermo.

Proprio questo aspetto della sua collaborazione emerge chiaramente dal confronto tra la sua storia e quella di un'altra collaboratrice di giustizia, la già menzionata Carmela Iuculano, che rappresenta una diversa tipologia di donna di mafia.

Infatti, uno degli investigatori che nel 2004 aveva raccolto le sue dichiarazioni, precisava: “La Iuculano non è la Vitale, non è la donna boss in grado di assumere decisioni anche di un certo rilievo. [...] È la donna che, essendo vissuta in un particolare contesto criminale, ad un certo punto decide di uscire dall’ottica del silenzio e di parlare, dove il racconto della sua storia e delle vicende di cui è a conoscenza assume anche una funzione liberatoria dal dolore causatole dal precedente vissuto. Ciò, evidentemente, assume un certo rilievo anche in rapporto al suo essere madre”.⁵⁵⁸

Quanto al ruolo dalla stessa svolto nell’ambito di Cosa Nostra, si segnala che la donna, che non proveniva da una famiglia mafiosa, era tuttavia ben consapevole delle attività delittuose svolte dal coniuge e dagli affiliati appartenenti al medesimo gruppo mafioso, e aveva offerto il proprio apporto tendente a “fare salva” l’attività del sodalizio.

La stessa, in particolare, aveva contribuito a realizzare gli scopi criminosi dell’associazione, sia pur in mancanza della volontà di farli propri: dalle indagini non risultava che la donna “svolgesse un ruolo stabile ed organico all’interno del sodalizio [...] che ne denoti la piena adesione alla *societas sceleris* e l’*affectio societatis*. In tal senso vanno lette le condotte di ausilio al marito ed agli altri congiunti facenti parte dell’associazione mafiosa, detenuti e non, concretatesi nel fungere da tramite fra il coniuge e gli altri sodali per la trasmissione di messaggi e direttive [...]”.⁵⁵⁹

La Iuculano ha maturato la decisione di collaborare con l’Autorità Giudiziaria in seguito al suo arresto, dopo il quale si era “illusa” che il marito, considerata la sua condizione, si determinasse a collaborare nell’interesse dei figli.

Tuttavia, in relazione alla sua decisione, ha riferito che già prima di questo momento, quando aveva saputo di attendere l’ultimo figlio, aveva cercato di indurre il marito a cambiare vita, ad allontanarsi dal suo venefico ambiente e ad andare al Nord, dove lei stessa era pronta a cercare un lavoro.

Una volta rientrata in casa agli arresti domiciliari, aveva constatato la grande sofferenza delle figlie, che dalla situazione familiare avevano risentito in termini di salute fisica e

⁵⁵⁸ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d’onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l’intervista alla Dottoressa Lia Sava della D.D.A. di Palermo.

⁵⁵⁹ Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Palermo in data 3 maggio 2004.

psicologica: “Manifestarono con la madre, ad esempio, un forte disagio quando, proprio mentre il padre ed altri congiunti si trovavano detenuti per mafia, a loro era richiesto dagli insegnanti di scrivere un tema sulla legalità e sulle ragioni dell’antimafia. Tale disagio divenne fortissimo quando anche la madre venne arrestata: di qui la necessità per la Iuculano di riscattare non solo se stessa, ma anche le figlie dalla sudditanza di Cosa Nostra”.⁵⁶⁰

Come dalla stessa collaboratrice affermato in più occasioni, le sue figlie rappresentano la più evidente espressione di un cambiamento delle coscienze delle giovani generazioni, alimentato dalla cultura della legalità che respirano anche negli ambienti scolastici.

Infatti, se in passato l’appartenenza di un genitore ad un’organizzazione mafiosa poteva tradursi, sul piano simbolico e relazionale, in un vantaggio reputazionale per i figli, oggi questo paradigma sta cambiando sulla scorta della cultura della legalità, che è diventata uno strumento assolutamente vincente nella lotta alle mafie.

E lei stessa, pur avendo vissuto in età precoce una significativa esposizione alla cultura mafiosa, ha vissuto la sua maturazione in un decennio in cui i messaggi dell’antimafia sono arrivati anche nella mentalità femminile.

L’alto tasso di partecipazione femminile ai movimenti antimafia rappresenta, in tale prospettiva, un indicatore rilevante di una crescente sensibilità verso i temi della giustizia e della legalità, oltre che di un progressivo consolidamento di modelli culturali alternativi a quelli mafiosi.

⁵⁶⁰ G. MONTANARO, *Adesso sono davvero donne d’onore*, Narcomafie, Dossier, 2005, che riporta l’intervista alla Dottoressa Lia Sava della D.D.A. di Palermo.

CONCLUSIONI

Nel presente lavoro si è analizzata la disciplina normativa in materia di collaborazione di giustizia, nata in risposta alla necessità di fronteggiare quelle forme di criminalità che, a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, hanno creato un gravissimo allarme collettivo.

Il diffondersi di fatti delittuosi, in particolare, ha imposto al legislatore la progressiva elaborazione di norme idonee a contrastare attività criminali “certamente non riferibili alla delinquenza individuale, ma a quella organizzata e che, di per sé, presupponevano l'esistenza di associazioni stabilmente dedite al crimine eversivo-terroristico”⁵⁶¹ o a un crimine che, in un secondo momento, sarebbe stato qualificato come di tipo mafioso.

La gravità dei singoli delitti commessi, unitamente alla circostanza che ognuno di essi “non aveva vita autonoma ma si inseriva all'interno di una complessa strategia criminale”⁵⁶² aveva reso evidente agli operatori il fatto che il contrasto alla criminalità organizzata non avrebbe potuto essere condotto sulla base di iniziative estemporanee.

Pertanto, si faceva strada l'idea per cui il legislatore avrebbe dovuto elaborare una strategia normativa in grado di rompere il vincolo associativo disgregando dall'interno i gruppi criminali.

Di conseguenza, gli interventi legislativi che seguirono, inizialmente concepiti per il contrasto alla criminalità terroristica, erano volti a sollecitare la dissociazione dai contesti criminali di riferimento mediante la previsione di un “premio”.⁵⁶³

La stessa soluzione legislativa veniva prevista in favore di coloro che avessero posto in essere condotte di c.d. collaborazione “attiva”, consistenti nel dare concreto aiuto all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei responsabili.

Mentre la prima ipotesi, limitata alla mera dissociazione, veniva considerata perlopiù “ampliativa delle condotte di ravvedimento”, è soprattutto con la seconda che il diritto premiale ha preso consistenza, “dal momento che il legislatore non si soffermò solo sulla

⁵⁶¹ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 7.

⁵⁶² L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, cit., p. 7.

⁵⁶³ Sulla condotta di dissociazione, cfr. art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 304 con art. 1 L. 18 febbraio 1987, n. 34.

sfera oggettiva del delitto, ma ne estese i confini soggettivi andando alla ricerca di altri colpevoli”.⁵⁶⁴

Faceva dunque ingresso nell’ordinamento giuridico italiano la figura del “collaboratore di giustizia” che dal 1991 sarebbe stata riferita anche all’ex intraneo all’associazione mafiosa.

Come si è visto, tale estensione trovava giustificazione nell’esigenza, comune ad entrambi i fenomeni, di promuovere forme di collaborazione interna, ritenute imprescindibili per la disarticolazione dell’associazione.

Il parallelismo emergeva dagli stessi lavori preparatori al d.l. n. 152 del 1991, che per primo aveva previsto l’applicabilità delle misure premiali per coloro che avessero collaborato per fatti di mafia: “Il livello di potenzialità offensivo raggiunto dalle organizzazioni di stampo mafioso è tale da avere generato una situazione di emergenza che presenta per molti aspetti tratti di marcata analogia con quella scaturita dal fenomeno terroristico-eversivo”.⁵⁶⁵

Tuttavia, diverse erano state le perplessità che avevano accompagnato tale scelta, fondate principalmente sull’invocata differenza tra la collaborazione del terrorista, che avverte il fallimento della propria strategia eversiva e della propria ideologia politica, e quella del mafioso, dettata invece da fini utilitaristici o vendicativi.⁵⁶⁶

Inoltre, veniva avvertito il timore che l’introduzione di una normativa premiale per i collaboratori di mafia finisse per essere funzionale più alla risoluzione dei conflitti esistenti all’interno delle organizzazioni mafiose, che alle esigenze dello Stato di combattere queste ultime.⁵⁶⁷

Tale preoccupazione, peraltro, spesso si accompagnava alle incertezze di fondo sull’opportunità di ricorrere al contributo investigativo e processuale di soggetti che venivano considerati moralmente censurabili.⁵⁶⁸

⁵⁶⁴ P. MAGGIO, *Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia*, in *Discrimen*, 2019.

⁵⁶⁵ *Relazione al disegno di legge n. 208 del 13 maggio 1991, n. 152*, in *Atti Parlamentari- Senato della Repubblica*.

⁵⁶⁶ cfr. *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 4, p. 7.

⁵⁶⁷ cfr. L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p. 15.

⁵⁶⁸ cfr. L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, pp. 205 ss.

Simili dubbi venivano superati una volta registrati i primi successi investigativi raggiunti grazie al contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia.

In primo luogo, la celebrazione a Palermo, tra il 1986 e il 1987, del maxiprocesso con il determinante contributo dei collaboratori “permise di apprezzare non tanto la condanna di numerosi appartenenti all’associazione mafiosa, quanto la ricostruzione, dall’interno, di un sistema criminale pervasivo che era sì noto ma che restava profondamente sconosciuto e per questo invincibile”.⁵⁶⁹

Altrettanto significativi erano stati i risultati investigativi raggiunti nel corso degli anni ‘90 nel contrasto alle altre associazioni mafiose grazie alle dichiarazioni rese dagli ex affiliati, che consentivano di ricostruire decenni di attività illecite svolte in condizioni di sostanziale impunità da parte dei sodalizi.

Parallelamente si andava evolvendo la normativa in materia di collaborazione di giustizia, che dal 2001 è regolata dalla legge n. 45, la quale, mediante la tecnica dell’interpolazione, ha modificato la disciplina di cui alla legge n. 82 del 1991, ancora in vigore.

Si è illustrato il fatto che il legislatore del 2001 abbia inteso affrontare le distorsioni applicative derivanti dal precedente quadro normativo, che ha rivisto senza stravolgerlo. In questo senso, ancora oggi lo stesso risulta essere ancora basato sui due pilastri, distinti ma complementari, della premialità e della protezione.

Viceversa, è innovativo il c.d. meccanismo di gradualità delle misure di protezione, che prevede che queste mutino in funzione del livello di esposizione al pericolo conseguente alla collaborazione.

Originale è stata anche la previsione del c.d. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che sintetizza per argomenti, fatti e soggetti il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia agli inquirenti.⁵⁷⁰

La disciplina inizialmente stabilita dal legislatore del ‘91, integrata dalle modifiche introdotte nel 2001, è ormai funzionante da diversi decenni, e attualmente rappresenta il riferimento normativo in materia di collaboratori di giustizia.

Tra le indagini avviate sulla base di questo tipo di contributo dichiarativo si possono considerare quelle che hanno portato all’istruzione del processo denominato *Spartacus 1*,

⁵⁶⁹ cfr. *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 4, p. 7.

⁵⁷⁰ cfr. L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p. 130.

condotto principalmente a carico del clan camorristico dei Casalesi, e conclusosi definitivamente nel 2011.

Alcune delle collaborazioni “eccellenti” raccolte in quella sede hanno consentito di fare luce sul traffico di rifiuti tossici -gestito dal gruppo mafioso in Campania e nell'intero Meridione in accordo con le altre mafie territoriali- oltre che sulla rete di relazioni strette con “l'area grigia” dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione e del mondo delle professioni.⁵⁷¹

Più di recente, la scelta di intraprendere il percorso collaborativo è stata presa anche da soggetti provenienti dalle fila della Società foggiana, ormai denominata “Quarta mafia”, nota per il suo coinvolgimento nelle attività illecite del racket e dello spaccio di droga, oltre che in altri fatti gravissimi quali sono quelli degli assalti ai portavalori.⁵⁷²

Ancora oggi, dunque, i più importanti processi di mafia si basano sul contributo conoscitivo offerto dai collaboratori di giustizia, che continua a rappresentare uno strumento di straordinaria efficacia e rilevanza nella lotta alla criminalità organizzata.

La validità di tale fonte dichiarativa trova conferma nel timore che le mafie hanno rispetto all'eventualità che un proprio sodale collabori, testimoniato dalle sempre più frequenti modifiche che, in generale, hanno interessato le strutture criminali.

La creazione di rigide suddivisioni a livelli gerarchici e decisionali, organizzati secondo lo schema dei “compartimenti stagni”, infatti, impedisce “agli associati a delinquere di modesta, ma anche media, caratura di acquisire una conoscenza completa della catena di comando potenzialmente devastante per il sodalizio. A ciò va aggiunta una maggiore attenzione, in alcuni casi, alle fasi del reclutamento ma soprattutto alla fase della progressione nella scala decisionale, al fine di precludere l'accesso a soggetti di scarso affidamento e resistenza in caso di indagini [...]”.⁵⁷³

Chiaramente, quanto più l'organizzazione è ermetica ed impermeabile, tanto più utile ed importante è l'apporto conoscitivo offerto da colui il quale ne abbia fatto parte.

⁵⁷¹ cfr. Ministero dell'Interno, *Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A.*, I semestre 2020, pp. 212 ss.

⁵⁷² Dal 2023 è in corso il processo c.d. *Game Over* presso il Tribunale di Foggia.

⁵⁷³ Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 3, cit., p. 359.

Tuttavia, va accolto con favore il ritorno ad indagini condotte senza un eccessivo “appiattimento” sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che ha caratterizzato un certo periodo della lotta alla mafia.

Al contrario, è opportuno che l’inquirente disponga di una vasta gamma di strumenti utili alla ricerca della responsabilità penale, che possono coesistere nella medesima indagine ed anzi integrarsi tra loro corroborandosi vicendevolmente.⁵⁷⁴

Infatti, attualmente ogni processo di mafia risulta essere basato, per la maggior parte, sia sulle dichiarazioni dei collaboranti che sulle le risultanze delle intercettazioni, che si caratterizzano per essere uno strumento investigativo “ad alta fedeltà mimetica”.⁵⁷⁵

L’impiego di strumenti tecnologici, in particolare, consente di captare interloquzioni tra affiliati che, peraltro, ove registrate nel corso di un’intercettazione “regolarmente autorizzata” hanno “piena valenza probatoria” e non necessitano degli elementi di riscontro previsti ex art. 192 commi terzo e quarto.⁵⁷⁶

Tuttavia, si consideri che “almeno per quanto riguarda l’inizio della sequenza della catena, dove mettere le microspie, qualcuno lo deve ben dire e nella maggior parte dei casi chi lo dice è ancora una volta il pentito [...] Ecco perché non sono soltanto preziosi, ma, essenziali, decisivi”.⁵⁷⁷

Al contempo, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia permettono di comprendere in modo approfondito le acquisizioni di un’intercettazione, che spesso sono difficilmente intellegibili.

Allo stato attuale, dunque, permane l’assoluta utilità di questo tipo di contributo dichiarativo, “che non soffre alcuna forma di obsolescenza a causa del ricorso ai metodi tradizionali ed alla più recente tecnologia”.⁵⁷⁸

Ferma restando la validità che le dichiarazioni dei collaboranti assumono nel contesto dei processi di mafia, nell’elaborato si è anche voluto sottolineare il fatto che la scelta di collaborare riveste un significato che travalica l’ambito meramente processuale.

⁵⁷⁴ cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 3, p. 360.

⁵⁷⁵ F. CASSIBBA, *Le indagini e gli strumenti eccezionali di investigazione*, in E. MEZZETTI-L. LUPARIA DONATI, *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, cit., p. 459.

⁵⁷⁶ cfr. S.U., 26 febbraio 2015, *Sebbar*.

⁵⁷⁷ D. PARRINI, *La collaborazione processuale nell’ordinamento italiano: prima e dopo la legge 45/01*, ADIR- L’altro diritto, 2007, che riporta l’intervista al Dottor. Gian Carlo Caselli, Procura di Palermo.

⁵⁷⁸ Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 3, cit., p. 360.

Infatti, sebbene siano ancora diffuse lacune conoscitive e rappresentazioni sociali distorte del fenomeno dei collaboratori di giustizia, sono innegabili i vantaggi che derivano, sul piano del contrasto alle mafie, dalla collaborazione con lo Stato.

In primo luogo, per il fatto che, al di là di quelli che possono essere gli obiettivi perseguiti dall'ex intraneo, che variano dal desiderio di usufruire dei benefici premiali alla paura di subire danni alla propria incolumità, il collaboratore rappresenta la prova tangibile del fatto che sia possibile intraprendere una vita esente dal condizionamento mafioso.

In seconda battuta, dal momento che per le associazioni mafiose la scelta di collaborare si traduce in una delegittimazione del loro potere, tradizionalmente associato alla loro struttura chiusa ed impenetrabile, oltre che alla diffusa rete di connivenze e di omertà che caratterizza i contesti ove operano.⁵⁷⁹

Al contempo, la scelta di dissociarsi dal sodalizio mafioso di riferimento rappresenta un bene in sé, posto che, come ebbe a sottolineare Giovanni Falcone, è difficile che il sodale che collabora ritorni a fare parte dello stesso gruppo criminale che ha tradito.

Pertanto, è plausibile ritenere che lui stesso e la sua famiglia, una volta intrapreso il percorso collaborativo, condurranno la propria vita lontano dall'organizzazione mafiosa di riferimento, che perde uno dei suoi membri e potenziali nuove leve.

Sotto questo punto di vista, risulta evidente il fatto che la scelta di collaborare, in generale, impatta sulla stessa capacità di riprodursi dell'associazione mafiosa.

Come si è cercato di evidenziare nel corso dell'ultimo capitolo dell'elaborato, tale assunto è ancora più evidente quando a collaborare è una donna.

L'importanza del contributo della collaboratrice di giustizia, in particolare, risulta essere connesso al ruolo che la stessa svolge all'interno della famiglia di sangue, la cui struttura viene posta a modello di quella mafiosa.⁵⁸⁰

Si è messo in evidenza il fatto che nel contesto familiare, lei stessa è la principale responsabile della formazione del futuro affiliato, che “viene costruito” attraverso un processo educativo nel corso del quale interiorizza i disvalori mafiosi.

⁵⁷⁹ cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Doc. XXIII, n. 37, XVIII Legislatura, p. 7.

⁵⁸⁰ cfr. T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, p. 26.

Infatti, l'agire mafioso non si pone come una manifestazione contingente della criminalità, bensì come esito di un processo formativo strutturato, intenzionale, promosso e realizzato.⁵⁸¹

In questo quadro, a lei spetta il compito di inculcare nei figli i principi di cui il sistema mafioso si nutre, che vengono indicati come "giusti" e contrapposti ai valori propri nella società civile, fondata sullo stato di diritto e sul rispetto del prossimo.⁵⁸²

L'estrema rilevanza del ruolo della donna nell'ambito della famiglia mafiosa "è sufficiente per comprendere appieno la centralità, l'importanza per il funzionamento stesso dell'organizzazione, per il perpetuarsi delle tradizioni, del ricatto, del terrore mafioso, per la formazione delle nuove generazioni, fra le quali attingere i nuovi affiliati".⁵⁸³

Dunque, risulta evidente il fatto che lo svolgimento di questo compito, finalizzato a fare sì che i figli assimilino il modello paterno, assicura una continuità all'associazione.

Al contrario, le collaborazioni femminili si traducono in un'interruzione della catena di trasmissione del codice culturale mafioso che incide profondamente sulla capacità delle organizzazioni criminali di riprodursi nel tempo.

Ma sono significative anche perché veicolano all'esterno un messaggio inaccettabile per i mafiosi, ovvero quello per cui, anche quando i vincoli familiari si sovrappongono a quelli criminali, è possibile allontanarsi dal sodalizio ed intraprendere una nuova vita nella legalità.

⁵⁸¹ M. SCHERMI, *L'educazione criminale: crescere in contesti mafiosi*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, anno VII, n. 4, 2013.

⁵⁸² cfr. O. INGRASCI, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, pp. 5 ss.

⁵⁸³ T. PRINCIPATO, A. DINO, *Mafia donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, 1997, cit., p. 13.

BIBLIOGRAFIA

AMARELLI G., *L'attenuante della dissociazione attuosa (art. 8 d.l. n. 152/1991)*, in MAIELLO V. (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli, 2015.

BARGIS M. - CONSO G. - GREVI V., *Compendio di procedura penale*, X edizione, Cedam, 2022.

BARTOLI R. - PELISSERO M. - SEMINARA S., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021.

BECKER G. S., *Outsiders: Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, 1987.

BELLUTA A. - SPINELLI A., *La formazione della prova nei processi per criminalità organizzata di stampo mafioso*, in MEZZETTI E. - LUPARIA DONATI L., *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020.

BELLUTA H. - GIALUZ M. - LUPÀRIA L., *Codice sistematico di procedura penale*, VII edizione, Giappichelli, 2024.

BERNASCONI A., *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense*, Giuffrè, 1995.

BEVERE A., *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, Giuffrè, 1993.

BEVERE A., *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001.

BRICOLA F., *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in AA.VV., *Diritto premiale e sistema penale*, Giuffrè, 1983.

CAMASSA A., *Lo psichismo mafioso femminile. Una testimonianza*, in LO VERSO G., *La mafia dentro*, Franco Angeli, 2002.

CANEPA M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2006.

CASSIBBA F., *Le indagini e gli strumenti eccezionali di investigazione*, in MEZZETTI E. - LUPARIA DONATI L., *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020.

CASELLI G. C., *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Melampo, 2009.

CASELLI G. C. - INGROIA A., *Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia*, in GREVI V. (a cura di), *Processo penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993.

- CAVALLI G., *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006.
- CERRETI A., *Il coraggio della verità*, in AA.VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013.
- CHIRICO D., *Storia dell'antindrangheta*, Rubbettino Editore, 2021.
- CORDERO F., *Guida alla procedura penale*, Utet, 1986.
- CRISANTINO A., *Dalla segreta e operosa associazione. Una setta all'origine della mafia*, Sellerio Editore, 2000.
- D'AMBROSIO L., *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002.
- D'AMBROSIO L. - VIGNA P. L., *La pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, 1998.
- DE LUCA M. - LA MARCA A. - LAUDATI A. - ROTOLO A. - SIRIGNANO C., *La tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia*, Giuffrè, 2019.
- FALCONE G., *Cose di Cosa Nostra*, Fabbri Editori - Corriere della Sera, 1995.
- FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale. Parte Generale*, Zanichelli, VIII edizione, 2019.
- FORTI G., *sub art 416 bis c.p.*, in CRESPI A. - FORTI G. - ZUCCALÀ G., *Commentario breve al codice penale*, Cedam, V ed., 2008.
- GIANNITI G., *La valutazione della prova penale*, Utet, 2005.
- GIORDANO A. - LECCESE I., *Delitti di criminalità organizzata e collaboratori di giustizia*, Di Carlo Edizioni, 2023.
- GREVI V. - GIOSTRA G. - DELLA CASA F., *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, 2011.
- GULOTTA G., *La comunicazione bugiarda*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992.
- GUARINO A., *Anatomia della calunnia dei cosiddetti "collaboratori di giustizia"*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992.
- IANDOLO F., *Madrine di 'Ndrangheta*, Aliberti, 2024.
- INGRASCÌ O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007.
- INGRASCÌ O., *Le donne in Cosa Nostra e nella 'Ndrangheta*, in AA. VV., *Atlante delle mafie*, Rubbettino, 2013.
- LUPO S., *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, 1996.
- NAPPI A., *Il problema della prova nei reati associativi*, Giuffrè, 1998.

- PALAZZOLO S. - PRESTIPINO M., *Il codice Provenzano*, Laterza, 2007.
- PIGNATONE G. - PRESTIPINO M., *Il Contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, a cura di SAVATTERI G., Laterza, 2012.
- PIGNATONE G. - PRESTIPINO M., *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Laterza, 2019.
- PRESTIPINO GIARRITTA M., *Il verbale illustrativo della collaborazione nel sistema della L. N. 45/2001*, 2011.
- PRINCIPATO T. - DINO A., *Mafia donna*, Flaccovio, 1997.
- RUGA RIVA C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, 2002.
- RUGGIERO R. A., *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia*, Giappichelli, 2012.
- SAMMARCO A. A., *La chiamata di correo. Profili storici e spunti interpretativi*, Cedam, 1990.
- SANNA A., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, Giuffrè, 2000.
- SIEBERT R., *Le donne, la mafia*, Il Saggiatore, 1994.
- SIRACUSANO F., *Il doppio binario penitenziario*, in MEZZETTI E. - LUPARIA DONATI L., *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020.
- TESCAROLI L., *Pentiti*, Rubattino Editore, 2023.
- VIGNA P. L., *La gestione giudiziaria del pentito*, Cedam, 1992.
- ZAGARI A., *Ammazzare stanca*, Aliberti, 1992.

RIVISTE

- ARDITA S., *La nuova legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia*, in Cass. pen., 2001.
- BARGI A., *Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità*, in Cass. pen., 1991.
- BARTOLINI F., *La valutazione probatoria della chiamata in correità e dell'accusa in reità: considerazioni generali*, ANPP, 1990.
- BAUDI A., *Natura giuridica e valenza probatoria della confessione e della chiamata di correo*, in Arch. nuova proc. pen., 1997.

BONINI V., *Chiamata di correo, riscontri esterni e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza*, in Cass. pen., 1996.

BORSELLINO P., *La gestione complessiva delle indagini in funzione del dibattimento: problematiche connesse ai collaboratori di giustizia*, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1993.

BRESCIANI L., *L.1.3.2001, n.63 - Art.6*, in Legisl. pen., 2002.

CALLARI F., *La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, in Discrimen, 2019.

CASIRAGHI R., *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in Diritto penale contemporaneo, 2012.

CICALA A., *Lo speciale regime dell'accesso ai benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia*, in Giurisprudenza di merito, 2011.

CORDERO F., *Linee di un processo di parti*, in Ideologie del processo penale, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1997.

DE FRANCESCO G., *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in Dig. pen., I, 1987.

DE PALO F. R., *La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correità*, in Penale Diritto e Procedura, 2025.

DI CHIARA G., *In tema di chiamata in correità*, in Foro it., 1993.

DI LELLO FINUOLI G., *Associazione di tipo mafioso (416 bis) e problema probatorio*, in Foro it., 1984.

DINO A., *Narrazioni al femminile di Cosa Nostra*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010.

DOMINIONI O., *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in Riv. dir. proc., 1986.

FAILLACI G., *Il rilievo indiziario dell'«alibi falso»*, NJus, 2022.

FALCONE G. - TURONE G., *Le tecniche di indagine*, in Democrazia e diritto, 1983.

FASSONE E., *L'utilizzazione degli atti, la valutazione della prova*, in QCsm, 1989.

FASSONE E., *Riflessioni sul tema della prova*, in Quest. giust., 1985.

FERRAJOLI L., *Ravvedimento processuale e inquisizione penale*, in Quest. giust., 1982.

FERRUA P., *La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all'oralità e al contraddittorio*, in Pol. dir., 1994.

FERRUA P., *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. giust.*, 1998.

FIANDACA G., *La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziari e paradigmi culturali*, in *Segno*, XXIII, 1997, n. 183.

FUMO M., *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tra velleità di riforma e resistenze del sistema*, in *Cass. pen.*, 2003.

GIORDANO P., *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in *Guida al diritto*, 2001.

GIORDANO P. - TINEBRA G., *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Il regime di protezione*, in *Diritto penale e processo*, 2001.

GRIBAUDI G. - MARMO M., *Che differenza fa*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010.

INGRASCÌ O., *Donne, 'ndrangheta, 'ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010.

LAUDATI A., *Servizio di protezione: verso un obiettivo di qualità*, in *Guida dir.*, n. 11, 2001.

MAGGIO P., *Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia*, in *Discrimen*, 2019.

MANISCALCO M. L., *Mafia e segreto. Meccanismi sociali della segretezza e criminalità organizzata*, in *Quaderni di Sociologia*, 1993, n. 5.

MELCHIONDA A., *La chiamata di correo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967.

MONTANARO G., *Adesso sono davvero donne d'onore*, *Dossier, Narcomafie*, 2005.

NOBILI M., *Nuovo "interrogatorio libero" (art. 348 bis c.p.p.) e autorizzazione a procedere. Primi spunti interpretativi*, in *Critica pen.*, 1977.

PARRINI D., *L'evoluzione normativa premiale: decretazione d'urgenza antiterroristica e antimafia*, in *ADIR - L'altro diritto*, 2007.

PETTINACCI S. - DI NICOLA R., *Art. 4 bis o.p. Una reformatio in peius? Cronache di una norma annunciata*, in *Diritto di Difesa*, 2023.

PRINCIPATO T., *L'altra metà della cupola*, *Dossier, Narcomafie*, 2005.

SCHERMI M., *L'educazione criminale: crescere in contesti mafiosi*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, anno VII, n. 4.

SIEBERT R., *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile. Il caso della 'ndrangheta*, in AA. VV., *Donne e mafie*, Università degli studi di Palermo, 2002.

SIEBERT R., *Tendenze e prospettive*, in AA.VV., *Donne di mafia*, Meridiana, n. 67, 2010.

SPATARO A., *Per i collaboratori di giustizia legge scoraggia-collaborazioni*, in *Diritto e Giustizia*, n. 9, 2001.

La Corte costituzionale ancora su permessi premio e mancata collaborazione con la giustizia: non è irragionevole, anche dopo la sentenza 253/2019, il diverso regime probatorio previsto per chi è silente “per scelta” e chi “suo malgrado”, Sistema Penale, 2022.

Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1, gennaio 1998.

ARTICOLI

AMENDOLARA F., *Il falso pentitismo (che paga)*, Panorama, 2021.

CANOPOLI E., *Il coraggio di opporsi. Tutela e protezione nei confronti di chi denuncia la criminalità organizzata*, Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo, 2021.

CASCIO R., *Le vendette trasversali dei boss pentiti*, Il Manifesto, 15 settembre 1999.

CASTIGLIONE A., *Il fenomeno del pentitismo tra morale e opportunismo*, AM Duemila, 2024.

KAZAKEVICH A., *La Francia introdurrà lo status di collaboratore di giustizia seguendo il modello italiano*, Euronews, 2026.

PEZZUTO A. N., *Processo Crimine: evoluzione storica della ‘ndrangheta*, AMDuemila, 2016.

RICCARDI M. in BORDERO L., *L’evoluzione delle donne di mafia: «Ora sono protagoniste degli affari»*, Irpi Media, 2020.

SANTINO U., *Le associazioni e i primi pentiti nella guerra ai clan dell’800*, La Repubblica, 2015.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA

CORTE DI CASSAZIONE

Cass., 3 giugno 1986, CP 1987, n. 161.

Cass., 29 ottobre 1990, *Di Giuseppe*.

Cass., 1 agosto 1991, *Paone*.

Cass., n. 8148 del 1992, *Pellegrini*.

Cass., n. 8045 del 1992, *Pirisi*.

Cass., 30 gennaio 1992, *Abbate*.

Cass., 16 giugno 1992, n. 6992.

Cass., n. 4000 del 1993, *Fedele*.

Cass., 10 maggio 1993, n. 11344.

Cass., 30 giugno 1993, *Tornese*.

Cass., 21 dicembre 1993, n. 4526.

Cass., n. 5173 del 1994, *Messina*.

Cass., 8 giugno 1994, n. 2100.

Cass., 16 gennaio 1995, *Catti*.

Cass., 16 gennaio 1995, *Di Gregorio*.

Cass., 10 marzo 1995, n. 4162.

Cass., 31 maggio 1995, n. 2328.

Cass., 5 ottobre 1995, *Michelotto*.

Cass., 1 marzo 1996, *Pizzata*.

Cass., 22 marzo 1996, *Arena*.

Cass., 26 marzo 1996, n. 3070.

Cass., 19 aprile 1996, n. 4108.

Cass., 3 maggio 1996, *Nocchiero*.

Cass., 30 luglio 1996, *Alleruzzo*.

Cass., 9 ottobre 1996, *Mannolo*.

Cass., n. 1525 del 1997, *Pappalardo*.

Cass., n. 4976 del 1997, *Accardo*.

Cass., 14 gennaio 1997, *Spataro*.

Cass., 22 gennaio 1997, n. 5649.

Cass., 17 marzo 1997, *Cipolletta*.

Cass., 20 marzo 1997, n. 36.

Cass., 3 aprile 1997, *Pesce*.

Cass., 25 giugno 1997, n. 6182.

Cass., 12 marzo 1998, *Di Martino*.

Cass., 6 Maggio 1998, *Calia*.

Cass., 17 giugno 1998, n. 7240.

Cass., 2 novembre 1998, *Archesso*.

Cass., 11 dicembre 1998, n. 13008.

Cass., 26 maggio 1999, *Mammoliti*.

Cass., 3 maggio 2001, *Corso G*.

Cass., 27 luglio 2001, n. 29826.

Cass., 18 dicembre 2001, *Orofino*.

Cass., 13 marzo 2002, *Bagarella*.

Cass., 21 novembre 2002, *Bertuca*.

Cass., 16 aprile 2003, n. 35569.

Cass., 26 giugno 2003, *La Mantia*.
Cass., 23 settembre 2003, *Dedato*.
Cass., 24. settembre 2003, *Callipari*.
Cass., 15 ottobre 2003, *Abruzzese*.
Cass., 23 maggio 2003, n. 31739,
Cass., 2 febbraio 2004, n. 17248.
Cass., 6 maggio 2004, *Riina*.
Cass., 13 maggio 2004, *Milioni*.
Cass., 8 giugno 2004, *Venosa*
Cass., 24 giugno 2004, n. 36451.
Cass., 29 luglio 2004, n. 32924.
Cass., 7 ottobre del 2004, n. 39232.
Cass., 18 novembre 2004, *Furioso*.
Cass., 2 luglio 2005, *Mannino*.
Cass., 15 dicembre 2005, *Cammarata*.
Cass., 21 dicembre 2005, *Marchisciana*.
Cass., 10 maggio 2006, n.19612.
Cass., 20 settembre 2006, *Arangio Mazza*.
Cass., 20 ottobre 2006, *Alabiso*.
Cass., 8 marzo 2007, *Torni*.
Cass., 13 marzo 2007, *Pelaggi*.
Cass., 6 novembre 2007, *Galletta*.
Cass., 7 novembre 2007, n. 46023.
Cass., 15 novembre 2007, *Scadigna*.

Cass., 22 gennaio 2008, *Aparo*.
Cass., 4 marzo 2008, *Lucchese*.
Cass., 1 aprile 2008, *Pettinato*.
Cass., 19 settembre 2008, *Sarno*.
Cass., 20 gennaio 2009, *Botta*.
Cass., 5 maggio 2009, *Bono*.
Cass., 24 giugno 2009, *Sergi*.
Cass., 27 ottobre 2009, *Brusca*.
Cass., 6 maggio 2010, *Ribisi*.
Cass., 29 dicembre 2010, n. 45593.
Cass., 10 luglio 2013, n. 40000.
Cass., 13 giugno 2017, n. 42566.
Cass., 4 dicembre 2017, n. 586.
Cass., 31 ottobre 2018, n. 11179.
Cass., 7 novembre 2019, n. 5438.
Cass., 16 marzo 2020, n. 10255.
Cass., 23 marzo 2021, *Vallanzasca*.
Cass., 3 dicembre 2021, n. 6599.
S.U., 3 febbraio 1990, *Belli*.
S.U., 6 dicembre 1991, *Scala*.
S.U., 21 ottobre 1992, CP 1993, n. 1939.
S.U., 4 dicembre 1992, CP, 1992, n. 1406.
S.U., 21 ottobre 1993, *Marino*.
S.U., 21 aprile 1995, *Costantino*.

S.U., 24 novembre 2003, n. 45276.

S.U., 30 maggio 2006, *Spennato*.

S.U., 25 settembre 2008, *Magistris*.

S.U., 29 novembre 2012, n. 20804.

S.U., 26 febbraio 2015, *Sebbar*.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Ass. Catania, 12 maggio 1995, *Santapaola*.

Tribunale per i Minorenni di Lecce, 18 aprile 1996, B.I., in Foro it. 1998, II., 73 ss.

Ass. Catania, 22 luglio 1996, GDir, 1996, n. 42.

Ass. App. Catania, 1 luglio 1998, *Pellegriti*.

Trib. Palermo, 14 giugno 2001, *Campione Ciriello*.

Ass. Palermo, 269/04 N.R.

Trib. Palermo, 21 settembre 2005, *Rizzo*.

Ass. Palermo, 10 febbraio 2006, *Baratta*.

Trib. Palermo, 16 novembre 2006, *Spera*.

Ass. Palmi, 21 giugno 2011, 1/11 Reg. Sent.

Ass. Caltanissetta, 20 ottobre 2020, *Messina Denaro*.

CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., s. n. 420 del 1995.

Corte Cost., ord. n. 314 del 1996.

Corte Cost., s. n. 214 del 2002.

Corte Cost., ord. n. 265 del 2004.

Corte Cost., s. n. 381 del 2006.

Corte Cost., s. n. 21 del 2017.

Corte Cost., s. n. 253 del 2019.

Corte Cost., s. n. 20 del 2020.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Cons. St., sentenza n. 3306 del 2014.

Cons. St., sentenza n. 2003 del 2017.

Tar Lazio, sentenza n. 5224 del 2013.

Tar Lazio, sentenza n. 5990 del 2016.

Tar. Lazio, sentenza n. 9658 del 2017.

Tar Lazio, sentenza n. 5839 del 2018.

Tar Lazio, sentenza n. 12017 del 2018.

ALTRE FONTI

Trib. Palermo, ufficio del G.I.P., Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sansone Giuseppina n. 3142/97 R.G.G.I.P., 17 luglio 1997.

Trib. Palermo, ufficio G.I.P., Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Amato Giuseppe + altri, 25 giugno 1998.

Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta di misure di custodia cautelare in carcere a carico di Lipari Cinzia + 29, Proc. pen. n. 3157/98, 24 gennaio 2002.

Procura della Repubblica di Palermo, D.D.A., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari nei confronti di Adelfio Francesco e altri, Proc. pen. n. 5251/02, 7 novembre 2002.

Trib. Palermo, ufficio G.I.P., Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Palermo in data 3 maggio 2004 a carico di Iuculano Carmela.

Op Artemisia, Richiesta Applicazione Misure Cautelari, Reggio Calabria, 10 febbraio 2009, RGNR 5503-2007.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, XIII Legislatura, Doc XIII, n. 4.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 3.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, Relazione conclusiva, XVI Legislatura, doc. XIII n.16

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 4.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Per la memoria di Rosario Livatino pubblicazione di atti e documenti, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 21.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 38.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, XVIII Legislatura. Doc. XXIII, n. 37.

Camera dei deputati, Documentazione per l'esame di Progetti di legge, Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia A.C. 3500, Scheda di lettura n. 484, XII Legislatura.

Camera dei Deputati, Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, XVII Legislatura, Doc. XCI n. 5.

Camera dei Deputati, Servizio studi, Dossier COST250, XVII Legislatura.

Camera dei Deputati, Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, XVIII Legislatura, Doc. XCI n. 2.

Senato della Repubblica, Relazione al disegno di legge n. 208 del 13 maggio 1991, n. 152, in Atti Parlamentari.

Atto Senato n. 2681, XIII Legislatura.

Atto Senato n. 3664, XIII Legislatura.

Atto Senato n. 3734, XIII Legislatura.

Atto Senato n. 3810, XIII Legislatura.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A., I semestre 2020.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A., I semestre 2023.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sull'attività e risultati conseguiti dalla D.I.A., I semestre 2024.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, II semestre 2015 e I semestre 2016.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, II semestre 2018.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sui programmi di protezione, II semestre 1996.

Ministero dell'Interno, Relazione al Parlamento sui programmi di protezione, I semestre 2001.